



**Tribunale Ordinario di Ivrea  
SEZIONE MONOCRATICA**

**Giudice  
DOTT.SSA ELENA STOPPINI**

**Pubblico Ministero  
DOTT. G. DI CORATO**

**Cancelliere  
SIG.RA A. BENVENUTI**

**Ausiliario tecnico  
SIG.NA V. LUCARIELLO**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE**

**PAGINE VERBALE: n. 176**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 852/15 - R.G.N.R. 1422/12**

**A CARICO DI: ALZATI RENZO + 17**

**UDIENZA DEL 01/07/2016**

**Esito: Rinvio al 11/07/2016**

---

## INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

AVV.DIFESA GIANARIA.....	5
AVV.DIFESA MITTONE.....	32
AVV.DIFESA ALLEVA.....	59
AVV.DIFESA ANDREIS.....	98
AVV.DIFESA FIUMARA.....	117
AVV.DIFESA FIORE.....	131

**Tribunale Ordinario di Ivrea - SEZIONE MONOCRATICA**

**Procedimento penale n. R.G. 852/15 - R.G.N.R. 1422/12**

**Imputato ALZATIRENZO + 17**

**Udienza del 01/07/2016**

Giudice  
DOTT.SSA ELENA STOPPINI

Pubblico Ministero  
DOTT. G. DI CORATO

Cancelliere  
SIG.RA A. BENVENUTI

Ausiliario tecnico  
SIG.NA V. LUCARIELLO

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – ALZATIRENZO + 17 -**

Si dà atto che:

- L'imputato Alzati Renzo è libero già assente, 420 bis, Avvocato Claudio D'Alessandro, sostituito dall'Avvocato Chiantore;
- L'imputato Bono Onofrio è libero presente, Avvocato Carlo Mussa, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Silvio Verrua;
- L'imputato Calogero Giuseppe è libero già assente, Avvocati Bruno e Maria Teresa Del Duomo, sostituiti dall'Avvocato Achiluzzi;
- L'imputato Colaninno è libero già assente, Avvocati Francesco Mucciarelli e Cesare Zaccone, oggi sostituiti dall'Avvocato Carola Coscia per delega orale;
- L'imputato De Benedetti Carlo è libero già assente, Avvocati Tommaso Pisapia anche in sostituzione

dell'Avvocato Elisabetta Rubini;

- L'imputato De Benedetti Franco è libero già assente, Avvocato Mittone e Avvocato Gianaria, entrambi presenti;
- L'imputato Demonte Barbera Filippo è libero presente, Avvocato D'Alessandro e Avvocato Chiantore, quest'ultimo anche in sostituzione del primo;
- L'imputato Frattini Roberto è libero già assente, Avvocati Gebbia e Bortolotto.

AVV. DIFESA - (Fuori microfono) (inc.).

- L'imputato Gandi Luigi è libero già assente, Avvocati Giorgia Andreis e Antonio Fiumara, presenti;
- L'imputato Marini Manlio libero già presente, Avvocato David Fracchia e Luca Achiluzzi, quest'ultimo anche in sostituzione del primo;
- L'imputato Olivetti Camillo è libero già assente, Avvocati Nicola Menardo e Guglielmo Giordanengo, entrambi presenti;
- L'imputato Parziale Anacleto è libero già assente, ex articolo 420 bis, Avvocato Maria Rosa Marelli, presente;
- L'imputato Passera Corrado è libero già assente, Avvocato Carlo Guido Alleva, sostituito dall'Avvocato Elisa Surbone;
- L'imputato Pistelli Luigi è presente, Avvocato Luca Fiore, presente;
- L'imputato Preve Silvio è libero già presente, Avvocato Luca Fiore, presente;
- L'imputato Smirne Paolo è libero assente, Avvocati Zaccone e Malerba oggi sostituiti dall'Avvocato Carola Coscia;

- L'imputato Tarizzo Pierangelo è libero già assente ex 420 bis, Avvocato Claudio D'Alessandro sostituito dall'Avvocato Chiantore.

GIUDICE - Parti civili: Comune di Ivrea, Avvocato Calosso, presente; Città metropolitana di Torino, Avvocato Peagno, presente; Inail, Avvocato Clerico, presente; Afeva, Avvocato D'Amico assente, sostituito dall'Avvocato Giacomo Mattaria, per tutte le parti rappresentate dall'Avvocato D'Amico, quindi anche per Fiom; poi c'è la Federazione lavoratori metalmeccanici uniti Italia, Avvocato Simone Vallese, presente; Fim, Cisl, Avvocato Roberto Lamacchia, sostituito dall'Avvocato Diego Toni; Joly Lidia, Cesare Nicolin Mauro, Cesare Nicolin Claudia, Avvocato D'Amico, sostituito dall'Avvocato Clerico, Nicoletto Alma Teresina, Viniuta Michele e Viniuta Vittorio, Avvocato D'Amico, sostituito dall'Avvocato Clerico; Comunità collinare piccolo anfiteatro morenico canavesano, Avvocato Castelnuovo, sostituito dall'Avvocato Peagno per delega orale; associazione nazionale mutilati invalidi sul lavoro, Avvocato Bulgheroni e Avvocato Guarini, sostituiti dall'Avvocato Clerico; Responsabile civile Telecom Italia, Avvocato Luca Santamaria, sostituito...

AVV. DIFESA - Dall'Avvocato (fuori microfono) (inc.).

GIUDICE - Do la parola alle difese. Prego Avvocato.

### AVV.DIFESA GIANARIA

AVV. DIFESA GIANARIA - Signor Giudice buongiorno. Per De Benedetti inizio io la mia discussione dicendo questo.

La Procura della Repubblica nella sua requisitoria ha adottato un criterio cronologico di esame dei fatti di causa che necessariamente è stato ampio ed è andato ad analizzare gli oltre 40 anni di attività dell'Olivetti ed è quindi... ha utilizzato come strumento quello che nella cinematografia è il grand'angolo e il grand'angolo ha anche delle caratteristiche positive, ma anche delle pecche, nel senso che l'immagine risulta a volte un po' sgranata. Dicevo, lo strumento che viene utilizzato che ci ha reso l'immagine di questo processo da parte della Procura della Repubblica, è un grand'angolo che ha consentito una visuale a 360 gradi della storia dell'Olivetti, ma che necessariamente pecca un po' di... e ci da una immagine un po' sgranata dei fatti. Quello che invece io voglio fare è invece utilizzare una lente di ingrandimento e focalizzare esclusivamente... questo è anche un po' il vantaggio delle difese che devono trattare di un tema e di un cliente, focalizzare l'immagine su quella che era Franco De Benedetti, quello che era Franco De Benedetti all'interno della società e limitare il ruolo di Franco De Benedetti al periodo che è stato di circa 10 anni all'interno dell'azienda e vedere di impostare questa discussione soprattutto per cercare di capire quelle che erano le conoscenze da parte dell'amministratore delegato arrivato nel 1978, di quella che era la situazione aziendale dal punto di vista della sicurezza dell'igiene sul lavoro. Se, come devo fare, utilizzo questa lente di ingrandimento, mi accorgo che il capo di imputazione è un capo di imputazione che presenta

delle caratteristiche negative, ha delle pecche, non solo nel tipo di contestazione che viene fatta e sul quale già precedenti colleghi mi hanno preceduto, quindi sul tipo di normativa che viene contestata, colpa specifica, colpa generica e quant'altro, ma vi sono dei problemi perché, e dico, tutti i capi di imputazione, tranne uno che è il C) della Bretto, contestano a Franco De Benedetti delle... anche delle esposizioni di lavoratori in periodo in cui l'amministratore delegato non era Franco De Benedetti e abbia pazienza Giudice, in modo un po' scolastico ripercorro il capo di impugnazione e le segnalo questo aspetto. Il capo A) non è contestato, nel capo B) Bovio Ferrassa è contestato l'esposizione del Bovio Ferrassa come addetto al montaggio delle macchine da scrivere dal 1963 al 1972 presso lo stabilimento di Scarmagno. Franco De Benedetti è nominato amministratore delegato il 02 ottobre del 1978 fino all'01 gennaio del 1989, quindi è un periodo precedente alla sua carica e viene contestata l'esposizione di Bovio Ferrassa sempre al talco contenuto nella polvere che veniva utilizzata per le macchine da scrivere dal 1972 al 1980 presso lo stabilimento di Agliè, in questo caso quindi il periodo va ulteriormente accorciato e Franco De Benedetti dovrà rispondere per il periodo 1978 - 1980. Il capo C) abbiamo detto non è un problema. Il capo D) Costanzo. Costanzo è esposto ad amianto strutturale come addetto al reparto verniciatura del capannone centrale audit di San Bernardo, al punto 1 viene contestato come esposto tra il 1960 e il 1975 ed è un periodo antecedente alla

carica di Franco De Benedetti. Al punto 2 è addetto alle lavorazioni banche nel reparto pomiciatura, sempre stesso capannone, è esposto qui ad amianto strutturale del controsoffitto tra il 1975 e il 31 dicembre del 1979, mentre si trova alle dipendenze della Olivetti e quindi per De Benedetti Franco è dal 1978 al 31 dicembre 1979 e dall'01 gennaio 1980 al 1983, 30 settembre 1983 come Ope e qui va bene. Capo E) Enrico Ganzin, punto 1 addetto al reparto rettifica rulli in gomma dal 1956 al 1960 e dal 1960 al 1970, prima alla Ico, poi ad Agliè, periodi fuori dalla carica di Franco De Benedetti. Responsabile reparto cablaggi presso la Ico esposto al talco, al punto 2 e poi all'amianto strutturale della mensa dal 1977 al 1984, quindi per Franco De Benedetti dovrà essere 02 ottobre 1978 - 1984. Capo F) Ganiomego. Ganiomego è stato esposto all'amianto strutturale dal 1978 al 31 maggio 1981, o meglio, nella contestazione è dal 1958 al 31 maggio 1981, ma per Franco De Benedetti dovrà essere 1978 - 1981 e 01 giugno 1981 - 30 novembre 1989 mentre era alle dipendenze di Ope, 30 novembre 1989 che è qualche mese successivo all'uscita di Franco De Benedetti. Merlo, capo G) al punto 1, addetto al reparto verniciatura, utilizzava i dispositivi di protezione in amianto, con le coperte eccetera e il periodo è dal 1960 al 1970, quindi anche qui prima del ruolo e incarico di Franco De Benedetti, come lamierista all'interno del reparto tranciatura, punto 2, è esposto all'amianto strutturale dal 1985 al 1991 e quindi per De Benedetti va dal 1985 all'01 gennaio 1989.



Perello. Perello è un capo di imputazione veramente particolare perché lei noterà che al punto 1 viene contestato un periodo di esposizione dal 1971 al 1977, quindi prima di Franco De Benedetti, il secondo dall'01 gennaio 1989, proprio le date in cui Franco De Benedetti esce dalla società, a dicembre del 1994 e il terzo ancora successivo, quindi nessuna contestazione relativa al capo H) Perello, può essere mossa all'ingegnere Franco De Benedetti. Rabbione. Rabbione è l'elettricista, capo I), è esposto dal 1958 al 1984, periodo che va ridotto dal 1978 al 1984, capo L) non ci è contestato. Capo M) Stratta. Stratta è il manutentore, rimozione delle lastre in eternit dal 1975 al 31 maggio 1981, quindi dal 1978 per Franco De Benedetti e il 31 maggio 1981 presso la Olivetti. Capo O) non ci è contestato. Capo P) Viniuta. Anche qui, punto 1, addetto al montaggio telescriventi presso gli stabilimenti di Ivrea dal 1968 al 1971 e non ci riguarda. Per quanto riguarda il periodo successivo, è esposto dal 1975 al 1980 a Scarmagno al talco, capannone D), per noi andrà dal 02 ottobre 1978 al 1980 e poi ai cunicoli dal 1987 al 1997 e per noi sarà dal 1987 all'01 gennaio 1989. Mariscotti, capo Q) punto 1 è esposto dal 1966 al 1980 e per noi sarà dal 02 ottobre 1978 al 31 dicembre 1980, quindi meno di due anni, al punto 1 e al punto 2 è esposto all'amianto strutturale dall'01 gennaio 1981 al 31 marzo 1988 come Olteco e poi ancora un pezzettino in Olivetti 01 gennaio 1989.

Questo esercizio di ritaglio della posizione soggettiva di Franco De Benedetti, non solo è doveroso perché alcuni

capi di imputazione non gli possono essere contestati, ma ci consente poi di affrontare la discussione successiva in relazione alle due esposizioni principali che sono quella al talco e all'amianto strutturale e in modo più chiaro e più specifico anche perché in tema di amianto strutturale e in tema di talco, vi sono alcune date che sono molto importanti e a cui faremo riferimento e le confronteremo poi con queste date che devono essere... con cui deve essere rivisto un po' il capo di imputazione e quindi per quanto riguarda il nostro assistito, Franco De Benedetti risponderà per il talco ai capi B), C), E), P) e Q) e risponderà per amianto strutturale per i restanti capi, togliendo il problema, ad esempio, dei dispositivi di protezione individuale e togliendo il capo H) della Perello. È comune signor Giudice, i capi di imputazione la contestazione ha una duplice contestazione di condotte omissive, cioè di non aver ove ritardato la valutazione del rischio e di non avere adottato la idonea attività di vigilanza tipica e necessaria da parte dell'amministratore delegato, queste sono le due condotte, in modo espresso un po' generico, contenute nelle contestazioni, ma riteniamo che queste due contestazioni non corrispondono alla realtà dei fatti e devo dire che quindi concentrerò la mia esposizione successiva tenendo e, ripeto, focalizzata la mente, l'attenzione sulla posizione di Franco De Benedetti tra il 1978 e il 1989. Per quanto riguarda il talco l'esposizione della Procura della Repubblica in relazione al talco è concentrata distinguendo due

periodi, un periodo antecedente il 16 febbraio del 1981 e un periodo successivo. Il periodo antecedente è un periodo in cui il talco viene studiato e analizzato come polvere, quindi il problema è sulle polveri, c'è un mancato rispetto quindi del D.P.R. 303 del 1956 sull'aspirazione, il 16 febbraio 1981 è la data in cui secondo la Procura della Repubblica in Olivetti vi sarebbe la consapevolezza del talco come contenente la tremolite e quindi tutta una serie di condotte successive.

Dico subito che per il talco capo B), Bovio Ferrassa, Viniuta e Mariscotti sono tutte esposizioni precedenti per quanto ci riguardano al 16 febbraio 1981, Bretto, Enrico Ganzin capo C) e capo E) sono esposizioni che arrivano per noi fino al 1984, quindi scavallano anche un pezzettino della seconda parte della seconda argomentazione utilizzata dal Pubblico Ministero. Ora, sui sistemi di aspirazione, quindi quale era la situazione in Olivetti prima che Franco De Benedetti arrivasse nel 1978 nell'azienda e sui sistemi di aspirazione devo dire senza dilungarmi, ovviamente, più di tanto, vi è un lavoro egregio da parte del consulente tecnico della difesa del responsabile civile, ingegnere Messineo, che ha verificato, studiato tutta una serie di documenti che sono tra gli anni '60 e '70 e che riguardano i sistemi di aspirazione, verificando che i sistemi di aspirazioni c'erano, ma che evidentemente in certe zone andavano rivisti, andavano sistemati, ne andavano aggiunti in qualche stabilimento, qualcuno funzionava meno, ma devo dire

che in generale dal lavoro che fa Messineo si evince che i sistemi di aspirazione individuale c'erano e quindi da un punto di vista scelta aziendale in questo periodo era stato optato per l'attivazione e l'applicazione di questo tipo di strumento per i lavoratori, il problema quindi è un problema di dove eventualmente porre questi sistemi di aspirazione e quindi è un problema di tipo tecnico, quale tipo di sistema applicare e in quale stabilimento e se disporli in una lavorazione piuttosto che un'altra, tutte scelte che non riguardano certamente il Consiglio di amministrazione, ma riguardano poi i servizi che erano a ciò delegati. Qual è la conoscenza però, la consapevolezza di Franco De Benedetti nel 1978 in relazione alla polvere, polvere di talco contenente amianto e i documenti a cui faccio riferimento saranno essenzialmente tre, di cui lei ha già sentito parlare, ma che comunque mi ripropongo di esporle. Il primo è la relazione della Clinica di Milano, del Lavoro di Milano fatta nel 1970, è una indagine estesa su vari tipi di... sugli stabilimenti Olivetti ed è un'analisi molto complessa se si pensa che si è negli anni '70 e che è un'analisi volta alla rilevazione del rischio rumore - Calore, ma anche al rischio delle polveri ed è una ricerca che l'Università di Milano svolge in numerose giornate lavorative, ci sono decine di relazioni che vengono depositate, dalle quali si evince che in alcuni reparti vi sono delle problematiche di aspirazione ed in particolare nel reparto plastiche e nel reparto saldature, a queste criticità, in relazione a queste

criticità, l'Università di Milano nella relazione da delle indicazioni in ordine a degli interventi manutentivi che ritiene necessari. Tuttavia in questa indagine l'aspetto del talco come polvere non è presa in considerazione, cioè non vi è alcuna parte di questa relazione che tratti del talco come polvere e lo indichi come pericoloso. Il secondo documento a cui voglio fare riferimento, è invece il parere dell'Inail, quindi un ente pubblico che nel 1974 si occupa ai fini dell'assicurazione sulla silicosi, è vero, ma direi che il tema però non sposta più di tanto, analizza tutti gli stabilimenti dell'Olivetti e fa delle considerazioni a seconda dello stabilimento e, ad esempio, per lo stabilimento di Ivrea, Ico, ci dice che il rischio di silicosi è per gli operai addetto al carico della pomice o, ad esempio, agli operai addetti alla ripulitura dei forni, per lo stabilimento di Agliè, uno di quelli oggetto del processo, dice che sono stati considerati di qualche interesse il problema proprio alla rettifica, alla pulitura e anche qui ci dice che non vi sono rischi, salvo anche qua per la pulizia e il rivestimento dei forni.

Il stabilimento di Torino non ci interessa. Lo stabilimento di San Bernardo, anche qui rettifica gomma, inesistenza del rischio di silicosi. Stabilimento di Scarmagno A, esclusione di inquinamento specifici per la silicosi, stabilimento C, quello dove lavorava Mariscotti, ad esempio, si lavora la ghisa e gomma e ci dicono "ma è ovvio che la lavorazione della ghisa e della gomma non comporta la dispersione altro che di polveri di

truciolo, però è da rilevare come della gomma, prima di essere lavorava sia abbondantemente comparsa di talco e fanno un esame di questo talco, in cui si dice "il talco che ci è stato inviato ha mostrato che si tratta di materiale estremamente puro". In definitiva nello Scarmagno C non vengono effettuate lavorazioni comportante il rischio di silicosi. Anche in questo documento che è redatto quindi da un ente pubblico che ha una certa valenza, in quanto ente, diciamo, che dovrebbe essere ed è assolutamente imparziale, si ha un esame, è vero ai fini della silicosi, ma è evidente che se vado ad analizzare un talco ai fini della silicosi e trovo dell'amianto, lo segnalerò, non è che mi limito solo a scrivere due parole sulla silice, se il talco non è puro o se presenta delle imperfezioni, certamente l'Inail l'avrebbe segnalato. Il terzo documento che ritengo importante e indicativo di quelli che potevano essere le conoscenze prima che Franco De Benedetti entrasse in azienda è, diciamo, il manifesto del 1977 sulla situazione dell'uso dell'amianto in azienda, sono due in realtà i documenti, uno è del 06 giugno 1977 ed è una lettera del laboratorio chimico a firma Ravera, io qua mi limito ad esporre i documenti, poi li troverà indicati esattamente nella memoria dove trovarli, ma sicuramente sono già stati prodotti da più parti. Questa lettera riservata del 1977 del laboratorio chimico, è una prima lettera in cui si fa riferimento a quali tipi di materiali probabilmente contenenti amianto sono utilizzati in aziende, si dice "lastre rigide, semilavorati, frizioni, freni, parti di

lavorazione esterna, si consiglia la visita medica" ma non si fa cenno alla polvere o al talco contenente problematicità inerenti all'amianto. E poi vi è un documento che è ancora più importante, quello del 1977, dove qui i materiali sono contrassegnati a secondo dello stabilimento dove vengono utilizzati ed è un documento molto analitico, molto specifico e stabilimento per stabilimento vengono indicati i nomi commerciali dei prodotti, la forma, la frequenza d'uso, il numero di persone addette, quant'altro e in alcuno degli stabilimenti emerge l'utilizzo del talco.

Ecco che quindi non vi è alcuna notizia in relazione ad un rischio che la polvere... intanto non vi è alcuna notizia in relazione a un rischio di polverosità, ma soprattutto non vi è alcun tipo di rischio in relazione alla polverosità causata da polveri di talco, né si sa che il talco contenga amianto. Non vi sono fatture agli atti di acquisto da società che il Pubblico Ministero ha citato come acquirenti di materiali contenente amianto come la Sia e la nuova (inc.) i verbali della Commissione ecologia non trattano mai di un problema relativo alla polverosità e al talco e i verbali del Consiglio di amministrazione ben che meno. Questa era la situazione quindi di conoscenza di Franco De Benedetti, direi non solo dal 1978, ma direi dal 16 febbraio 1981, data in cui secondo il Pubblico Ministero vi sarebbe una svolta a seguito delle comunicazioni tra la Ravera e Ocella che vorrei un attimo anche commentare. E mi rifaccio quindi alla documentazione relativa al talco post 1981, contenuto

nel fascicoletto amianto che è già stata ampiamente analizzata nella precedente udienza dal collega Pisapia, per cui io non mi soffermerò più di tanto, ma due commenti vorrei fare.

Nella corrispondenza interna, la prima lettera che compare agli atti, si indica il talco con un determinato codice il 3013900, in questo documento, il 04 febbraio del 1981 che Fornero, il quale riconosce la firma, scrive e chiede la possibilità di ottenere un elenco dei centri che hanno utilizzato il talco nei 12 mesi precedenti. A questa richiesta si risponde con... si ritiene che venga risposto con un'elencazione di centri dove questo talco viene utilizzato. Abbiamo poi un appunto manoscritto che viene spillato ad una scheda materiale che è in bianco, ma che è datata 13 febbraio del 1981 e questi documenti sono importanti perché si fa intanto riferimento ad una telefonata fatta ad Ocella nel gennaio 1981 con indicato scheda composizione e si dice che a seguito di questa telefonata si evince che il talco italiano non dovrebbe avere amianto e che cos'è che è rilevante? Che il codice che viene indicato sia nell'appunto manoscritto, ma sia nella scheda materiali che è in bianco, ripeto, è il 3013900 N, da qui il dubbio che questa N stesse a significare "nuovo" quindi che la Olivetti stesse effettuando una ricerca di mercato per sostituire questo talco e accanto al tradizionale codice numerico 3013900 sia apposta la N per stare a significare, appunto, che si era in procinto di cambiare talco e quindi il codice sarebbe stato un codice nuovo. Ma questa ricostruzione signor



Giudice, non solo non è logica, ma non corrisponde alla realtà dei fatti. Se lei va, per esempio, a guardare in basso a destra in questo primo documento, noterà che... e quindi è un documento su carta prestampata da tipografia Olivetti corrispondenza interna, sono blocchetti che vengono utilizzati, di quelli che hanno più fogli che si possono staccare, noterà che ha un codice che è il 3850051 U, questo cosa significa? Che nei codici, i codici dei materiali in Olivetti non sono solo codici numerici, solitamente hanno sette cifre, ma accanto al codice numerico vi è anche molto spesso una lettera, nel caso del talco la lettera N, nel caso del blocchetto acquistato presso la tipografia l'Artigiana Samone, il codice di questo blocchetto ha una U, ma non è l'unico prodotto che ha una lettera al suo... a fianco perché abbiamo trovato nelle fatture di acquisto dei materiali che sono depositate agli atti e le ho messe in fotocopia nella memoria, troverà una fattura, ad esempio, del 21 marzo del 1975 per l'acquisto di una coperta tela A337, quindi un prodotto, un materiale che viene acquistato, codice 8811898 N, allora, o mi si dice che anche la tela acquistata nel marzo del 1975 era una tela in sostituzione e quindi la N sta a significare che è una tela nuova, oppure significa che i codici che vengono utilizzati per identificare i materiali sono codici numerici a cui si affianca anche una lettera e che quindi il codice del talco in utilizzo alla Olivetti è il 3013900 N o senza N, ma il codice è sempre lo stesso. Poi ci sono le due lettere tra la Ravera e la risposta di Occella, in cui la

Ravera manda questi campioni da far esaminare e una cosa che io ho notato, ad esempio, del 16 febbraio 1981 è che nella lettera la Ravera, visto com'è precisa nelle comunicazioni, non fa riferimento all'oggetto... al codice del talco, mi sarei aspettato che la Ravera, se avesse voluto sottoporre a verifica il talco, in utilizzo in Olivetti avrebbe certamente scritto alla lettera al Professore Occella indicando per lo meno nell'oggetto il codice del talco in utilizzo, ma questo non fa e soprattutto nella lettera scrive "se la notizia che ho avuto è esatta, i due campioni dovrebbero pervenire da Lanzo Torinese" come se la Ravera non sapesse da dove proviene il talco utilizzato e acquistato dalla Olivetti, ma soprattutto la risposta del Professore Occella del 16 febbraio del 1981 che è già stata commentata, ma è davvero significativa nel senso che il colore dei campioni che gli sono sottoposti è di tipo verde, noi abbiamo sentito cinque o sei testimoni sul punto che dicono che il talco utilizzato in Olivetti è di colore bianco e poi è la frase che utilizza Occella ad essere significativa nel senso che dice "è agevole dedurre che i due materiali in esame non debbono assolutamente essere utilizzati come talco industriale". Ma se ad Occella fossero stati portati dei campioni di talco in uso da parte della Ravera e gli avesse chiesto "analizza cortesemente questi campioni che temo che provengano da una cava di Lanzo dove il talco contiene amianto" non mi aspetterei una risposta così generica "è agevole dedurre, non utilizzateli come talco industriale" dice "mi

raccomando, interrompetene subito l'utilizzo, è contenente amianto, tremolite" ecco avrei pensato di trovare una lettera con una risposta un po' più incisiva da parte di Occella. Abbiamo poi un appunto manoscritto su una telefonata del 27 febbraio 1981, appunto, il manoscritto è con la Talco Grafite, confermano l'assenza di fibre asbestiformi nel nostro talco e ci comunicano qui che il fornitore (inc.) di 50 chili è la Materiali srl. Questo però... il contenuto di questa telefonata va ad integrare la successiva, evidentemente, scheda di pericolosità materiali, che è il 27 ottobre 1981, scheda di pericolosità materiali che prima era lasciato in bianco con queste informazioni, quindi si inserisce nuovamente lo stesso codice del talco che è sempre stato utilizzato, quindi quello con la N e comunque riferibile al talco e soprattutto e sul punto si è già dilungato il collega Pisapia, il magazzino è quello di Scarmagno, quindi se si inserisce in una scheda di pericolosità materiali, di un materiale che è in uso perché ha il codice che è quello del talco che è in uso, che il prodotto si trova nel magazzino di Scarmagno, direi che non vi è scampo dalla deduzione che è un talco ed un prodotto che può essere trovato in Scarmagno e che quindi i centri che rispondono alla prima richiesta di fornire informazioni sul talco che è stato prelevato nei 12 mesi precedenti al 1981, al febbraio 1981 o gennaio che era, fa riferimento a dei prelevamenti di talco dai magazzini provenienti da Scarmagno e di cui al codice 313900 N, e il talco SM proviene da Materiali srl.

Poi qui c'è uno iato, cioè passiamo con un balzo in avanti nella documentazione, per lo meno, presente agli atti, non si parla più di talco in questi quattro anni, se ne parla il 23 aprile 1986 con una richiesta di modifica... di nascita di materiale, è quella del 23 aprile 1986 e questo è un documento che riporta nuovamente lo stesso codice del talco che viene utilizzato sin dal 1981 perché il codice è sempre il 3013900 N, fa sempre riferimento alla denominazione commerciale del talco che si utilizzava nel 1981 che è talco in polvere SM, e che cosa cambia, quali sono le osservazioni che possiamo vedere essere indicati a mano? È stata cambiata la ragione sociale della rappresentante della Talco Grafite, prima era la Materiali, adesso è Punto Elle. E questo spiega la ragione per la quale questa scheda del Sesl non è una richiesta di nascita di materiale, ma è una richiesta di modifica perché le parole nascita e materiale sono chiaramente cancellate a mano e altrettanto a mano è indicato "modifica". E allora che cos'è che è modificato, è modificato il talco che veniva utilizzato, che era privo di amianto nel 1981 con un talco altrettanto identico perché poi la scheda materiali è la stessa o quello che cambia è semplicemente il fornitore e quindi vi era una richiesta di modifica dell'anagrafica relativa al fornitore? Io credo che la lettura di questa lettura non lasci spazio ad altre interpretazioni. Tant'è vero che il documento sempre del 23 aprile 1986 a mano, che cosa fa, conferma che il servizio ecologia

preoccupatosi del cambiamento, evidentemente, del fornitore, va a verificare che il fornitore nuovo, la Punto Elle fornisca sempre lo stesso Talco, quindi contatta la Talco Grafite e dice "il talco è sempre lo stesso, quello senza amianto, rechiamoci dalla Punto Elle, ma specificate talco SM, cioè quello che compriamo dal 1981 per lo meno, per cui vi è traccia dal 1981" la ditta Punto Elle produce, fornisce anche altri tipi di talco" fate semplicemente attenzione a chiedere questo tipo di talco commerciale".

E si preoccupa anche il servizio ecologia di verificare la purezza e le informazioni che vengono date telefonicamente dalla Talco Val Chisone, chiedendo la scheda di pericolosità del materiale e quindi direi che anche sotto questo profilo non possiamo che concludere che il talco in Olivetti ha sempre avuto il medesimo codice, è sempre stato il talco SM, è sempre stato un talco bianco privo di sostanze asbestiformi e quello... e ciò che è cambiato nel corso degli anni è esclusivamente e solo il fornitore per le quantità inferiori ai 50 chilogrammi. Su questo mi sia consentito poi un'ulteriore osservazione, che prescindere dalla circostanza non appurata che il talco possa anche aver contenuto tremolite, il talco in Olivetti è trattato come un prodotto chimico. Cosa voglio dire? Che per il talco, pericoloso o meno che sia, viene utilizzata una procedura di classificazione della materia del materiale esattamente identica a tutti gli altri prodotti chimici, cioè viene compilata la composizione pericolosità materiali che è una scheda

che non differisce da altri tipi di materiali, quindi voglio dire, o si impone all'amministratore delegato di andare a verificarsi scheda materiale per scheda materiale e quindi poter capire leggendo la scheda materiale che c'è un certo tipo di pericolosità o quella scheda materiale relativa al talco, pericoloso, non pericoloso, che fosse una scheda materiali che non differisce rispetto a quelle utilizzate per tutti gli altri prodotti chimici, pericolosi o meno, ma la pericolosità del talco è da un punto di vista documentale, cartaceo e informativo, informazioni che non escono dal laboratorio chimico, che non escono dai servizi generali, è un tipo di informazione identico a quelle fornite per tutti gli altri prodotti utilizzati in Olivetti. E passerei quindi alla trattazione dell'amianto strutturale.

Il 1987, signor Giudice, è l'anno in cui in Olivetti... un anno molto importante per quanto concerne la scoperta in azienda della presenza dell'amianto nei manufatti e nei rivestimenti dell'azienda, è un processo che dura qualche mese che parte probabilmente anche da prima, dal 1986, ma che nel 1987 vede il 13 febbraio, scrivere un primo appunto riservato personale, indagini sul materiale di rivestimento amianto, un appunto a mano dove si indicano i luoghi in cui si è trovato o si pensa di aver trovato l'amianto strutturale. E questo è un primo... diciamo, l'avvio di questo censimento che inizia con l'individuazione dei luoghi in cui questa sostanza potrebbe essere presente. Qualche tempo dopo, si tratta del 03 marzo del 1987, l'ingegnere Marini

scrive un'altra bozza riservata personale e non si limita a descrivere i luoghi dove questo amianto è stato trovato, ma ci dice, li descrive, ne descrive lo stato di conservazione. Ma il documento, direi, anche qui definitivo, è quello del maggio del 1987, a maggio del 1987 vi è non solo l'indicazione degli stabilimenti dove l'amianto è stato trovato, non solo la descrizione di questi luoghi, ma vi è il primo dato numerico in ordine alla concentrazione di fibre presenti nell'aria e devo dire e questo l'abbiamo, mi sembra, direi, già sottolineato, anche direi da parte dell'Accusa non vi sono contestazioni sul punto, i limiti di concentrazione di fibre sono al di sotto dei limiti consigliati, proposti, auspicati dalle associazioni indipendenti, americane, ad esempio, del tempo dell'associazione degli igienisti americani del tempo perché limiti nel 1987 e in relazione alla concentrazione di fibre non ce ne sono.

Abbiamo dei limiti che sono e saranno inferiori ai limiti di legge, legge che entrerà in vigore quattro - Cinque anni dopo, la 277 del 1991 che è la prima legge in Italia che pone dei limiti per i vari tipi di amianto, limiti che però sono ampiamente rispettati in Olivetti anni e anni prima. Ma che cosa fa l'Olivetti o che cosa fanno gli amministratori delegati? Dispongono delle bonifiche, i dati non sono preoccupanti, non sono allarmanti, sono al di sotto di quelli che saranno i limiti tra quattro anni, ma in Olivetti e questo è un dato che si evince dalla situazione amianto, è un documento dove in alto si scrive 26 febbraio 1991 di

Abelli, l'originale andato ad Abelli e fa il resoconto di quello che è capitato fino a quel periodo e qual è la situazione dell'amianto a seguito del censimento del 1987 e si dice presso la Ico che cosa abbiamo fatto, nella Nuova Ico piano terra ex officina H, oggetto di questo processo, è stata applicata una adesivo nel 1988 e nel 1989, piano terra applicazione dell'intonaco nel 1986, Nuova Ico primo piano, applicazione dell'intonaco, nel 1986 Palazzo uffici mensa e area riprografia è stato sostituito il controsoffitto, mi sembra qualche metro quadrato.

Fanno poi delle misurazioni dopo questi interventi del 1986 e 1988 e che cosa si evince, rapporto di prova datato 05 settembre 1988, inviato a Cassiba, Marcone, Morea, Rossi e Smirne, si dice in relazione al locale riprografia piano... Palazzo uffici "dai rilievi effettuati risulta confermato che le concentrazioni di fibre di amianto nell'ambiente sono basse, di molto inferiore al valore limite confrontabile a quelle riscontrate in precedenti controlli in altri punti di comprensorio" ecco che quindi Franco De Benedetti lascia l'incarico il gennaio del 1989 con questa conoscenza, con questa consapevolezza, il 05 settembre del 1988 dopo che le prime rilevazioni non erano significative, dopo che non erano allarmanti, dopo che non superavano i limiti consigliati al periodo, dopo che ciò nonostante in Olivetti si fanno delle prime bonifiche, la metodologia è stata corretta, è stata sbagliata, sinceramente non credo che sia un problema addebitabile all'amministratore delegato, ma in ogni



caso a seguito di queste bonifiche non dovute, i rilievi sono confortanti perché le concentrazioni sono molto basse, ecco che quindi Franco De Benedetti lascia l'azienda con questo tipo di conoscenza. Qual è la conclusione signor Giudice, in tema quindi di amianto strutturale, che per il capo D) Costanzo, capo F) Ganiomego, capo E) Enrico Ganzin, sono tutte esposizioni ante 1987 e direi che il problema non si pone. Ma la Procura della Repubblica contesta anche in relazione all'esposizione all'amianto strutturale, le esposizioni di Costanzo e Ganiomego capo D) e capo F) e capo Q) Mariscotti anche presso altra società, Ope e Olteco e su questo sarò molto breve. La Ope nasce nel 1979, la Olteco nasce nel 1980 e la Olivetti è socio di capitali, è una di quelle prime attività che i De Benedetti fanno all'interno dell'azienda finalizzata al decentramento, cioè quella di scorporare dalla Olivetti alcune società che poi si occupano della produzione di determinati prodotti e così fanno nel 1979, appunto, e nel 1980.

Nel 1979 la Olivetti entra come socio in Ope con il conferimento del comprensorio di San Bernardo il 13 dicembre del 1979 ed entra in società in Olteco con il conferimento in natura quindi del complesso aziendale di ricerca tra cui vi è anche il palazzo Ico di via Jervis, ecco quindi che nel momento in cui Olivetti, gli amministratori di Olivetti conferiscono gli immobili a queste due società, non sono ancora a conoscenza del fatto che le rilevazioni del maggio 1987 saranno assolutamente soddisfacenti, ma non sono a

conoscenza del fatto che nei manufatti e nell'azienda e negli stabilimenti quindi che vanno a cedere vi è presenza non rischiosa di amianto. E così valga, ovviamente, per Olteco. La richiesta di condanna da parte del Pubblico Ministero anche in relazione a questo tipo di esposizione però mi sembra che strida decisamente con la richiesta di archiviazione che è stata formulata per la posizione tra l'altro anche di Carlo De Benedetti, come amministratore Olteco, il 25 gennaio del 2015, provvedimento che, non so se è agli atti, ma che cito e si fa riferimento al fatto che Olteco e gli amministratori di Olteco avrebbero dovuto o potuto attivarsi attraverso una condotta diligente, andando a chiedere delle informazioni ai servizi centrali di Olivetti che erano quelli che fornivano poi anche i servizi per le società consociate, ma dice il Pubblico Ministero "avessero chiesto e quindi si fossero attivati diligentemente, non avrebbero ottenuto indicazioni perché è a partire dal 1987 in Olivetti che si sa della presenza dell'amianto nei manufatti e quindi la condotta alternativa lecita non sarebbe stata comunque impeditiva dell'evento, atteso che mancanza di precise informazioni gli amministratori di Olteco non avrebbero potuto assumere iniziative tese ad impedire la frequentazione della mensa da parte dei propri dipendenti" e si spinge ancora avanti "ritenuto inoltre che per il periodo che va dal 1987 a marzo 1988 quando Olivetti aveva le prime formazioni, il limitato periodo di tempo non avrebbe verosimilmente comunque permesso agli amministratori di Olteco di esercitare

efficacemente i poteri impeditivi dell'evento connesse con la posizione di garanzia chiede l'archiviazione". Mi chiedo se questo tipo di argomentazione non valga e perché non valga per l'amministratore delegato di Olivetti che se chiedeva al Sosl, ai servizi generali prima del 1987 e nel 1980 in particolar modo informazioni sull'amianto, non avrebbe avuto risposta e quale potere impeditivo dell'evento poteva avere l'amministratore Franco De Benedetti dal 1987 all'01 gennaio del 1989. E chiudo sull'amianto strutturale citando un passo della sentenza di proscioglimento del Giudice dell'udienza preliminare, Dottoressa Marino dell'ottobre dello scorso anno dove a pagina 76 dice "non vi è alcuno dei verbali dei Consigli di amministrazione di Olivetti e delle consociate che contenga alcun riferimento all'uso di amianto nelle aziende, anche dove si affrontavano problemi relativi al personale non vi è alcun cenno all'esistenza di alcuna grave problematica di tutela della salute dei lavoratori" pagina 76. E a pagina 77 in altro, quattro righe dove dice "per quanto riguarda l'ingegnere De Benedetti Franco e l'ingegnere Camillo Olivetti che hanno ricoperto la carica di amministratori delegati prima di essere solo Consiglieri, la mancanza di ogni prova circa un'effettiva conoscenza dei fatti lesivi nel corso di tale primo periodo, si riverbera sul periodo in cui furono meri Consiglieri". Ecco, io credo che queste ragioni consentano di sostenere che l'ingegnere Franco De Benedetti non fosse a conoscenza di alcun tipo di problema in relazione al talco, alla

polvere di talco, né all'amianto strutturale e queste mie conclusioni valgono anche per l'esposizione degli altri lavoratori che non sono esposti o contestati come esposti all'amianto strutturale, ma l'amianto strutturale in fase di lavorazione sono Rabbione, l'elettricista per la foratura dei soffitti dal 1978 al 1984, quindi anche qui prima del 1987 e Stratta, manutentore dal 1978 al 1981, per Viniuta, Viniuta è ai cunicoli, la contestazione di una esposizione che è il punto 3, mi sembra, del capo P) la Pubblica Accusa ha contestato... ha utilizzato una tematica che vale benissimo anche per la difesa di Franco De Benedetti, cioè dice "ma i cunicoli sono stati esclusi dalla valutazione dal rischio fino almeno al 1992" e poi dice la Procura "la valutazione del rischio è stata fatta male". Beh, questo vuol dire che dal punto di vista dell'amministratore delegato la presenza nei cunicoli di amianto non era conosciuta fino al 1992, anni e anni dopo alcuni... tre anni dopo che Franco De Benedetti ha lasciato l'azienda. Quindi passerei la parola al collega Mittone, grazie.

GIUDICE - Prima di lasciarle la parola, Avvocato, io dunque, ho un decreto di archiviazione che mi ha prodotto l'Avvocato Marelli, ma quella richiesta di archiviazione non ce l'ho.

AVV. DIFESA GIANARIA - Io non lo so, io l'ho ricevuta dalla collega Marelli.

AVV. DIFESA MARELLI - Io non l'ho depositata, infatti...

GIUDICE - Quello che la collega Marelli e sul quale ha

argomentato anche il Pubblico Ministero in sede di... è il decreto di archiviazione...

AVV. DIFESA MARELLI - Io non ho neanche depositato quello.

GIUDICE - Non l'aveva depositato con le note di udienza, Avvocato?

AVV. DIFESA GIANARIA - Beh, ma io sì, però.

AVV. DIFESA MARELLI - Il Pubblico Ministero...

GIUDICE - Dovrebbe parlare al microfono. Per capirci, perché se citate i documenti che non sono inclusi nel fascicolo, io, vabè, posso lasciarveli citare, volevo capire perché Avvocato lei ha discusso su quella nota, il Pubblico Ministero ha replicato in anticipo su quella che era una richiesta e un decreto, cioè avete argomentato sul decreto, non solo sulla richiesta perché qui discutiamo di una richiesta, là c'è già un decreto. Avvocato lei ha depositato... perché se discutete dell'aria fritta a me non serve niente, nel senso che non si discute su quello che non c'è nel fascicolo.

AVV. DIFESA MARELLI - Voglio fare questa precisazione. Nella requisitoria il Pubblico Ministero...

GIUDICE - Ma lasci stare il Pubblico Ministero, l'ha discussa perché io mi ricordo, dando per scontato... il Pubblico Ministero ha dato per scontato che lei l'avesse depositato, io ricordo che lei aveva chiesto perché il decreto è una cosa diversa dalla richiesta di archiviazione, il decreto è un provvedimento giurisdizionale, vale per quel che vale, ma è un provvedimento del Giudice, la richiesta può sempre essere disattesa, l'ha depositato lei Avvocato Marelli?

AVV. DIFESA MARELLI - Io non l'ho depositato, tanto che dopo l'udienza... ma è vero, dopo l'udienza...

GIUDICE - Guardi, io ho controllato l'altro giorno i documenti, però non ricordo esattamente.

AVV. DIFESA MARELLI - I colleghi mi chiedevano questo provvedimento di cui...

GIUDICE - Dava atto che l'avrebbe depositato, che cosa è successo?

AVV. DIFESA MARELLI - Io non l'ho depositato, il Pubblico Ministero...

AVV. DIFESA GIANARIA - Giudice non c'è nessun problema da parte mia, nel senso che intanto è utilizzato a livello argomentativo, non è che valga...

GIUDICE - No, ma è una cosa diversa, Avvocato, fra quello che lei... la richiesta di archiviazione è la richiesta di una parte per quanto pubblica e ha una certa valenza...

AVV. DIFESA GIANARIA - È sempre così direi.

GIUDICE - ...Un decreto di archiviazione da me ne ha un'altra.

AVV. DIFESA GIANARIA - Certo, certo, io peraltro il decreto io non ce l'ho.

GIUDICE - Adesso affrontiamo il problema dell'Avvocato Marelli, scusi, perché qui allora c'è un problema, adesso devo verificare anche quel che dite di produrre, allora devo aprire tutti i faldoni.

AVV. DIFESA MARELLI - No, quando il Pubblico Ministero ha fatto la sua requisitoria, ha fatto riferimento ad un provvedimento, ma a cui io non ho mai fatto riferimento tanto che il giorno dopo... tanto che il giorno successivo i colleghi mi chiedevano questo

provvedimento, io avevo una copia di quel provvedimento, ma che riguardava la fase preliminare ed era stata depositata da una precedente difesa, dico, probabilmente si fa riferimento a questo, io ho chiesto anche all'Avvocato Mussa o agli altri colleghi del capo H) per verificare se altri avessero depositato qualcosa, io non l'ho depositato.

GIUDICE - Benissimo, tanto per chiarezza, e il suo neanche e nessuno...

AVV. DIFESA GIANARIA - È allegato alla memoria però che le depositerò.

GIUDICE - Voi sapete, ha preso posizione anche da ultimo la Cassazione, non si possono allegare alle memorie documenti non prodotti, non è necessario che intervenga il Pubblico Ministero perché il Giudice è in grado di decidere da solo e l'ha già detto. Quindi non costringetemi a ripetermi l'ovvio, alle memorie non può essere allegato né inserito, ovviamente, la veste grafica è assolutamente irrilevante, alcuno stralcio parte integrale di documenti non ritualmente prodotti, quindi vediamo di metterci d'accordo subito.

AVV. DIFESA MARELLI - Io non ho prodotto e non ho discusso su quella produzione, può verificarlo tanto...

GIUDICE - Quello l'ho già verificato, io ero convinta che lei l'avesse prodotto sinceramente, però non ho guardato il cartaceo delle sue produzioni, ho guardato le sue produzioni, ma ammetto, in questo momento non mi ricordo.

AVV. DIFESA MARELLI - No, no, e ho anche detto ai colleghi che mi hanno chiesto...

GIUDICE - No, no, ma lasci stare i colleghi. Allora, siccome sia il Pubblico Ministero che... lei, no, ma il Pubblico Ministero ha fatto riferimento a quel decreto di archiviazione e siccome per me il decreto ha un peso diverso da una richiesta di archiviazione, se lei ritiene di volerlo produrre alla prossima udienza, con l'accordo del Pubblico Ministero, se lo procuri già.

AVV. DIFESA MARELLI - Sì, io ne ho una copia che era quello del fascicolo della fase preliminare, sì, sì.

GIUDICE - La prossima udienza ci sono i titolari del procedimento, se siete d'accordo lo produce, solo quello, poiché il Pubblico Ministero vi ha fatto riferimento, quindi erroneamente anche lui ha dato per prodotto un documento che neanche c'è. Per quanto riguarda lei Avvocato, se c'è nelle note di udienza si considera come... è allegato, non me lo alleghi, non lo voglio vedere. Prego.

### AVV.DIFESA MITTONE

AVV. DIFESA MITTONE - Signor Giudice in processi di queste dimensioni quando si arriva verso la parte finale delle discussioni si rischia di ripetere argomenti già trattati o di essere sommari rispetto a discussioni più analitiche, è un rischio che io corro ed è un rischio di cui Ella dovrà avere la tolleranza di sentirmi. Voglio fare un discorso più generale di quello che è stato sviluppato da molti e non ultimo dal collega Gianaria. Franco De Benedetti risponde come amministratore delegato dall'ottobre del 1978 al dicembre del 1988, noi sappiamo che esistono dei dati



formali e d'altra parte il processo penale è fatto di forma, il Codice Penale un po' meno, nel senso che accanto a dei dati formali, a delle nozioni oggettive, molto spesso nella ricostruzione di eventi così complessi come quello che ci sta occupando, avvengono quello che le letterariamente si chiama intersezione, cioè diagonalmente si pongono all'interno delle fessure di queste nozioni oggettive degli elementi che bisogna tenere presente, in quanto sotto il profilo interpretativo giocano un ruolo fondamentale. E allora, io le ho dato un periodo temporale che è la carica, bisogna vedere, ecco, i distinguo, la qualità del comportamento e cioè la risposta alla domanda che cosa fa questa persona e il tempo quando lo fa. In queste cause in particolare che hanno a che fare con due direttrici, il problema si complica, la prima direttrice è trattare la sostanza e la malattia professionale, tema che non affronto, molti hanno affrontato e che Ella avrà il compito di selezionare e di decidere. L'altro tema che invece affronto è quello relativo alla salute nella fabbrica intendendo per la salute nella fabbrica non tanto quello che accade con quelle sostanze, ma come vengono gestiti i rischi alla salute nella fabbrica, il primo punto è il punto generale medico legale delle malattie che producono una conseguenza, il secondo punto è come in fabbrica si gestisce attraverso un atlante soggettivo di persone il rischio di questa salute e allora affrontando il secondo argomento e senza indulgere in divagazioni, Ella dovrà decidere, signor Giudice, con noi che le

proponiamo dei temi, chi sono i garanti di questa salute e il secondo tema è come garantiscono questa salute. Ora, chi sono i garanti di questa salute? Formalmente dicevo, sono i detentori apicali del potere gestionale dispositivo dell'azienda, ma in cause di questo genere il problema è con le intersezioni, si pone un problema un po' più complicato e cioè la commistione tra una detenzione formale apicale, gerarchica di un potere e quello che oggi viene chiamato diffusamente il sapere tecnico e cioè soprattutto in aziende di grosse dimensioni, il sapere tecnico inerente alle sostanze che si trattano, ha un ruolo pressoché fondamentale e allora si tratta di vedere se sia un connubio praticabile quello tra colui che è al vertice e gestisce la proiezione di questa azienda e la dimensione concreta di questa azienda e le conoscenze tecniche che di questa azienda sono alla base soprattutto relative alle malattie che si possono produrre, ma il come si garantisce il problema vero, perché chi... io le ho dato ottobre 1978 - dicembre 1988 e avrei risolto il mio problema, poi c'è tutta una miriade di organigrammi che dovremo... lei dovrà rivedere, noi dovremo riproporle, ma il dato formale sarebbe stringente, ma ecco le variabili, le intersezioni perché a questo dato formale intervengono delle variabili, sarebbe il problema risolto se non ci fossero, ma ci sono e devono essere interpretate e sono principalmente tre, la prima è la dimensione dell'azienda perché la scissione o la congiunzione tra sapere tecnico e potere gestionale, se la dimensione

dell'azienda non è una dimensione vasta, se è imprenditoriale ordinaria, se è, come cita la dottrina o la giurisprudenza in maniera anche ripetitiva con delle formule di stile, ma non si coglie questo dato della dimensione, non si coglie neanche se è possibile scindere questi due saperi, il sapere di gestire un'azienda sotto tutti i suoi santi profili e il sapere tecnico di sapere gestire ciò che potrebbe o ha prodotto delle conseguenze negative sui lavoratori, è quel dato che con un termine felice, poco giuridico, si chiama sincronico, cioè è la fotografia dell'azienda in quel momento, quel momento nel quale il nostro cliente è stato apicale perché altri momenti non ci interessano e la fotografia come era, era una fotografica piccola, grande, media, che dimensioni aveva questa fotografia e questo è il primo problema. Il secondo problema che devo dire la Procura che forse ci sente per radio, non lo so, la sente per radio, noi siamo favorevoli alla radio nelle udienze, quindi sono ben lieto che ci sente e che salutiamo, ha trascurato, la seconda variabile che invece siamo certi lei considererà, è la temporalità, è quello con linguaggio non giuridico, mentre il primo era sincronico, era la fotografia, la temporalità è diacronico, è il cinematografo, cosa capita nel corso del tempo e allora nel corso del tempo non c'è soltanto lo sviluppo della storia aziendale, ma ecco che cosa ha dimenticato la Procura, ma ci sono le norme. Allora, il terzo è la presa d'atto di una impostazione variabile che in questo processo assume una connotazione importante che, in quanto variabile

può esserci o non esserci, è la contestazione, a noi viene contestato di essere datori di lavoro che esercitano i poteri tipici del datore di lavoro, ad altri soggetti che non sono datori di lavoro tipici, viene contestato di avere svolto di fatto i poteri tipici del datore di lavoro. E allora lei, con noi dovrà indagare se esistono poteri di fatto del datore di lavoro e se questi poteri di fatto tipici vengono svolti da un datore di lavoro atipico, sono alternativi o concorrono con quelli formali del datore di lavoro apicale. Ma andiamo per ordine. La prima variabile, la dimensione, qui devo dire che indugio poco perché lei ha avuto modo di sentire molti miei colleghi, è afflitta da un fascicolo monumentale, l'abbiamo vista prima, il problema se il documento esiste o no non è semplice soluzione, ma una cosa è certa, quando si parla di Olivetti non si parla di una bottega, non si parla di un sottoscala, non si parla di un piccolo artigiano, ma si parla di un'impresa di grandi dimensioni e allora abbiamo perizie, abbiamo la consulenza del Professore Garegnani, abbiamo la consulenza dell'Avvocato Guarini che sono due macigni perché il Consiglio di amministrazione del 1978 aveva 15 Consiglieri e nel 1987 poco prima che Franco De Benedetti desse le dimensioni, 23.

Dire che aveva grandi dimensioni è forse dire un eufemismo e se le dimensioni non debbono essere viste soltanto con la logistica degli spazi che si occupano in una città e già quello sarebbe indicativo perché non erano spazi vuoti, erano spazi pieni e quindi occupavano molto

territorio della città e il fatturato del 1978, parlo in lire, ovviamente, del gruppo, parlo del gruppo Olivetti, era 1555 miliardi di lire e la capogruppo aveva 718 miliardi di fatturato, sono cifre che non sono dette a caso, ma sono riportate da persone, io cito Garegnani, il Pubblico Ministero può citarmi Guarini, ma si tratta di una convergenza, non è una variabile questa, sono numeri buoni, ma il personale, perché nel 1978 c'erano 70 mila dipendenti. Allora, a fronte di questa situazione e non si può negare che questa che chiamavo prima variabile, la fotografia dell'esistente nel momento nel quale ci occupiamo di una carica formale, 1978 - 1988, la fotografia dell'esistente possiamo dire che era un'azienda con un eufemismo di grandi dimensioni che ha pensato di affrontare questo problema della gestione produttiva e aziendale nel suo complesso di questa grande dimensione, qui ripeto, cose che lei sa già, ma le dico due parole sole, in due modi, il collega Pisapia ha indugiato a lungo e con incisività e io mi approprio delle sue considerazioni, con due modalità, la prima decentrando in modo organizzativo le produzioni, creando quelle che sarebbero state poi chiamate successivamente con leggi successive e sottolineo successive, non del momento, delle unità produttive autonome. Tra l'altro successivamente il legislatore sulle unità produttive ha pensato bene di creare una figura tipica che assolvesse i compiti concernenti la sicurezza del lavoro proprio perché c'erano unità produttive autonome, il secondo profilo è quello

relativo allo scorporo in società consociate che avevano il compito di appartenere a una galassia aziendale senza uniformarsi alla centralità, svolgendo in quanto consociate attività autonome, ma come vi ho ricordato un Professore della nostra Università che abbiamo il privilegio di avere amico e di cui conosciamo l'esperienza che è il Professore Vaigman, giurista puro che non inquina il proprio... che non fa incidere il proprio sapere con un'attività professionale, solo concentrato sui libri e sui manuali, ci ha spiegato che cosa era, che cosa voleva dire in termini concreti quello che noi pronunciamo in termini generali, voleva dire che le unità produttive come le ha chiamate Pisapia, le aziende virtuali, aziende che non erano proprio aziende autonome, ma erano aziende che avevano nella loro... nella propria autonomia il carattere distintivo e si giovavano di una ramificazione che veniva da direzioni che erano, come si dice adesso, visto che si parla sempre un po' inglese in staff.

È questo il tema e cioè se d'altra parte, è un ragionamento di logica comune, se io creo delle unità produttive autonome, decentro, implicitamente, ma era nei documenti anche sottolineato, responsabilizzo, l'accentramento è sinonimo di deresponsabilizzazioni di colui che si accentra perché decide chi è l'accentratore, lo vediamo nei micro studi, macro studi, professionali e non, nelle piccole e nelle grandi aziende, lo si vede anche nei settori più diversi, la Magistratura ne è un esempio, l'autonomia è

responsabilizzazione, la gerarchia rigida è deresponsabilizzazione, per cui il senso di questa impostazione era responsabilizzare colui che si giovava di un'autonomia e con un promemoria numero 1 del 1981 che è allegato 27 della relazione Garegnani, io non sono stato diligente come altri, per cui la memoria scritta gliela farò avere nei prossimi giorni, ma quello che dico sarà poi in memoria. C'erano quattro gruppi operativi che vengono creati, che operavano come aziende autonome che tra l'altro è poi, come spesso capita, le terminologie ricorrono, perché aziende autonome da noi vuol dire qualcosa di specifico, vuol dire qualche cosa che è dentro un cono d'ombra senza esserne soffocato, è dentro un cono d'ombra perché proviene da una luce, ma non è soffocato perché ha la sua autonomia, non subisce le direttive di questo fascio di luce, ne è pallidamente interferito e così primo promemoria prima. Poi come ha citato il collega prima, quella relazione di Gribaudo del 1982, a pagina 62 della relazione di Grignani dove si dice "si è in presenza di una struttura organizzativa con divisioni decentrate, funzioni a livello corporate, a livello centrale devono essere assicurate solo quelle funzioni che non possono essere svolte più proficuamente con responsabilità decentrate presso le unità operative" questo che è il modo con cui si affronta il problema della particolare dimensione, innegabile ed acquisita di questa società e che ha un riflesso sulle soluzioni che Ella, Giudice, dovrà dare a questo tema, il tema che ci sta occupando in merito al come si è gestita la

salute nella fabbrica e si è gestito un rischio astratto che potesse incidere su questa salute e poi, secondo, sono le consociate, sono gli scorpori e vi ha parlato prima l'Avvocato Gianaria dell'Ope che viene costituita, che acquisisce la divisione delle unità periferiche, degli immobili nel 1979, tutto questo non è irrilevante, non è una esposizione sofisticata di date, sigle o numeri perché questo ha un riflesso, perché se Ella, Giudice, dovesse ritenere con noi che le consociate, ad esempio, avevano più delle aziende virtuali, autonomia e avessero più responsabilità nella propria gestione e subissero più della sede centrale le influenze dei propri staff, delle proprie ramificazioni di staff, lei comprende che tutto ciò nei confronti di lavoratori dipendenti di queste consociate che hanno avuto la disgrazia di ammalarsi, le responsabilità cambiano perché se io sono datore di lavoro e sono amministratore delegato della società A, non posso rispondere di quello che capita nella società B che sarà mia pure consociata, ma che ha una sua struttura autonoma e che ha i propri amministratori.

Ed è questo per quando riguarda le dimensioni, ma il tema devo dire, seconda variabile, che mi sta più a cuore, sta più a cuore anche perché fa parte del nostro patrimonio di operatori giuridici, è quello che le dicevo della temporalità verso la quale la Procura ha avuto scarsa attenzione nelle sue richieste. Allora, cosa vuol dire temporalità? Temporalità significa avere attenzione al periodo, perché? Non solo per quello che le ho detto, non solo per quello che le ho detto e cioè



ciò che riguarda la dimensione, la struttura interna di come si gestisce la dimensione, di come si articola la complessità che è il grande tema oggi del nostro secolo e della modernità in generale, ridurre e articolare il mondo complesso e in questo modo era stato fatto e questo non poteva avere che incidenza sulla risoluzione di problemi giuridici che ci stanno occupando, ma se noi vogliamo guardare l'argomento secondo la variabile diacronica, cinematografica, noi abbiamo il patrimonio delle nostre conoscenze giuridiche, noi non dobbiamo fare attenzione alle norme quando vivono, perché noi dobbiamo applicare quelle che vivevano all'epoca dei fatti. Io non le sto a scomodare l'articolo 25 della Costituzione perché direi cose ovvie, non le sto a scomodare l'articolo 2 del Codice Penale perché dico cose ovvie, ma certamente non si può, per quanto riguarda Franco De Benedetti, poi gli altri avranno altri problemi che a me non interessano, ma per quanto riguarda Franco De Benedetti che a tutto concedere è andato via alla fine del 1988, non si può avere attenzione, riferimento, passione per la 626 del 1994, per la riforma del 1996, per l'81 del 2008, non si può citare la sentenza Thyssen, Montefibre, noi, guardi, processi di questo genere che tanti amici che sono a questo tavolo ne abbiamo fatti e ne facciamo e abbiamo come dei rappresentanti la nostra valigetta con tutte le sentenze, quella a favore, quella che è contro, quella che tratta un tema e quella che ne tratta un altro, ma la temporalità è fondamentale, non solo a livello di quello che si conosce in quell'epoca, ma a

livello di quali norme devo applicare. Un suggerimento non seguito, è stato quello del Gup Dottoressa Marino della sentenza del 02 novembre 2015, questa sì, depositata, depositata il 16 maggio, di questo mi sono sincerato, che dice "gli atti devono essere interpretati secondo le regole di governance, materia che si è evoluta moltissimo nel tempo proprio nel periodo di riferimento" che è un monitor, ma scendiamo un po' più nel credo, questa è un monitor certamente, io non posso pensare di attribuire a datore di lavoro degli anni '60 e '70 delle modalità comportamentali che si sono costruite con la prassi negli anni '90, 2000, 2010, è un po' la categoria che poi guardi, signor Giudice, mi permetto, le categorie giuridiche soffrono di crisi e soffrono di entusiasmi, ma le categorie giuridiche sono poi poche, che sono quelle ossificate nel corso di decenni di processi, una di queste a cui sempre si fa riferimento, anche se non è scritto da nessuna parte, è l'esigibilità, io posso esigere come dicevano i tedeschi, posso esigere da un cittadino una condotta che si rifà a modelli anche normativi di un'epoca in cui questi modelli non c'erano? No, non posso e allora a me la sentenza Montefibre, la sentenza Cozzini, diciamo, chi più ne ha più ne metta, o le leggi, ma veda per le leggi c'è un argomento in più perché sulla giurisprudenza il mio contraddittore potrebbe dire sì, vabè, tu c'hai anche ragione, la scienza si evolve, però c'erano dei germi un po' come... sono sempre stati i dibattiti fruttuosi intellettualmente anche se talora aspri con il Dottore

Guarinielli in temi di questo genere quando scovava perché lui acutamente si accorgeva del problema, scovava delle gazzette dell'unità d'Italia dove già si parlava o si accennava di questo tema con un problema collegato della conoscibilità che oggi si può avere e che allora non si poteva avere, ma c'è un problema più giuridico perché qui che cosa viene contestato. Qui viene contestato un reato, qual è questo reato? È un reato colposo e che tipo di colpa è questa, è colpa specifica perché se noi sezioniamo l'articolo 43, abbiamo nell'articolo 43 la prima parte che è di colpa generica e la seconda è di colpa specifica, se fosse colpa generica il problema sarebbe più intellettuale, sofisticato, ugualmente fondato, ma invincibile e laddove si parla di colpa specifica perché nel momento nel quale la colpa specifica è il contravvenire a leggi, regolamenti, ordini o discipline, così dice l'articolo 43, questi regolamenti, ordini, discipline non possono che essere quelle dell'epoca nel quale la condotta vi è stata contestata e quindi sono quelle le norme che devono avere attenzione a Franco De Benedetti, sono quelle le disposizioni esistenti dal 1978 al 1988 con una precisazione che faccio, che scriveremo anche nella memoria che noi diciamo per una comodità di dimensione temporale 1988, ma se lei avrà la pazienza come avrà, visto che ne ha già avuta molta, penso che ne avete ancora, di guardare gli organigrammi e guarda l'organigramma del 1985 a pagina 75, Garegnani, 86, a pagina 78 Garegnani, 87 a pagina 83 Garegnani, organigramma 88 a pagina, caso vuole, 88,

Garegnani, lei troverà in maniera geometrica che questo organigramma vede Franco De Benedetti amministratore delegato, ma unicamente con le attribuzioni della direzione delle consociate, il cui direttore, quindi lui era come si dice, a riporto, con certo Morezzi che in questo processo mi sembra che sia un soggetto sconosciuto.

Allora, se noi dovessimo indulgere alle slide cosa di cui non indulgo, proiettandole l'organigramma questi quattro che le ho citato, lei vedrebbe che la schedina Franco De Benedetti ha un filo con sotto scritto direzione consociate, un filo che lo riporta al fratello e basta. Cosa voleva dire? Interpreti lei, io parlo fino al 1988, ma a me sembra prudente parlare fino al 1984 perché la Procura dovrà e probabilmente si attiverà sentendoci, dovrà dirci nel 1985, 1986, 1987 e 1988 questa carica che è già una carica di amministratore delegato di un complesso con 70 mila dipendenti e che fa mille miliardi di fatturato, già un amministratore delegato con una struttura interna cosa potesse sapere di quello che arrivava nelle unità produttive autonome, nelle consociate, ce lo dovrà dire meglio, ma a noi difensori di Franco De Benedetti deve dire ancora di più nel 1985, 1986, 1987, 1988, un amministratore delegato che nella meccanica geografica di un organigramma figura solo legato alle direzioni delle consociate e spiegarci anche, cosa che dubito che riuscirà a fare, se questo avesse un valore giuridico come mai è un soggetto anonimo, questo Morezzi che non compare in questo processo, a cui Franco De Benedetti

era riferito, nel senso che era, come si dice, a riporto e questa è la seconda variabile, la terza variabile che è una combinazione che va districata e su cui il Pubblico Ministero non ci ha fornito particolari lumi, in questa attenzione a dare un profluvio di contestazioni senza distinguere l'effettiva portata di queste contestazioni perché lei comprende Giudice che avere la contestazione di essere datore di diritto, di lavoro di diritto come amministratore delegato e vedere poi che altri soggetti sono datori di lavoro con i poteri tipici del datore di lavoro che sono i soggetti altri che appartengono alle aziende autonome, che appartengono alle consociate, che appartengono non al ceppo, ma appartengono ai rami, pone dei problemi perché i problemi sono, se è un datore di lavoro di fatto, io lo chiamo delegato, datore di lavoro di fatto è un delegato, è un soggetto che ha ricevuto una delega in quanto delegato e in quanto intervengano i requisiti della delega, svolge i lavori di fatto, i poteri di fatto del datore di lavoro. Se è datore di lavoro e quindi si chiama delegato a casa mia, se è datore di lavoro di diritto, vuol dire che queste strutture hanno... come diciamo noi, hanno una propria dignità e allora se hanno questa propria dignità, queste due figure si cumulano o si escludono? Veda signor Giudice, il problema, per quanto riguarda la parte che con l'Avvocato Gianaria mi sono assegnato, sta arrivando al nocciolo, se la categoria generale, la categoria oggettiva subisce, come le dicevo prima, queste diagonalità, queste intersezioni, queste variabili e

con una variabile è la dimensione, un'altra variabile è la temporalità, la terza variabile è il tipo di contestazione che la Procura muove che noi dobbiamo decifrare come se fosse un papiro, dobbiamo capire che cosa voleva dirci, voleva... dobbiamo capire con quale codice linguistico noi apriamo questo cassetto e dobbiamo vedere cosa c'è dentro, dobbiamo capire se le parole usate dalla Procura possono essere anche sostituite da altri e io le ho già detto che le parole usate dalla Procura per contestare ad altri che non sono gli amministratori delegati Franco De Benedetti e io mi permetto di citare il fratello, anche se non bisogna mai farlo, per rispetto ai non propri assistiti, ha un valore escludente o cumulativo e noi riteniamo che sia escludente, riteniamo che sia escludente perché se le parole debbono avere una loro decodifica, significa che il senso... che non si possono cumulare perché, o se io sono datore di lavoro e io sono datore di lavoro, c'ho degli obblighi, se anche tu che fai parte di un'azienda autonoma, chiamiamola così, virtuale, o sei di una consociata, sei datore di lavoro e allora bisogna capire in che rapporti siamo perché se sei datore di lavoro con i poteri tipici del datore di lavoro sei un delegato e se sei un delegato dobbiamo rivedere se tu come delegato esoneri da responsabilità me che sono il datore di lavoro originario, si cumulano quando tu sei uno che ha fatto qualche cosina a mia insaputa, io avrei potuto vigilarti, tu l'hai fatto, ma il Pubblico Ministero su questo ha steso un pietoso velo, allora entriamo nel

tema ed è il problema della delega, il tema che deve avere questa linea di riferimento che mi sono permesso di accennarle prima come temporalità, la seconda delle variabili che significa che è colpa specifica e se è colpa specifica è un'inosservanza di leggi, regolamenti, ordine, discipline dell'epoca, non c'entra la 626, non c'era l'81 del 2008 e ci sono due tipi di deleghe in questo caso che conducono questa difesa a chiedere a lei una valutazione finale, dico proprio verdetto in senso psicoanalitico, dire il vero e cioè che Franco De Benedetti non è responsabile. Allora, che cosa chiedeva la dottrina e la giurisprudenza prima della 626? Lasciamo perdere gli scaffali che sono stati scritti sulla 626 che a noi non ci riguardano perché è del 1994, noi andiamo via nel 1988, a tutto concedere perché secondo noi andiamo via anche già nel 1983 come responsabilità datoriale. Che cosa dice... e questo io devo dire che mi sono sforzato, ma non l'ho capito come ragionamento, che cosa dice la Procura? La Procura dice che, noi è vero, ci siamo mossi per dare delle procure, che le abbia date io o un altro non importa, ma il concetto è questo, ci siamo messe per avere dato delle procure, ma queste procure le ha prodotte 58 l'Avvocato Pisapia ad un'udienza, queste procure in realtà sono procure che servono per fare funzionare l'azienda, è come dare la procura alla segretaria per comprare le matite, ma non decide qual è la proiezione dello studio, è una questione di acquisto banale, non ha niente a che fare con la situazione della sicurezza del lavoratore, e già, io non l'ho capito perché se già

queste procure non valgono, i lavoratori devono essere considerati datori di lavoro nella contestazione.

Allora, sei il datore di lavoro perché ti assume di fatto un potere, nello stesso tempo tu Procura della Repubblica questo potere te lo sei assunto perché sei stato bene intenzionato ad assumerti, un volenteroso anche perché quelle procure che ti avrebbero legittimato come procuratore quei poteri, non valgono. Lei comprende che c'è qualcosa che stride ed è giusto che strida perché le procure valgono, le procure valgono perché... e qui riguardo ai capi di imputazione D), F), G), H), I), M), P), e Q) io mi chiedo come possa la Procura sostenere che non valgano le procure quando queste procure *ad negotia* dicono "stipulare contratti di compravendita, somministrazione e appalto di fornitura produzione lavorazioni avendo oggetto beni e servizi quali..." ecco, quali "materiali, parti, ricambi, accessori, macchine, macchinari, beni di investimento, quali impianti generali, impianti specifici, mense, pulizie, manutenzioni, conduzione impianti e sorveglianza" ma santo Dio io non ti soltanto la procura perché tu segnandoti sopra vai a comprare un oggetto, un impianto perché quello è il migliore tra tre, vai a comprare quel cellulare e non comprare l'altro, no, ti do la discrezionalità di comperare e i procuratori, a me secca sempre danno il nome di altri, però sono Mario Bucci, Giancarlo Lunati, Mario Caglieri, Giovanni Grassi, Enzo Poggi, Alberto Pichi, Francesco Valpreda, Simone Fubini, Salvatore Parlagreco, Daniele Mosca, Giuseppe Cuneo, Paolo Smirne, Giorgio Arona e questi



qua si difenderanno come vorranno, non sta a me dirlo, ma sono procuratori, sono procuratori che hanno l'incarico di comperare i macchinari e gli impianti e se gli impianti e i macchinari sono quelli che secondo taluno potrebbero avere determinato, aggravato, accelerato delle malattie, bisognerà capire se l'hanno fatto o non l'hanno fatto, ma certamente io ti ho dato la procura per farlo. Perché veda, signor Giudice, poi la procura devo dire ne ha anche per acquistare, bagatelle, eh, fazzolettini di carta, tovagliolini perché era un miliardo nel 1981, quindi voglio dire, qualcosa potevano comprare perché vede, sempre rispetto al tema della temporalità e cioè quali leggi regolamenti, ordine, disciplina dovevano essere violate, dal momento che malauguratamente appartiene anche alla mia prima fase professionale e mi sarebbe piaciuto fare l'archivista o il pubblicitario, ho tenuto... ho scoperto un faldone e in questo faldone ho scoperto la giurisprudenza di cui le farò omaggio allegata alla memoria, in modesta trasmissione di sapere...

GIUDICE - Temevo avesse trovato un altro faldone in un altro magazzino.

AVV. DIFESA MITTONE - Gliela condenso, poi gliela do così la potrà vedere. Allora, quali sono i requisiti della delega secondo quell'epoca? I requisiti della delega io cito una sentenza del 1962, Romaro che dice "deve essere una persona idonea e capace" e qui ce ne sono, guardi, delle valanghe, purché sia capace, purché sia una persona idonea, 1964 Montagna, 1969 Vendemini, 1972

Iacuzzi, 1977 Iannazzaro e quella del 1977, vede signor Giudice, la ricordo con molto piacere perché compare su quello che... quando vi erano queste avventure giudiziarie e processuali, si chiamava massimario penale Cassazione annotata, adesso si chiama solo più Cassazione penale ed è annotato da un Magistrato ora andato in pensione, Mauro Secci che ha lungamente amministrato la giustizia a Torino e prima a Chibasso. La ripartizione delle responsabilità penale sugli infortuni del lavoro e il problema delle esigibilità del controllo, eccolo lì che dicevo io, infatti non me lo sono inventato io, esigibilità del controllo e annota questa sentenza Sannizzari del 1967, ma ci sono anche i leader, ci sono anche coloro che cominciano a pensare che il diritto penale del lavoro non è un profilo laterale dei grandi temi e gliene cito due, tanto per par condicio, le cito un libro di Magistrati e un libro di un Avvocato Professore, quello dei Magistrati è Costagliola, Culotta, di Lecce che l'amico Alleva avrà sicuramente conosciuto quando erano a Milano "le norme di prevenzione per la sicurezza del lavoro" pubblicato a Milano nel 1998 e cioè a pagina 58 fa riferimento a questo tema della capacità, la Cassazione ormai richiede, perché il delegante possa andare esente da responsabilità per la mancata attuazione di uno o più misure di sicurezza, che sia stato individuato come persona tecnicamente capace, provvisto di autonomia decisionale e impegnare economicamente l'impresa. Noi i parametri glieli abbiamo dati tutti, certo che se ci viene a dire il

Pubblico Ministero che abbiamo scelto persone incapaci, io pretendo nella sua replica che ad ogni procuratore dica, per ogni procuratore chi è l'incapace, ci dica che è stato bocciato a scuola, non ha preso la laurea, è stato licenziato perché faceva delle cose che non andavano fatte, ma se non ce lo dice e se ha resistito tutti gli anni, per anni, ne cito... non mi piace citare i nomi, ce n'è qualcuno che è durato 10 anni e allora lei pensa che venga un incapace tenuto 10 anni in un'azienda di questo genere e allora è presunto capace, non ci venga a dire che era tecnicamente non in grado di capire perché in un'azienda di questo genere chi dirigeva la direzione apicale di staff non poteva che essere capace, c'è stato 10 anni, il nome lo sapete, io non lo pronuncio perché è inelegante.

Secondo che è il Professore che è un nostro amico che è Tullio Padovani, fu il primo Professore, tra i primi per lo meno, a capire la rilevanza del diritto penale del lavoro e scrisse una monografia, anche questa un po' appassita, impolverata, ma che gelosamente noi teniamo in studio "diritto penale del lavoro" 1976, quindi va proprio bene per noi e a pagina 64 ripete le stesse cose e cioè ripete che "le condizioni perché la delega possa avvenire è che i collaboratori siano anche esperti e dotati di autonomia oltre che essere capaci" e allora il primo requisito è assolto. Giudice, in questa disamina, questa prima disamina che risponde alla domanda sulla idoneità del delegato, di spesa non si parla, ma io le ripeto che c'era un miliardo di preventivo di spesa, ma qual è il secondo passo per la

delega, il secondo passo è quello che ci riguarda più da vicino, perché? Il secondo passo è quello che ci riguarda più da vicino perché nel 1992, quindi è il nostro tema, prima della 626, ci fu una causa nella quale si giunse fino alle Sezioni Unite perché vi era una organizzazione ipercomplessa che era poi niente popo di meno che un'A.S.L., allora si chiamavano U.S.L., qui a Torino c'era la 123, il Presidente della U.S.L. 123 era (inc.) di tutti gli ospedali della città e veniva contravvenzionato se in un carrello che passava in un corridoio delle Molinette non era sufficientemente caldo il cibo e ci si cominciò a pensare che forse non era tanto esigibile una roba del genere. Le Sezioni Unite, l'01 luglio 1992 ricorrente Giuliani, finalmente ci dicono una parola, non dico definitiva, ma certamente forte, ci dicono che bisogna avere attenzione alle mansioni concretamente svolte e questo si collega in termini intellettuali e ideali con quello che dicevo prima sulla contestazione perché se io ho attenzione alle mansioni concretamente svolte e non formalmente assegnate, ho una chiave di lettura estremamente efficace, tanto è vero che si dice "l'individuazione dei destinatari deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, ma nelle funzioni in concreto esercitate, con assoluta prevalenza, Sezioni Unite" guardi Zucconi, Galli, Fonseca Presidente che è stato poi Presidente della Cassazione "deve fondarsi bensì sulle funzioni in concreto esercitate, con assoluta prevalenza rispetto alla carica attribuita al soggetto e non sua funzione formale" Sezioni Unite.

Questo l'avevo in un reparto più gelosamente mantenuto e meno impolverato e qui ce ne sono tante che ripetono questo concetto già prima, un anno dopo, ma a me bastano le Sezioni Unite, ma come... che applicazione concreta ha il fatto che devi avere attenzione alla dimensione realistica della tua attività e non alla dimensione invece della carica formale e si applica soprattutto nelle grandi aziende. Quali sono le grandi aziende? Sono quelle che le devi valutare, adesso non andiamo da un professore della Bocconi per dirci cos'è grande e non è grande, ma quelle che in base al fatturato e al personale vengono reputate grandi aziende. Possiamo dire che l'Olivetti del 1978 era una grande azienda? Ce lo dicono tutti, 70 mila dipendenti possono farla qualificare grande azienda? Sì. Mille miliardi di fatturato? Beh, direi di sì, nella scalarità delle aziende è una grande azienda e allora leggo che se vale il principio della concretezza delle funzioni, se le Sezioni Unite ci hanno dato una boccata di ossigeno in un'epoca nella quale si rischiava di confondere la carica formale con i poteri di fatto, se già in termini molto generici nel 1962 Zigliani, nel 1967 Anghileri, nel 1966 Carini, gliele produco tutte, nel 1964 Clerici, nel 1963 Serafini, nel 1960 addirittura un antesignano, Faina e poi ci sono quelle della (inc.) in ogni modo si giunge a due sentenze, a due sentenze che sono due sentenze che ripetono ciò che hanno detto le Sezioni Unite, ma che sono cardine.

Lei leggerà 1998, la Procura non mi venga a dire in replica che hanno attenzione alla 626 perché se legge la

motivazione siamo antecedenti alla 626, il tempo della giustizia purtroppo non appartiene... non lo dominiamo integralmente, arriva al 1998, la Cassazione. E che cosa dice la 03 marzo 1998 numero 548 e la 26 febbraio 1998 numero 681? Dice questo. "In un'azienda di notevoli dimensioni, l'esigenza della delega è resa specifica dal suo concreto esercizio secondo la disciplina prestabilita e secondo le norme e quindi bisogna avere attenzione per evitare colpe presunte che si ponga merito alla concreta attività svolta". Queste due sentenze sono comparse in una rivista quando non c'era l'esigenza quotidiana, settimanale, quindicinale o mensile dell'aggiornamento era la rivista leader, la rivista italiana di diritto e procedura penale che compare nel corridoio di chi ha la nostra età e che adesso esce un po' quando può, ma allora era il 2000 e quindi aveva solo due anni di distanza dalle sentenze, e fu annotata da un allievo di un notissimo Professore di diritto penale, il Professore Stella che è Francesco Centonzi, intitolata "ripartizione di attribuzione con rilevanza penalistica e organizzazione aziendale, un orientamento della giurisprudenza di legittimità" e annota queste due sentenze.

Poi, sempre nei faldoni impolverati io le farò anche... le allegherò anche due relazioni dei corsi di aggiornamento che allora si tenevano a Frascati, uno del 1997 e l'altro è del 1999 "l'imputazione penale nelle organizzazioni complesse, i criteri di valutazione dei soggetti responsabili con particolare riferimento all'attività produttiva" una del Dottore

Orlando Villoni che non so chi sia, ma l'altro sì, del Dottor Beniamino Deidda che è stato Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale a Firenze. Vi è un secondo profilo della delega, questa è la delega individuale, ma c'è la delega strutturale e la delega strutturale è quello che appartiene, si collega idealmente a quello che le dicevo prima, in ordine all'articolazione organizzativa complessa della società, ma se noi abbiamo attenzione non soltanto alle aziende virtuali, non soltanto alle unità produttive, non soltanto alle consociate, ma se noi abbiamo attenzione al profilo della sicurezza del lavoro e cioè all'atlante soggettivo di coloro che controllano i rischi e quindi se esistono delle deleghe non solo individuali, ma delle deleghe strutturate all'interno di un'azienda di grandi dimensioni, questa è la seconda sfaccettatura del problema. Anche qui Guarini e Garegnani sono il nostro faro a cui facciamo continuamente riferimento, ma non posso ripetere ciò che, come dicono gli Avvocati, non posso che ripetere ciò che hanno detto quelli che sono venuti già prima di me, io lo ripeto, anche se hanno detto tutti già tutto, ma sotto questo profilo della delega strutturale, non soltanto delega individuale, la strutturazione è graniticamente compatta per farci convergere ad una risposta, la risposta è che l'azienda aveva dei suoi compartimenti che si occupavano in maniera organizzata, in maniera strutturata, in maniera originaria di problemi della sicurezza del lavoro. La direzione centrale acquisti e servizi generali, diretta per 10

anni da una persona che non cito perché imputata, aveva attraverso un memo del 10 marzo 1978 e una disposizione organizzativa dell'08 giugno del 1978 alle proprie ramificazioni, direzione servizio generali urbanistica, costruzioni ed impianti che devo dire in questa materia e con questa malattia non è che proprio sia irrilevante, la direzione servizi centrali ecologia e sicurezza che sotto di sé aveva il Sosl, aveva l'ecologia e poi potrei... questo nel 1978, poi mi sono segnato 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, nascono, muoiono, si compattano, si modificano, cambiano i soggetti, ma l'essenza è sempre la stessa, si chiamerà direzione centrale, non si chiamerà più acquisti e servizi generali, si chiamerà solo direzione generale, diventerà anche approvvigionamento, diventerà fabbricati, da Sosl diventerà Sesl, rischio di contaminare una presunta chiarezza espositiva imbarcandomi nel citare delle sigle che non saprei riprodurle e quindi le rasseggerò per iscritto, ma è il senso che conta, nei processi come nei problemi, accanto al significato c'è il senso e il senso è che la struttura aziendale non era soltanto una struttura ramificata, autonoma, di tipo produttivo, ma aveva a che fare anche e soprattutto con i temi della sicurezza del lavoro e questi soggetti che erano a capo di queste strutture che a cascata ne avevano sempre più parcellizzate per dei temi sempre più specifici erano i soggetti che avevano una sorta di delega attraverso le normative interne ad occuparsi di questi temi, ma lei mi potrebbe dire "Avvocato, sì, mi è piaciuta questa



storia dei libri impolverati, mi è piaciuta questa storia dei faldoni dimenticati, però sa, struttura è struttura, il suo cliente è amministratore delegato" fino al 1988 con attenzione fino al 1983, sì, però il tema che in questi processi, come in altri, i garanti o del rischio o della salute aziendale inteso come salute finanziaria, coloro che devono fare i controllori, il tema che capita loro sempre, comunque è quello che con un linguaggio atipico, si chiama i campanelli d'allarme, cioè i flussi... in termine elegante sono i flussi informativi, in termine più becero sono i campanelli d'allarme e cioè io in che misura, soprattutto quando c'è un'attività così ramificata, così policentrica, con un gigantismo di questo genere in che modo posso occuparmi di tutto, io mi posso occupare strutturando, come vigilo rispetto a questa struttura? Vigilo incaricando di segnalarmi i problemi, ce ne sono alcuni che riserverai tu con un miliardo di spesa per comprare una cappa aspirante, ce ne sono altri più gestionali ad alto livello come dice il Consigliere Deidda nella sua relazione, certamente se sono scelte gestionali di fondo, essendo scelte gestionali di fondo non lo fa il delegato, ma qui sono perfettamente d'accordo, ma se mi manca una cappa e io c'ho un miliardo per potere investire nel comprare le cappe, se le compra lui che c'ha un miliardo da spendere. Allora il problema è i campanelli, allora come diceva qualcuno che mi ha preceduto, o c'è la prova che negli anni 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 a tutto concedere perché per gli altri deve essere

il Procuratore a spiegarmi qual è la, anche solo formale, responsabilità, vi sono stati dei campanelli d'allarme, vi sono state delle informazioni, vi sono stati dei flussi per cui mi hanno chiesto un intervento a cui io non ho risposto, mi hanno segnalato delle situazioni preoccupanti a cui io non ho dato comunicazione adeguata se no io come faccio a saperlo, è esigibile? Diceva prima l'Avvocato Gianaria se l'amianto viene fuori dal 1987, non cito per carità quella richiesta di archiviazione che brucia finché non abbiamo il decreto, ma se io non c'ho delle conoscenze, se non si trova nel Consiglio di amministrazione della società di cui io Franco De Benedetti sono coamministratore delegato, un qualche avvisaglia negli anni forti che le ho citato prima, questi tre, quattro, cinque, in cui mi si dice di fare qualcosa che non ho fatto, in cui nasce un sospetto a cui non ho dato esecuzione, l'esigibilità non c'è ed è quello che sostiene in materia di affidamento sia nel suo saggio il Professore Mantovani, sia quello che si dice in tante, tante sentenze, ne cito una in particolare che è quella 22622 del 2008, è un infortunio sul lavoro, si discute, non so bene la proporzione dell'infortunio, però dice che... la Corte dice "ciò che conta per il datore di lavoro sono gli elementi indicatori di sicuro rischio" qui quali indicatori ci sono? L'indicatore mi viene se conosco, se conosco posso agire e non agire, ma devo conoscere, se nessuno mi dice nulla e se non compare nulla da nessuna parte fino almeno ad una certa data che siamo allo spirare del mio periodo formale,

per noi neanche più quello, ecco che allora dobbiamo essere esenti da responsabilità ed è quello che fermamente e convintamente le chiediamo. Grazie.

GIUDICE - (Fuori microfono) (inc.)

AVV. DIFESA GIANARIA - Gli ele mandiamo lunedì, gli ele facciamo avere anche ai colleghi.

GIUDICE - Va bene, allora poi me le fate avere, poi semmai... le fate avere al Tribunale prima in formato word e poi le depositate la prossima udienza o in cancelleria in modo che è anche agli atti altrimenti poi dobbiamo stamparli noi. Facciamo 10 minuti di pausa.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. Il Giudice rientra in aula e si procede come di seguito.

GIUDICE - Abbiamo parecchie discussioni, quindi vi pregherei di essere puntuali. Avvocato Alleva buongiorno.

AVV. DIFESA ALLEVA - Buongiorno Presidente. Capisco che nel caso mio sia un richiamo generale di essere puntuale...

GIUDICE - No, parlo alle persone, non a lei.

AVV. DIFESA ALLEVA - Me ne rendo conto.

GIUDICE - Aspetti un attimo perché finché non sono accomodati, cortesemente velocizziamo le operazioni di ingresso e chiusura delle porte, grazie. Oggi abbiamo parecchi interventi, quindi a meno che non vogliamo stare qua fino alle 08:00 di sera, velocizziamo e chiudiamo, grazie. Prego Avvocato.

### **AVV.DIFESA ALLEVA**

AVV. DIFESA ALLEVA - La ringrazio molto Presidente. Prendo la parola in difesa del Dottore Corrado Passera. Naturalmente con il dispiacere di doverlo fare dopo... prima, diciamo, del difensore del responsabile civile che mi dispiace molto, oggi non abbia potuto essere presente, (inc.) ben consapevole del fatto che al difensore del responsabile civile... il difensore del responsabile civile avrebbe avuto grande cura nel trattare alcune questioni di grandissima delicatezza e, diciamo, di interesse generale per questo processo, alle quali io a questo punto mi sentirò di fare cenno perché dovrò in qualche modo un po' affrontarle e che poi naturalmente penso saranno... e spero, saranno poi affrontate compiutamente dall'Avvocato Santamaria. Come si dice, mi avvantaggio di molte delle discussioni che mi hanno preceduto, lo dico senza tema di vergognarmene, insomma, mi avvantaggio e come, mi avvantaggio anche della discussione che mi ha preceduto, cioè quella dei colleghi che immediatamente mi hanno preceduto, in particolare di tutto il discorso che l'Avvocato Mittone ricordando, diciamo, dei vecchi tempi nei quali siamo stati ragazzi, ci ha, diciamo, riferito e riportato sul suo tavolo, immagino anche fisicamente in modo... diciamo, sarà in modo voluminoso. Me ne avvantaggio perché, ovviamente, difendo l'amministratore delegato della Olivetti dell'ingegnere Camillo Olivetti e Compagnia SpA tra il 1992 e il 1996, quindi l'ultimo, per così dire, amministratore delegato della società prima del Dottor Colaninno, per il quale il Pubblico Ministero ha

chiesto, e sono contento per lui, una sentenza assolutoria, a differenza invece che per il mio assistito. Mi avvantaggio, ovviamente, di tutti i discorsi approfonditi che i colleghi hanno svolto e segnatamente l'Avvocato Rubini, l'Avvocato Pisapia, sui temi loro... diciamo, che si sono assegnati e che hanno svolto in modo approfonditissimo, per la verità, signor Giudice, poi magari un po' tornerò su alcuni di questi passaggi, per quel che riguarda specificamente la posizione che assisto, però, diciamo, che mi avvantaggio e faccio mie le considerazioni che sono state fatte. Credo di non doverlo fare per non essere troppo pedante, però forse è giusto che lo faccia, almeno, non so, ai fini del verbale, ecco, cioè ricordare a me stesso e a verbale che il Dottor Corrado Passera è imputato dei reati di cui ai capi H) e P) della rubrica di questo processo, che questi riguardano, ovviamente, due persone che sono state... che sono vittime di una patologia neoplastica che si assume accertata nel processo che è il mesotelioma pleurico, però nei due capi di imputazione sono indicate tutta una serie di condotte che per definizione non possono essere ascritte al Dottor Passera in funzione del tempus perché il Dottor Passera ha assunto la sua posizione di amministratore delegato della società nel 1992, quindi tutte le condotte a cui si fa riferimento nei due capi di imputazione, che riguardano periodi pregressi rispetto all'assunzione della sua carica, posto che il Pubblico Ministero e ad essa carica che fa riferimento, diciamo, nell'ascrivere

un titolo di responsabilità al Dottor Passera, non possono essergli addebitate, potrei anche descriverle, sarei troppo pedante, mi limito ovviamente a questo riferimento complessivo. Quindi, per esempio, non si può riferire al Dottor Passera alcuna, diciamo, posizione rispetto all'uso del talco, non si può riferirgli neppure, secondo quello che è indicato nel capo di imputazione, ma poi su questo specifico punto magari torneremo, neanche il tema della tardiva rilevazione della presenza di amianto nei cunicoli che il capo di imputazione colloca nel 1991. Ma, insomma, ripeto, non voglio essere pedante, questo mi sembra intuitivo, ovviamente, lo debbo fare per ovvie ragioni, ma, insomma, mi limito a questa considerazione.

Debbo dire signor Presidente che forse è utile in questa vicenda fare un po'... ma devo dirle, io penso che il processo penale soprattutto in questa materia, cioè nella materia dei reati colposi, in questo... soprattutto i reati colposi nell'ambito aziendale, industriale, insomma, nella realtà economico industriale, al di là dell'indubbio impatto sociale che le questioni oggetto del processo possono avere, ecco, io penso sempre che il processo penale debba essere un luogo di contributi da parte dell'Accusa e da parte della difesa, di contributi intellettuali seri, rispettosi dei principi generali, naturalmente in un quadro dialettico che è quello, diciamo così dell'Accusa e della difesa, in cui il faro, per così dire, è costituito dai principi che governano il processo nella sua dimensione costituzionale, quindi

l'onere della prova in capo all'Accusa, quindi la prova che attenga al fatto e alla condotta dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio e che questo superamento di ogni ragionevole dubbio sia dimensionato sugli elementi essenziali del reato e che siano rispettati i nostri criteri di imputazione della responsabilità penale che sono i principi di civiltà secondo me raggiunti dal nostro sistema in secoli e secoli di diritto in questo continente e debbo dire più che altrove, se posso dire la mia, una forma evidentemente di... l'età avanza e io rimango affezionato, per così dire, al nostro sistema.

Perché faccio questa banale premessa di ordine generale? Perché come vedremo, in questo processo il vero tema di delicatezza, il vero tema di crisi di questo processo è proprio quello del criterio di imputazione della responsabilità penale, i criteri di imputazione della responsabilità penale per colpa, ma anzitutto i criteri di imputazione di una responsabilità, quale che sia che sono... debbono essere preceduti da un accertamento degli elementi essenziali del reato nella loro dimensione oggettiva, nella loro dimensione oggettiva, ecco perché lo voglio fare senza, ovviamente, precludere o viziare o inquinare, lo farò, cercherò di farlo perché non è facile, ovviamente, in questo processo, ecco perché mi permetterò di fare qualche osservazione sul tema del nesso di causalità, per esempio, in questo processo, ma a maggior ragione sento l'esigenza di fare questo riferimento metodologico iniziale in questa vicenda perché si sono giustamente,

se vogliamo, comprensibilmente, scomodati dei concetti, dei criteri, dei principi che sono stati definiti come scientifici e su questo punto qualche considerazione la dovremo fare, se non altro per la scuola da cui veniamo, ma, insomma, perché il tema delle leggi scientifiche non è proprio un tema di secondaria importanza e precede il processo penale, cioè è come dire che noi interveniamo nel processo penale con degli strumenti di carattere intellettuale, esso è uno strumento, sono punti di riferimento, parlo dello strumento, non del merito, cioè dell'oggetto, non voglio fare discorsi filosofici, non è il mio mestiere, non sono che un Avvocato e quindi cercherò di non andare a scomodare cose che sarebbero scomodissime nella mia bocca perché io obiettivamente tratto nel quotidiano di delitti e contravvenzioni, quindi non sono proprio un filosofo e faccio fatica ad addentrarmi in questi concetti, però mi è stato insegnato che l'unica cosa precisa del mondo del diritto è il linguaggio, l'unica cosa precisa del nostro mondo giuridico, l'unica cosa precisa è lo strumento logico, intellettuale, linguistico, noi non possiamo abusare di questo, non dovremmo abusare di questo, è un errore che io per primo spesso, penso, commettiamo, chiamiamo... perché siamo anche affetti da una certa tendenza al nominalismo, chiamiamo x perché abbiamo bisogno di chiamare x, possiamo anche ammetterlo, io lo ammetto questo difetto, diciamo, nella quotidianità della mia professione, però qui siccome noi dobbiamo rispettare i principi fondamentali e segnatamente quelli che



attengono alla definizione dei criteri di imputazione della responsabilità penale, ecco, noi credo, dobbiamo fare attenzione ai termini che usiamo perché se, per esempio, definiamo una proposizione come una proposizione che integri, ma ci torneremo, che abbia la connotazione di legge di copertura generale scientifica, noi facciamo... diamo una definizione che viva Dio almeno per ciò che è il risultato di... largo circa 2600 anni di filosofia, è più o meno ormai un concetto che siamo in grado di, diciamo, definire in termini precisi, così come se usiamo il termine probabilistico e usiamo poi associato al termine probabilistico il termine deterministico, noi facciamo delle scelte linguistiche, diciamo, che debbono però corrispondere a delle scelte concettuali precise perché usiamo dei termini che si esprimono... che esprimono dei concetti precisi, ma ci tornerò naturalmente su questo tema perché mi sembra uno dei temi fondamentali, dico la verità, di questo processo.

Era solo una premessa metodologica generale per dare a lei, Giudice, un po' anche il senso della fatica che dovrò fare, diciamo, in questo percorso, diciamo, difensivo. Anzitutto devo dirle che vorrei... adesso noi poi con il consueto ritardo che mi è proprio, depositeremo... le faremo avere una memoria nei prossimi giorni, in questa memoria ci sarà una prima parte dedicata al tema dell'esposizione per quel che riguarda la signora Perello e il tema dell'esposizione per quel che riguarda il povero signor Viniuta, sono dei temi che verranno affrontati per iscritto, ai quali, ovviamente,

mi riporto, ma rimettermi a fare... come dire, a discutere del percorso, diciamo, delle ipotetiche esposizioni dell'uno e dell'altra, mi sembra francamente un fuor d'opera e un inutile appesantimento della mia discussione, mi limiterò poi a fare qualche osservazione sull'uno e sull'altro dei temi, ma una osservazione, diciamo, di carattere generale che vale per entrambi perché posso anche iniziare da subito, come premessa di carattere fattuale, generale, credo che si abbia piena consapevolezza all'esito di questo dibattito che riguarda il signor Viniuta e la signora Perello, nel periodo di riferimento, cioè fra il 1992 e il 1996, l'oggetto materiale per così dire della condotta sarebbe costituito dall'avere... dal non avere impedito delle ipotetiche esposizioni, cioè delle esposizioni ipotizzate e soltanto ipotizzate dell'una, forse, alla mensa durante i pasti, dell'altro nei periodi in cui esercitava il ruolo di sorveglianza, cioè notturna, quindi secondo i turni che noi abbiamo visto sceverati, una settimana ogni tre, eccetera, eccetera, e nei quali periodi di turno notturno il sorvegliante doveva, poteva, forse sì, forse no, percorrere in pochi minuti, dei cunicoli nei quali forse si ipotizza che fra il 1992 e il 1996 ci fosse un tema di dispersione mai dimostrato. Questo è il dato di fatto del processo che piaccia o non piaccia, questo è il dato di fatto del processo che riguarda il periodo di riferimento del Dottor Corrado Passera, 1992 - 1996. È chiaro che potrei fermarmi qui in realtà, cioè potrei limitarmi a fare questa considerazione che avrebbe già

due corollari necessari e inevitabili, il primo è che l'oggetto stesso della condotta che si assume è una condotta omissiva rilevante, causale, rispetto all'evento perché di questo stiamo parlando, per il suo stesso oggetto, beh, direi che è una condotta, la cui dimensione è superata per definizione, per la sua stessa natura, per la stessa natura del suo oggetto è superata, per così dire, dalle considerazioni che l'Avvocato Mittone prima ha fatto in tema di delega perché è ovvio che in una dimensione nella quale si assume che forse sia stata ipotizzabile una ignota esposizione in mensa oppure che sia stata ipotizzata una rimasta ignota esposizione nei cunicoli nel passaggio una volta ogni tanto, nel periodo di turno notturno eccetera, eccetera, beh, siamo comunque in una definizione di oggetti che riportare a livello dell'amministratore delegato di una delle più... a differenza dell'Avvocato Mittone che usa degli stilemi, insomma, molto divertenti, io dico una delle più grande aziende italiane, punto, perché questo era, una delle più complesse realtà aziendali d'Italia. Laddove, rispetto a questo specifico oggetto mi pare che il sistema della distribuzione strutturale dell'azienda e il sistema di deleghe, fosse rispetto a questo specifico oggetto, mi pare francamente fosse adeguato, ecco, poi si può dire tutto il contrario di tutto, forse si può pensare che dopo che nel 1991 era stato rilevato la possibile presenza aerodispersione di amianto in funzione della manutenzione delle tubature nei cunicoli e dopo che di questo era stato dato atto

in un documento di valutazione dei rischi del 1992 e se ne faceva, come dire, una valutazione nel senso dei possibili interventi, ma si dicevano che c'erano sporadicità e così via, forse era necessario un intervento di controllo per capire se il responsabile del turno aveva o non aveva il potere o la cura di avvertire, per così dire, di questo pericolo nel momento in cui dava la disposizione operativa a questi... al povero signor Viniuta o ad altri di percorrere quei cunicoli fra il 1992 e il 1996. Una dimensione fattuale che è talmente vicina all'incredibile che francamente finisce per non esserlo, se dobbiamo rispettare e dobbiamo rispettare dei criteri di logica dell'attribuzione di una responsabilità per una condotta che si assume esigibile ed omessa perché è pur vero che se noi facciamo... se noi non attribuiamo il giusto valore al tema del trasferimento di poteri - Doveri all'interno di un'azienda complessa, ma di un ente complesso di qualsiasi dimensione complessa noi dovremmo ritenere che perfino in una struttura rigida, quale quella di un esercito, il Generale risponde anche degli errori del Sottotenente, il che normalmente non accade la struttura è... è vero che risponde degli errori del Sottotenente, ma in determinate condizioni, quando il Sottotenente abbia, in modo riconoscibile, male applicato delle disposizioni, questo è oggettivamente il tema. A questo vorrei fare un'aggiunta, perché è vero che l'Avvocato Mittone ha fatto riferimento a periodi pregressi, però io vorrei ricordare che, a

parte i volumi dei quei signori che noi abbiamo direttamente conosciuto perché abbiamo praticato la loro aula di giustizia per i primi 10 o 15 anni del nostro mestiere, ma è vero che cosa? È vero che quelle decisioni sono decisioni che valgono ancora oggi perché la struttura dell'interpretazione che la giurisprudenza ha dato sia pure evolutivamente perché si sono evolute le regole naturalmente precauzionali, ma la struttura dell'approccio intellettuale della giurisprudenza non si è modificata perché la giurisprudenza sarebbe totalmente aliena dalla realtà se considerasse un'azienda complessa come un'entità, diciamo così, unitaria, a livello semplice. È chiaro che la complessità dell'azienda ha e rimane un elemento criteriologico fondamentale. Si badi, rimane perfino dopo l'introduzione della figura del datore di lavoro come soggetto al quale competono dei poteri - Doveri non delegabili e su questo faccio solo due brevi considerazioni, ma banalissime, solo per ricordare come stanno le cose e cioè anzitutto che questa norma è entrata in vigore nel 1996, per esempio, è entrata in vigore guarda caso, sarà un caso, ma proprio in coincidenza con l'uscita del mio assistito dalla società, ma ha un'importanza zero questo, però è entrata in vigore nel 1996 e non nel 1994 perché è una modifica che è stata introdotta successivamente alla 626 del 1994, la quale 626 a sua volta è vero che è entrata in vigore alla fine del 1994, ma, per esempio, ha nella sua impostazione iniziale, poi ci sono voluti anni perché dovevano passare i decreti, i regolamenti e

quant'altro, però nella sua dimensione iniziale, per esempio, la 626 dava un anno di tempo agli imprenditori per conformarsi alle regole della medesima, quindi tutto ciò arrivava alla fine del 1995 ed eravamo già in limine per così dire. Ma poi proprio la norma, diciamo, che attribuisce al datore di lavoro formale una posizione, diciamo, di non delegabilità di determinate funzioni, quella poi è addirittura una norma successiva perché è entrata in vigore nel 1996, se non ricordo male, a fine giugno del 1996, ma questo per dire che poi alla fine l'evoluzione c'è e sicuramente c'è stata una evoluzione, però quello che per noi conta è rispetto all'oggetto materiale dei reati che ci vengono contestati, quello che conta è una visione realistica in allora, ma anche oggi, delle cose perché è su quello che dobbiamo misurarci anzitutto, con una visione realistica.

C'è anche da questo punto di vista una seconda considerazione che credo sia utile fare, perché, in realtà, sempre per quelli... però per quella necessità che noi abbiamo di sicurezza intellettuale nel processo penale, io credo, guardi, delle volte ho pensato che ci sono soltanto due luoghi in cui c'è la necessità della maggior sicurezza possibile nella valutazione intellettuale. Uno è il processo penale per i principi che per fortuna governano lo stato di diritto e i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, di ciascuno di noi, l'altro è proprio l'ambito scientifico con la differenza che se l'errore commesso in ambito giudiziario è un errore che ha degli effetti che possono... ed è il vero obiettivo,

diciamo, del sistema dell'ordinamento giuridico, dell'ordinamento costituzionale, è il tentativo di far sì che la giustizia eviti l'errore, e l'obiettivo è quello di evitare l'errore, il salvaguardare il cittadino dall'errore, il soggetto prevenuto dall'errore, è questo il vero obiettivo del nostro sistema e invece se sbaglia la scienza possono succedere dei disastri, li abbiamo visti accadere soprattutto quando la scienza è applicata, quando la scienza è applicata, se sbaglia la scienza, la medicina può commettere dei disastri, lo sappiamo, ecco il motivo per il quale e poi ci tornerò, perché di questo poi parleremo, ecco il motivo per il quale il rigore scientifico ci deve precedere e noi dobbiamo essere ancora più seri nella valutazione del rigore scientifico quando diciamo che usiamo una legge piuttosto che un'altra legge di copertura perché noi possiamo permetterci meno di tutti degli errori e questi errori non ce li possiamo permettere tanto meno su ciò che ci precede, cioè che precede il nostro giudizio, sugli strumenti intellettuali che noi dobbiamo utilizzare per il nostro giudizio perché il nostro obiettivo è quello di essere i più veri possibili, i più rigorosi possibili, prima Alberto Mittone ha detto "noi vogliamo un verdone" è il vero dicere quello del Giudice, almeno nella nostra cultura per cui il processo penale una volta aveva come obiettivo quello dell'accertamento della verità del fatto di reato, adesso magari le cose sono un po' cambiate, io vengo dalla vecchia scuola, ho fatto per

molti anni processi nel vecchio sistema, quindi questo era l'obiettivo del sistema prima che si trasformasse in un sistema molto dialettico, diciamo, ma il problema non si poneva anche allora e non si è mai modificato e per fortuna credo che ci aiuti anche la giurisprudenza da questo punto di vista, noi dobbiamo essere certi e sicuri dello strumento intellettuale che noi utilizziamo, non possiamo definire come legge scientifica ciò che ragionevolmente è discutibile che lo sia, non mi interessa dire non lo è, forse lo è, forse non lo è, mi basterebbe questo per dire io non la posso usare, io non posso definire come, fra virgolette, assunzione deterministica, come legge... questo poi lo leggeremo, usando la parola deterministica che esprime una relazione necessaria di causa ed effetto perché questo dice la parola deterministico perché determinismo è questo, una relazione necessaria di causa verso effetto, io se uso questo devo assumermi la responsabilità intellettuale di essere certo che sia così e io credo che in questo processo siano stati usati questi stilemi che però sono, dico la verità, stati usati in modo che io non condivido ed esprimerò la diversa opinione che ho rispetto ai miei cortesi... alle mie cortesi avversarie, al Giudice.

E fra l'altro dico la verità, io non ho neanche avuto, come dire, sia pure nella differenza di opinioni, sia pure in quello che vedremo sarà un approccio, diciamo, non condivisibile poi nelle valutazioni di merito o in alcune valutazioni di merito non ho trovato queste



affermazioni in bocca ai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, cioè io non ho sentito il Professore Magnani dire che quella legge probabilistico statistica deterministica come è stata chiamata, abbia una valenza di legge di copertura scientifica generale, io non ho sentito il Professore Magnani, credo che non l'avrebbe detto, ecco, ha detto per la verità delle cose completamente diverse il Professore Magnani definendo la relazione, ecco, per così dire, la proposizione. E non solo lui, signor Giudice, non solo lui, ma andrò con ordine, cercherò di andare con ordine perché la materia è complessa e io non voglio, diciamo, poi disperdermi. Intanto una prima considerazione perché a noi interessa che cosa? Interessa anche una cornice fattuale perché noi stiamo facendo un processo penale, a noi interessano i fatti, ho prima definito il fatto nella sua oggettività materiale per quel che riguarda il mio cliente, allora, cominciamo col dare una prima risposta sul fatto, alla domanda se ci sia nel processo la prova delle esposizioni, io rispondo per il periodo di competenza del mio assistito e dico la prova di queste esposizioni non esiste, non c'è, non è stata fornita, le esposizioni che prima ho menzionato sono state meramente ipotizzate, non sono state oggetto di una prova specifica diretta o indiretta che fosse, anzi ci sono degli elementi circostanziali che militano fra l'altro per ritenere che quelle esposizioni fra il 1992 e il 1996 oggettivamente o che non si siano verificate o che siano state del tutto irrilevanti, ma poi vedremo l'uno e l'altro degli aspetti, mi pare che

su questo punto non si possa oggettivamente ritenere diversamente. Ma la mia impressione, Giudice, è che in questo processo non ci sia solo un problema che riguarda fra il 1992 e il 1996, in questo processo c'è un problema di esposizione in generale perché c'è una considerazione che bisogna fare e bisogna farla in modo oggettivo, per lo meno sotto un certo profilo perché poi naturalmente sarà lei ad avere la faticosa responsabilità del compito ricostruttivo nel senso evolutivo, storico, diciamo, mantenendo la dimensione della dinamica storica, della profondità di una storia che non può essere appiattita ex post, come noi sappiamo, come se tutto fosse uguale perché ex post a noi sembra tutto uguale, è come se noi guardassimo la realtà con un perenne teleobiettivo che avvicina tutto e appiattisce tutto e ci impedisce di, diciamo, avere veramente una profondità di campo. Ma faccio una considerazione, adesso al di là dei periodi, a me sembra che il tema dell'esposizione in termini generali sia un tema irrisolto in questo processo, poi a maggior ragione per il mio periodo dove oggettivamente non c'è prova, ma è un tema generale irrisolto. Perché mi interessa dire un'affermazione di questo genere che poi tutto sommato non interessa neanche al mio assistito, ma perché l'esposizione e la prova dell'esposizione, l'esposizione è una delle variabili dell'equazione fondamentale cioè l'elemento quantitativo dell'esposizione è stato addirittura dedotto, perché si è parlato di dose, tra l'altro commettendo un grosso errore dal punto di vista tecnico perché la formula,

come vedremo, mi riferisco alla formula di Boffetta e così via, non si riferisce alla dose, ma si riferisce alla latenza e qui è stato commesso un errore clamoroso, ma il concetto stesso di dose e di esposizione su un piano quantitativo, costituiscono un valore epidemiologico che è uno dei valori dell'equazione che è oggetto fondamentale dell'accertamento della causalità di questo processo, perché la famosa legge probabilistica generale di copertura che addirittura assurgerebbe al rango di legge generale di copertura scientifica, presuppone la dimensione dell'esposizione e la dinamica dell'esposizione, due valori, cioè la esposizione come valore oggettivo in termini quantitativi e la dinamica di questa quantità nel corso del tempo perché, per esempio, se c'è una dinamica con una parabola discendente, significativa, come apparirebbe nel caso di specie, fra l'altro perché le uniche misurazioni, uniche, di cui disponiamo, darebbero questa indicazione, cioè la curva descritta sarebbe invariabilmente una parabola con una caduta quasi verticale, almeno per quel che riguarda il mio periodo, ma mi pare di poterlo dire certamente dal momento in cui le rilevazioni vengono effettuate, quindi dalla metà degli anni '80, ma questa relazione e questa prova, questo elemento matematico è uno degli elementi essenziali dell'equazione, quindi se noi dobbiamo anche ammettere o volessimo anche ammettere che quell'equazione che come vedremo, ha una valenza puramente epidemiologica, puramente sul gruppo e non

sull'individuo, ma se noi anche volessimo definire, cominciare col definire quella relazione, le famose due curve che abbiamo visto e che ormai conosciamo a memoria, che poi assolutamente condividiamo da un punto di vista tecnico, cioè è condivisibile questa valutazione di carattere epidemiologico, ma quanto meno il dato dell'esposizione che esprime uno dei valori in gioco per descrivere quelle due curve, beh, su questo dato non ci può essere dubbio e allora... ed è una delle prove essenziali di questo processo perché non si può fare questo processo senza il dato di esposizione. Lei mi dirà ma si fanno tanti processi sull'amianto e io le risponderò si fanno con le prove dell'esposizione, quanto meno sul piano epidemiologico perché io alcuni ne ho fatti, le dico la verità, di questi processi, alcuni ne ho fatti e quindi faccio, voglio fare una valutazione che forse sarà nulla, però io gliela rimetto perché è uno spunto di riflessione che è questo e noi dobbiamo riflettere sulla... visto che abbiamo il compito gravissimo di discutere di responsabilità penali che per me, ribadisco, è nella dimensione sociale il più grave dei compiti quello che abbiamo, il più grave.

Allora, nella maggior parte dei processi, le cui sentenze finali sono state citate dalla Pubblica Accusa, non dico quelle... il portato, diciamo, di quelle che potremmo produrre noi che sono tantissime, ma lei le conosce meglio di me, nelle sentenze, oserei dire, in tutte le sentenze che il signor Pubblico Ministero ha prodotto, è presente un dato che in questo processo non

è presente che è il dato epidemiologico per l'appunto che esprime l'esposizione, da dove deriva questo dato, deriva da due situazioni che ora si combinano, ora sono presenti nell'uno, ora è presente l'una, ora è presente l'altra, ma necessariamente sono presenti nelle vicende processuali che interessano. Quali sono queste situazioni o degli studi epidemiologici specifici sulla situazione dello stabilimento dell'azienda, della società, studi caso controlli, studi epidemiologici specifici oppure comunque delle valutazioni epidemiologiche accettate nella letteratura scientifica e su questo punto dico e ribadisco accettate perché non è proprio banale come abbiamo visto l'accettazione in sede scientifica tanto per parlare di generalità della legge scientifica, esigenza alla quale noi non possiamo prescindere, dalla quale non possiamo prescindere, oppure studi che attenendo al tipo di azienda, al settore industriale, esprimano un eccesso del rischio, parola che coincide con l'incidenza del rischio che noi abbiamo sentito spendere molte volte in questo processo e allora la prima considerazione che credo dobbiamo fare è che in questo processo signor Giudice non c'è nessuna prova dell'aumento dell'incidenza del rischio, noi la presumiamo, possiamo ritenere che, il Pubblico Ministero lo riteneva certamente di più quando aveva un 30 per cento di diagnosi in più, adesso il 30 per cento di diagnosi sono in meno e quindi, diciamo, forse potrebbe ritenerlo un 30 per cento in meno se usiamo dei criteri banalmente statistici, un 30 per cento di errore non è proprio banale. Ma noi la prova di

questa... dell'esposizione intesa come fatto che... fatto ritenibile che esprime un aumento... un accesso del rischio in una certa unità di tempo, noi questa non ce l'abbiamo, noi questa prova in questo processo non ce l'abbiamo, possiamo anche ritenere, come fa l'Accusa, che sia irrilevante, che non sia affatto rilevante avere la prova dell'esposizione, stiamo parlando di casi di emotelioma, ergo *post hoc*, ergo *propter hoc* cioè nel senso ci basta il mesotelioma per avere la prova dell'esposizione, se fosse così tonnellate e tonnellate e tonnellate di giurisprudenza della Suprema di Cassazione sarebbero state, come dire, un fuor d'opera, una passione intellettuale dei Giudici, non lo so, un esercizio inutile, no? Ma non è così, noi intanto per cominciare in questo processo non abbiamo una seria prova dell'aumento dell'incidenza, abbiamo degli elementi che ci fanno ritenere invece che questa prova, non solo non è raggiunta perché non è espressa, ma abbiamo degli elementi che ci fanno anche ritenere che potrebbero esserci anche delle sorprese, per questo, potrebbero esserci state delle sorprese fra centinaia e centinaia di migliaia di lavoratori che si sono susseguiti nel sistema Olivetti, delle sorprese che però sono sorprese fino ad un certo punto, noi non abbiamo neanche una dimensione di quale sarebbe il numero degli attesi perché non è stata fatta una valutazione epidemiologica sui laboratori dell'Olivetti, noi non sappiamo quale sarebbe la Corte, ai lavoratori della Olivetti, quale sarebbe l'incidenza degli attesi in generale nella Regione o della

Provincia eporediese o nel canavese per voler fare delle (inc.) più ristrette e quelli che sarebbero... quindi la prima considerazione è questa, una delle due variabili fondamentali dell'equazione è che... sulla quale non ci può essere insicurezza, deve essere certa perché per descrivere la relazione anche graficamente, quel valore deve essere conosciuto, se il valore non è conosciuto noi non possiamo descrivere l'equazione. Io avevo una malaugurata passione per la matematica, poi mi hanno detto che dovevo fare il liceo classico, giurisprudenza, (inc.) soldatino, ma mi piaceva la matematica, mi piaceva il fatto che la matematica ci servisse ad esprimere delle relazioni, a descrivere anche graficamente delle relazioni dinamiche come nel nostro caso perché le curve esprimono delle relazioni dinamiche per l'unità di tempo e noi questo valore non ce l'abbiamo, non abbiamo il valore dell'aumento dell'incidenza e non abbiamo il valore dell'esposizione, questo valore noi non ce l'abbiamo. Non siamo neanche in grado di dire e parto da qui, se questo valore che noi presumiamo sia effettivamente un valore in eccesso, perciò come la descriviamo una curva se non abbiamo i metri di paragone, i punti di riferimento, come la descriviamo questa curva, quale sarebbe la curva degli attesi e qual è la curva dell'eccesso di rischio, me lo dica il signor Pubblico Ministero, io sono disponibile a ragionare nuovamente, a fare... come dire, a proseguire nel mio ragionamento dopo avere avuto una descrizione della curva che tenga conto dei valori in gioco perché noi siamo in un

processo penale ed è di fatti che dobbiamo parlare, descrizione di fatti e questo è il primo punto. D'altronde se io non riesco a descrivere una curva con un aumento... un eccesso del rischio, quindi con un aumento dell'incidenza non riesco neanche a divertirmi sempre che di divertimento si tratti e in questo processo per la verità l'unico divertimento è per l'appunto lo scambio intellettuale che ci può essere fra noi tutti e che, insomma, è sempre un grande divertimento, almeno per me, io non sono in grado di suggerire un punto né sull'asse delle ordinate, né sull'asse delle ascisse, non sono in grado di dire qual è il punto di aumento dell'incidenza, non sono in grado di descriverlo e non sono neanche in grado di dire qual è il famoso tempo nel quale si verifica il numero, per così dire, il numero in aumento di eventi rispetto agli attesi perché non conoscono il numero degli attesi, non offrono una valutazione epidemiologica.

Non sono io, Avvocato Alleva, ultimo della pista che si inventa queste cose, ma è la Suprema Corte di Cassazione che ci ha dato questi criteri e ce li ha dati con una serietà assoluta, con la drammaticità che deriva dalla consapevolezza della difficoltà di affrontare questi problemi nell'ambito di un processo penale che ha per oggetto l'attribuzione di una responsabilità ad un soggetto per un comportamento umano che nel caso di specie sarebbe un comportamento colposo di tipo omissivo, da posizione di garanzia, in quanto non avrebbe controllato se il povero signor Viniuta andava, non andava in un cunicolo che forse



aveva una qualche dispersione dalla coibentazione dei tubi perché di questo stiamo parlando. Quindi non abbiamo questo valore e non possiamo descrivere questa curva, non possiamo farlo, la Suprema Corte di Cassazione ci ha detto, ci ha insegnato che noi su queste cose dobbiamo avere la certezza. Non sto, ovviamente, a ricordare a lei signor Giudice che li conosce meglio di me le sentenze di riferimento, perché è chiaro che se io faccio riferimento ai criteri che il Consigliere Blagliotta ha scritto in una famosa sentenza del 2010, sfondo porte aperte e, come dire, è come dire che l'acqua è bagnata, insomma, però ogni tanto mi sono domandato perché quella sezione specializzata della Suprema Corte di Cassazione, una sezione straordinaria dal punto di vista della scienza, della cognizione, quale quella della quarta sezione della Cassazione, diciamo, perché nel 2010 abbia avuto... abbia sentito la necessità di descrivere il percorso logico da seguire, abbia sentito la necessità di descrivere il percorso logico e le relazioni necessarie, quelle sì, fra i passaggi del percorso logico, caspita, questa necessità evidentemente la Cassazione l'ha sentita proprio perché si è resa consapevole della difficoltà, ci sono delle sentenze della Corte di Cassazione, talune delle quali sono state anche citate dal Pubblico Ministero, dico la verità, un po' prevedibilmente, le quali commettono dei clamorosi errori, tecnici, logici, purtroppo perché la materia è difficile, non è una materia secondaria, ecco perché la Corte ha ritenuto necessario ripercorrere i

passaggi inevitabili della decisione, quelli che devono essere seguiti in ambito motivazionale. Se la Corte di Cassazione dice che deve essere appurato dal Giudice se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, il Pubblico Ministero ha usato la parola "radicata" evidentemente si riferiva a questo stilema, sia sufficientemente radicata su solide ed obiettive basi, una legge scientifica usa queste parole, la Cassazione, in ordine all'effetto acceleratore della protazione dell'esposizione dopo l'iniziazione, questo dice la Cassazione, esprime in un unicum e prima di passare agli altri criteri, già tutto, la legge deve essere scientifica, allora ci sarà un problema epistemologico qui che precede quello giuridico, giusto? C'è un problema epistemologico, è la domanda alla quale noi dobbiamo dare la risposta, la legge che il Pubblico Ministero assume come legge generale di copertura, è una legge che possiamo definire scientifica o no? Prima domanda alla quale dobbiamo una risposta. Se sì, attenzione, occorre anche valutare che questo..." e questo mi ha colpito sempre moltissimo, perché è come se la Cassazione avesse... mantenesse una riserva intellettuale di libertà, diciamo, dei Giudici perfino di fronte alla comunità scientifica perché Blagliotta dice "deve essere sufficientemente radicata... una legge scientifica che deve essere essere sufficientemente radicata, presso la comunità scientifica su solide ed obiettive basi" come dire, al Giudice compete comunque il potere - dovere di valutare le basi solide e obiettive di una legge scientifica in

ordine all'effetto acceleratore, c'è già tutto qui, perché? Io mi sono domandato perché La Cassazione riserva al Giudice questo estremo sforzo intellettuale? Ma la Cassazione lo riserva al Giudice perché viva Dio proprio nel senso del maggior rigore possibile, perfino di fronte ad una legge che gli scienziati chiamino scientifica, ma deve essere verificato dal Giudice che quella che gli scienziati chiamano legge scientifica, ipotizziamo, sia su solide ed obiettive basi perché noi giudichiamo di fatti e di fatti umani e dobbiamo essere certi oltre ogni ragionevole dubbio dei fatti, anche nella loro dimensione oggettiva prima che nella dimensione soggettiva dei comportamenti, tanto più in una vicenda dove i comportamenti sono comportamenti omissivi da posizione di garanzia dove non c'è un atteggiamento commissivo, dove non c'è il cattivo con la scimitarra, ma c'è la fatica di distinguere, diciamo, i doveri dai poteri, le possibilità concrete di intervento, ciò che doveva essere fatto, che poteva essere fatto, che derivava dalle condizioni al contorno, ma in quella prospettiva lì al Giudice compete il potere - dovere di essere rigorosissimo sugli aspetti oggettivi. Allora, facciamola sta valutazione di questa legge scientifica, attenzione, perché è una cosa che anche lì mi ha colpito moltissimo.

La sentenza Cozzini perché così si chiama, non è un gran bel nome, però si chiama Cozzini, la sentenza Cozzini dice che non basta, la sentenza Cozzini dice "se si risponde positivamente, affermativamente, bisogna verificare se

si sia in presenza di una legge universale o solo probalistica allo stato statistico" è lo stesso Pubblico Ministero che dice che non è una legge universale quella che ha promulgato, ma ci dice è una legge statistico probabilistica e non basta ancora, come sappiamo, non basta ancora perché dice la Cozzini, lo leggo testualmente perché non voglio commettere degli errori" nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probalistica, occorrerà chiarire se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali". Ora, se stiamo parlando di effetto acceleratore nel caso concreto, quali sarebbero le acquisizioni fattuali perché dobbiamo porci queste domande e dare delle risposte e per non andare tanto lontano dagli assunti della Pubblica Accusa, anzitutto sarebbero quei dati di esposizione cui facevo riferimento prima, i dati di eccesso del rischio, l'aumento dell'incidenza e così via, anzitutto, nel periodo di tempo e, ovviamente, io poi in particolare mi riferisco al periodo di tempo che mi riguarda, ma secondo me questo è un tema comunque del processo, è un tema ineludibile di questo processo, poi dice una cosa ancora più significativa la Cassazione Cozzini perché dice "per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avute tutte durata inferiore all'arco di tempo compreso fra l'inizio dell'attività lavorativa dannosa e l'iniziazione stessa" no, è la diagnosi, no, è la morte, per fortuna, dico per fortuna e sono fra l'altro intellettualmente

molto interessato e anche speranzoso dalla situazione della signora Perello e dico la verità, accende delle speranze a tutti sul mesotelioma, la situazione della signora Perello mi auguro che sia una situazione evolutiva in senso positivo, quindi noi non versiamo soltanto in una situazione, diciamo, di decesso del povero signor Viniuta.

Ma la sentenza Cozzini è molto chiara e perché è molto chiara? Perché è questa la relazione che conta, è l'arco di tempo compreso fra l'inizio dell'attività lavorativa e l'iniziazione. Noi oggi abbiamo fatto un percorso in questo processo, in questo processo si è fatto un percorso di approfondimento di questi aspetti, poi ne parliamo anche un attimo, ma questo percorso di approfondimento, per esempio, ci è servito a scoprire che c'è un momento che non è... dal quale devo dire il Consigliere Blagliotta l'aveva visto benissimo già nel 2010, non è che c'era bisogno, però l'aveva visto benissimo chiaramente, lui ha chiamato iniziazione quella che oggi chiameremmo induzione, per la verità, ma di questo stiamo parlando, di un fatto che è riconosciuto in questo processo anche dai consulenti tecnici dell'Accusa e cioè che dal momento dell'induzione in poi, nessuna ulteriore esposizione ha alcun rilievo, cioè le esposizioni successive all'induzione non hanno rilievo, allora il post problema è, ovviamente, che abbiamo scoperto in questo processo quanto sia difficile costruire, anzi impossibile ad oggi, costruire questo sì, scientificamente un modello sulla biologia del tumore,

noi non siamo in grado di costruire un modello biologico del tumore e farne una legge universale, non siamo in grado, non siamo ancora in grado, noi speriamo di essere in grado perché questo è un discorso che riguarda tutti noi perché come abbiamo scoperto, altra cosa che sapevamo, ma, insomma, poi chi le parla lo sapeva molto bene, diciamo, per ragioni di esperienza diretta, processuale e non solo, tutti siamo a rischio in ordine all'amianto, tutti siamo a rischio e quindi questa scoperta, questa somma di scoperte e il fatto di sapere che c'è un'evoluzione nel senso della spinta verso l'identificazione di modelli biologici tali per cui si possano costruire dei modelli di prevenzione rispetto allo sviluppo di prevenzione o di diagnosi precoce della malattia che è il vero problema di questa malattia, beh, l'abbiamo scoperto tutti insieme.

Debbo dire che non mi pare, per esempio, che la Pubblica Accusa abbia messo in discussione le proposte, diciamo, scientifiche dal punto di vista biologico che sono venute dal Professore Moretto, non mi pare che questo sia stato discusso, ne è discutibile per la verità, non mi pare che sia stata opposta una eguale e contraria interpretazione dal punto di vista biologico e biochimico, mi pare che ciò che il Professore Moretto è venuto con letteratura alla mano a raccontare davanti a lei, sia ciò che oggi è in grado di dire la biologia oncologica a proposito del mesotelioma maligno della pleura. Allora noi però dobbiamo trarre delle prime conseguenze da questo discorso perché noi dobbiamo innanzitutto valutare il dato di partenza, quando è

iniziato il processo di trasformazione carcinogena, quanto dura il processo di carcinogenesi, come si sviluppa il processo di carcinogenesi, se e in che modo l'eventuale inalazione delle fibre d'amianto dopo l'avvio del processo di carcinogenesi, influisca sullo sviluppo di tale processo, come si è sviluppato quel processo nel singolo individuo. Noi possiamo dire ma siamo sicuri di potere dare le risposte a tutte queste domande, siamo sicuri di non avere l'obbligo di darle le risposte a tutte queste domande, c'è qualcuno in quest'aula che si sente, dico la verità, di dire così a cuore leggero che queste domande siano domande appese per aria, che siano domande alle quali non occorra dare una risposta, non si debba cercare quanto meno di dare delle risposte? Uno potrebbe rispondermi sì, certo, come dicevamo prima sulla base di una legge probabilistico statistica, cioè applicando uno schema tipo di tipo probabilistico per cui nel gruppo ad un aumento della incidenza corrisponde un'accelerazione del tempo alla malattia, io lo chiamo così, del tempo alla induzione nel singolo individuo, questa è la legge scientifica che è di tipo deterministico perché l'ultima parte sarebbe l'aspetto deterministico, per così dire, che è stata elaborata dalla Pubblica Accusa, non è la legge, fra virgolette, elaborata dal Professore Magnani, il quale parla, e secondo me non poteva che essere così, di elementi di intuizione e di congettura, sono elementi congetturali, non intuitivi, come dice il terzo Consenso che sono intuizioni che non sono però riportabili alla dimensione della scienza,

almeno nel senso epistemologico che noi intendiamo fino alla falsificazione della legge, forse un po' (inc.) perché ci permettiamo di rimanere ancora degli schemi, diciamo, di tipo tradizionale, non dico Galileiano, ma, insomma, popperiano, mettiamola così, potremmo anche essere più dinamici e dire che (inc.) ha dimostrato che tutto questo è fallace e che bisognerebbe andare, come dire, al succo dei problemi tenendo conto che le cosiddette condizioni al contorno nelle quali una legge scientifica viene elaborata si arcuano in funzione dell'obiettivo che quei particolari scienziati vogliono raggiungere, ma io non arrivo a questo, non arrivo a questo, che pure nel dibattito anche acceso, intellettuale che abbiamo visto in questo processo, uno potrebbe perfino riconoscere perché ci sono posizioni diametralmente opposte, inverse e allora mi viene in mente la domanda che si faceva il Consigliere Blagliotta (inc.) Cozzini "sufficientemente radicata nella comunità scientifica" ma io mi permetto di fare il percorso intellettuale che ci compete e cioè dire se quella legge sia o no una legge universale, se noi possiamo effettivamente in questo processo dire il vero e affermare quella è una legge scientifica, cioè che è scientifico, che ha valenza scientifica, non fosse altro che su un piano, io non lo so, non riesco a immaginarlo, certamente non di determinismo, ma se non altro su un piano altamente probalistico che ci consenta di risolvere ogni ragionevole dubbio che all'aumento dell'incidenza che in questo processo non è provato, corrisponda un'accelerazione del processo



biologico individuale della malattia, il che è negato anche dai consulenti del Pubblico Ministero perché non si sarebbe sognato il consulente del Pubblico Ministero a venirci dire che quella è una legge scientifica generale perché è uno scienziato e infatti non lo ha detto, come non lo hanno detto i firmatari del terzo Consenso, nonostante che su molti dei concetti espressi in quel terzo Consenso sia aperta la discussione e molti scienziati non abbiano voluto sottoscrivere quel manifesto. C'è stata una lunga discussione, se la terra fosse piatta o rotonda, anche allora forse c'erano dei Giudici, ci sono stati dei Giudici che hanno giudicato Galileo perché era portatore di una verità diversa, io non ho mai pensato che noi dobbiamo procedere per verità precostituite, quello che ci dice Blagliotta noi non dobbiamo avere delle verità precostituite, dobbiamo avere degli elementi di giudizio sicuri, quello di cui abbiamo bisogno sono degli strumenti intellettuali sicuri quando noi... mi ricordo il maestro di molti di noi che su questo punto non era rigoroso, era un po' di più che rigoroso e cioè Federico Stella, mi ricordo la battaglia sull'applicazione della legge scientifica nel processo penale come criterio ineludibile del giudizio, la nostra battaglia, quella era la nostra battaglia, è ancora la nostra battaglia se noi e anche il Pubblico Ministero, lo dico con un po' di, come dire, passione, se anche il Pubblico Ministero che veglia sull'osservanza delle leggi, che è il portatore primo della responsabilità del giudizio prima ancora di arrivare davanti al Giudice, si rendesse conto che non

si può eludere questi principi, non si può fare una battaglia processuale, usando, mi si lasci dire, strumentalmente dei concetti che non sono applicabili, che non corrispondono ai criteri, ma prima ancora epistemologici che giuridici e noi smettiamo di esercitare nobilmente la funzione che dobbiamo esercitare e perdiamo il senso del giudizio che il nostro senso del giudizio è anzitutto quello, come dicevo, tanto più in questi processi, di essere rigorosi da un punto di vista intellettuale, seri e rigorosi e anche a dispetto di quello che trarremo in termini di giudizio perché la presunzione di innocenza ha questo significato per noi, almeno per chi crede nello stato di diritto, a chi crede nei nostri principi. Allora, è o non è una legge scientifica radicata nella comunità scientifica, quella che vuole che la valenza epidemiologica di un aumento dell'incidenza, quindi di un eccesso di rischio che è determinato da una esposizione lavorativa all'amianto, si traduca deterministicamente in un effetto di accelerazione rispetto al processo biologico? Noi dobbiamo dare risposta a questa domanda in questo processo e la risposta è no, questa prova è una prova, non solo non raggiunta, ma oggi purtroppo dico io non raggiungibile, perché? Le ragioni le conosce signor Giudice, le abbiamo tutti avute sotto gli occhi. Blagliotta nella sentenza Cozzini si rappresentava questo problema, capiva, capisce in questa indicazione dei criteri l'ineludibilità di questo passaggio.

Noi qui ci troviamo in un processo dove non siamo neppure in

grado di descrivere la prima relazione, no, l'ultima relazione, la prima relazione, noi non siamo in grado di descrivere la relazione epidemiologica, noi non siamo in grado di descrivere compiutamente con una prova sul fatto, la dimensione matematica dell'eccesso di rischio e dell'aumento di incidenza che in tutti gli altri processi invece è stato possibile e non siamo tanto meno in grado, ma se anche potessimo ritenere questo, cioè potessimo ritenere raggiunta la prova su questo punto, noi non saremmo in grado oggi di descrivere il trasferimento deterministico di questa relazione che abbiamo scoperto in una legge scientifica di copertura generale che attiene all'effetto acceleratore della biologia del tumore mesotelioma maligno nell'individuo in generale e in particolare, a maggior ragione. Noi non disponiamo di questo dato e non disponiamo di questo strumento, è una intuizione, è una presunzione, una intuizione interessante, non dimostrata che lo stesso consulente del Pubblico Ministero riferisce in termini congetturali come pensiero sul quale magari occorrerà lavorare. Noi abbiamo portato davanti a lei, signor Giudice, una prova sulla biologia attuale, quindi sull'attuale situazione della scienza in ordine alla biologia del tumore, una prova seria, non contestata sull'attuale status della ricerca e della interpretazione delle condizioni di sviluppo del mesotelioma maligno in ambito biologico, prova dalla quale è risultato evidente che oggi neanche in termini biologica e forse sarebbe la prima cosa da fare, ma anzitutto in termini

biologici, oggi non siamo in grado di stabilire questa relazione causale, causale nel senso del determinismo rispetto al tempo dello sviluppo della malattia. Credo che poi e questo è conclusivo ci sia un punto sul quale tutti i consulenti sono assolutamente d'accordo, nessuno l'ha mai contestato e cioè che nel momento in cui l'induzione è raggiunta, da quel momento in poi tutte le esposizioni sono esposizioni irrilevanti. C'è un piccolo problema però, che noi non siamo in grado di dire quando l'induzione è realizzata e c'è un altro piccolo problema che è questo che dobbiamo dire per attribuire una responsabilità, almeno, e qui parlo, ovviamente, per il mio assistito, per una responsabilità in relazione alla posizione di garanzia dell'amministratore delegato nell'ultimissimo periodo fra il 1992 e il 1996 nelle condizioni di fatto che ho descritto all'inizio, cioè in relazione a quell'oggetto materiale, non in generale e questo piccolo problema è insuperabile signor Giudice, e lo è certamente in termini oggettivi, qui non è una questione di valutazione soggettiva, questo è un problema insuperabile e bisogna purtroppo rendersene conto.

Vede signor Giudice, poi mi avvio alle conclusioni perché penso che comunque il responsabile civile avrà modo, spero anche di poterlo ascoltare oralmente, ma spero che... insomma, ne conosco il valore, avrà modo di riapprofondire tutti questi profili. Però veda, ci sono un sacco di temi che mi hanno colpito in termini fattuali in questo processo che non sono soltanto il fatto, insomma, relativo all'esposizione perché vede,

se noi, per esempio, ci trovassimo di fronte a un'industria fra virgolette a rischio, cioè ci trovassimo di fronte ad un'industria che utilizza amianto come materia prima secondaria, materia... sostanza di processo, adesso si è parlato del talco, ma quello è un punto... intanto è un punto antico e poi a me pare, non mi riguarda, ma è un punto molto discutibile, ma certamente l'industria di cui parliamo non è un'industria che utilizzasse l'amianto come materia prima, primaria o secondaria o come sostanza utilizzata nei processi, di nessun tipo. Quindi il rischio è un rischio non connesso all'attività di impresa, cioè non è un rischio tipico, non è un rischio caratteristico dell'attività di impresa, è in buona sostanza legato al tema strutturale come si è detto, a dei temi strutturali manutentivi, quindi ha degli elementi molto ma molto, ma molto più circoscritti, che non, per esempio, non so, in una situazione come quella dell'eternit, tanto per fare un esempio, questo non è secondario perché se noi non ci troviamo di fronte ad un settore a rischio allora non abbiamo neanche l'aggancio che sarebbe utile per poter fare un'affermazione di carattere generale dicendo "sì, Avvocato non mi venga a rompere le scatole, stiamo parlando di cantieri navali, cioè non c'è bisogno di un'analisi epidemologica per sapere che nei cantieri navali si abusava, si usava e si abusava dell'amianto per coibentare" così come nei ferroviari e così via, ma qui no, qui non c'è questo aggancio.

Poi c'è, ovviamente, anche dell'altro che mi ha colpito,

oltre a questo perché la Pubblica Accusa ha portato delle prove che sono quelle condotte dal consulente tecnico Magnani che sono molto interessanti dal punto di vista epidemiologico, ma tutto dal punto di vista epidemiologico generalissimo, non riferito all'azienda, né alla tipologia aziendale, né a niente. Io ricordo a me stesso che la conclusione della Suprema Corte di Cassazione nella ben nota, per la verità, dal sottoscritto preconizzata e avvertita decisione sulla vicenda eternit, dice la Corte Suprema di Cassazione che... dichiarando la prescrizione del reato, che in realtà si poteva ritenere certamente comprovata l'esposizione a livello generale, ma occorre fare il percorso di accertamento a livello individuale per ciascuno, per ciascuna delle vittime che non è semplicemente *post hoc*, ergo *propter hoc* o il mesotelioma, vivo a Casale Monferrato, facevo il lavoratore della Eternit, ergo, c'è una responsabilità penale perché questo dice la Cassazione, non è così e lo stesso Consigliere Blagliotta ce lo dice, perché chi era in una posizione di garanzia in un certo momento, poteva essere esente dalla responsabilità penale perché potevano o non potevano essergli ascritte delle condotte colpose causalmente orientate e questa è stata, per esempio, la decisione del Giudice di Torino in una delle tante vicende che hanno riguardato la Eternit, una sentenza recente e questa è una cosa che io ricordo a me stesso perché qui, ecco, noi non versiamo neppure in quella situazione e se penso che l'ufficio del Pubblico Ministero al quale appartengono

le mie cortesissime avversarie che sono già state avversarie in altri processi, quindi c'è un rapporto di reciproca simpatia e stima, io penso che quando sollevai il problema del *ne bis in idem* risposero "no, c'è necessità di un accertamento causale individuale" quindi di che cosa mi viene a parlare Avvocato, non vorrà mica dirmi che basta la prova epidemiologica per costituire il fondamento della prova individuale, giusto? Quindi non c'è *ne bis in idem*, non lo dico io, lo dice la Cassazione e lo dice anche la Procura della Repubblica quando ha resistito all'eccezione che io avevo sollevato, no? Ora, deciderà la Corte Costituzionale questo tema, però mi incuriosisce sempre l'incoerenza intellettuale delle posizioni, ma non perché non sia frequente, noi per primi, Avvocati, e mi metto io in prima fila, siamo spesso troppo incoerenti per ragione di posizione e di questo devo dire mi dispiaccio molte volte perché bisognerebbe cercare di seguire una linea. Io la mia linea non l'ho mai modificata sul tema dell'amianto, penso che il tema dell'amianto sia un grandissimo tema, un macro tema che ci riguarda tutti, ma che non sia un tema penale nella stragrande maggioranza delle situazioni, dico la verità e che la risposta penale non sia adeguata, ma questa è una valutazione personale, del tutto personale meta giudiziaria. Nel caso che ci occupa, Giudice, queste sono le condizioni, però noi non siamo neanche in grado di descrivere la relazione, diciamo, che presumiamo servirci su un piano probalistico per fondare una legge che non siamo in grado di definire scientifica, non

abbiamo neppure il presupposto per fondare questa legge, neppure il presupposto, non siamo in grado di valutare un eccesso di rischio, non abbiamo una valutazione dell'esposizione, non siamo in grado di descrivere quella curva, figuriamoci se siamo in grado poi di deterministicamente trasportare tutto questo in ambito individuale.

Poi c'è un ultimo dato che un po' mi diverte perché c'è una slide del Professore Magnani, la numero 41 che io adesso non so più dove è messo che c'avevo qua, ma l'Avvocato Surbone come sempre, perfettamente al pezzo, diligente, aveva già preparato lì, la slide numero 41 che mi suggerisce un'altra amenità di questa vicenda processuale e cioè quella che il Pubblico Ministero ha definito l'adozione dei 15 anni, no perché io ce l'abbia con qualcuno più o meno di 15 anni, ma l'adozione di un criterio, come dire, che poteva essere A, B o C uguale, se adottavo i 10 o è 20 non mi cambiava niente, è una opzione, come mi ricorda giustamente sempre la precisissima Avvocato Surbone, è l'opzione 15 come se fosse l'opzione più prudentiale, poi vado a vedere, qui c'è una slide del Professore Magnani, la numero 41 nella quale è interessante perché si riportano dei dati che vengono da una ricerca che non ci riguarda naturalmente, una di quelle ricerche che qui non sono state fatte per l'appunto, ma una ricerca, diciamo, su, mi pare, 1690 casi di cui "1105 soddisfacevano" dice il consulente "gli stretti criteri istologici e di valutazione dell'esposizione adottati" quindi da 1690 di partenza si erano già ridotti sul



piano della diagnosi a 1105 e quindi quei 1105 sono stati inclusi, è un'analisi fatta dalla (inc.) 1992, immagino che lei l'abbia ben presente e lei si dice "di tali casi di mesotelioma il 99 per cento presentava una latenza superiore a 15 anni, il 96 per cento aveva una latenza superiore a 20. La probabilità di osservare un caso nel primo decennio dall'esposizione era zero" quindi si riduceva il termine, dall'inizio alla fine "la mediana del periodo di latenza era di almeno 32, dall'inizio dell'esposizione, il range era 13 e 70" questo dice il consulente tecnico del Pubblico Ministero e allora io debbo dire sono rimasto interessato da questa cosa perché intanto questa è una delle tante analisi che sono state fatte, è uno studio, non è, diciamo, un elemento di significatività maggiore da un punto di vista scientifico, ma è uno studio come un altro, qui come abbiamo rilevato studi non ce ne sono, non ce ne né sul settore, né sull'azienda, ma io se vedo questo, mi domando se abbia un senso l'adozione che per quanto mi riguarda significherebbe un 3 per cento di probabilità che riferito al povero signor Viniuta e alla signora Perello significherebbe 0,0 x, o 0,x in termini probalistici perché il 96 per cento è superiore a 20, quindi il periodo 15 - 20 che nel mio caso significa 15 - 19, perché 1992 - 1996, varrebbe il 3 per cento di probabilità, il 3 per cento di casa, allora io mi domando se questa opzione o questa adozione sulla base di questa adozione che peraltro noi troviamo riportata in uno studio, non nella legge scientifica, è solo uno studio, uno studio, solo uno

studio, se questa opzione o adozione sia legittima nel processo penale perché si fondi una dichiarazione di responsabilità penale e con questo signor Giudice, io rimetto la sorte del Dottor Corrado Passera nelle sue mani, chiedendole di assolverlo secondo diritto. Grazie.

GIUDICE - Grazie.

AVV. DIFESA ALLEVA - La memoria, glielo prometto, nei prossimi giorni gliela deposito.

GIUDICE - Va bene. Prego.

### **AVV.DIFESA ANDREIS**

AVV. DIFESA ANDREIS - Grazie Presidente. Intervendiamo adesso in difesa e per l'imputato Luigi Gandi che è stato responsabile della direzione servizi generali dal febbraio del 1981 al febbraio, così dice il capo di imputazione, febbraio 1983 e in quanto membro della Commissione permanente per l'ecologia. Io anticipo un paio di cenni che poi, insomma, su cui si soffermerà poi l'Avvocato Fiumara, ma da quanto ci risulta dagli atti l'ingegnere Gandi avrebbe ricoperto la carica solo fino a dicembre del 1982 e comunque non ha mai fatto parte della Commissione ecologia. Ciò posto devo dire, è ovvio che intervenire adesso è un po' in qualche modo particolare, molto difficile cercare di non riproporre o ripercorrere argomenti che altre difese hanno ripercorso, tenuto conto che secondo i capi di imputazione sono riferiti e l'ingegnere Gandi, cioè riferito questo periodo, ma l'ingegnere Gandi sarebbe

responsabile del decesso di sette persone offese in tutto, tra cui due, la signora Bretto e il signor Ganzin perché sempre secondo il capo di imputazione, sarebbero stati esposti al talco, gli altri invece perché esposti ad amianto strutturale, quindi copriamo le due aree, le due problematiche sono già state affrontate, quindi io cercherò di ripercorrere da un punto di vista generale questi argomenti perché, appunto, anzi anch'io mi avvantaggio un po' delle difese precedenti o comunque le richiamo sicuramente, devo dire in particolare la ricostruzione inerenti la vicenda talco che è stata fatta dalla difesa del Dottor Marini e dalla difesa dell'ingegnere Carlo De Benedetti, mi trova assolutamente allineata ed è una ricostruzione che condivido. C'è qualche osservazione che voglio aggiungere anche con riguardo un po' all'atteggiamento della Procura che forse in requisitoria, ma non lo so, pur seguendo la sua ipotesi che di nuovo pare a questa difesa né logica né supportata, né fondata, ha cercato in qualche modo di scalfire qualche argomento e qualche documento che invece, appunto, consente di arrivare a una ricostruzione ben diversa.

Come già noto, evidentemente il talco era uso in azienda e nel 1970, l'ha già detto l'Avvocato Gianaria questa mattina, abbiamo evidenza di documenti che non attestano pericolosità riferita al talco, abbiamo il documento del Professore Vigliani e del Professore Zurlo dell'istituto di medicina del lavoro e abbiamo anche il documento dell'Inail, è ovvio che lei li

conosce già Presidente, vado un po' veloce, però devo dire questa la situazione nel 1970, negli anni 1970 - 1974, l'ingegnere Gandi era già in azienda, nel 1974 interviene l'Inail e rileva, appunto, un talco, già stato ricostruito come, perfettamente puro. Quello che mi ha colpito della requisitoria è che i Pubblici Ministeri, un po' velatamente, devo dire, però sollevano dei dubbi sul parere dell'Inail con riguardo in particolare alle competenze dei tecnici che erano intervenuti quindi Ripanucci e Casciani e soprattutto con la metodica. Loro hanno attestato, hanno riportato sul loro parere, sulla loro relazione che era volta alla definizione del premio assicurativo, che, appunto, il talco era estremamente puro e così sono arrivati a questa conclusione grazie all'esame ottico a contrasto di fase che hanno posto in essere. Appunto, i Pubblici Ministeri sollevano un velato dubbio, dicono "erano competenti" oppure questa metodica poteva consentire loro oltre che, appunto, attestare, verificare il materiale per la silicosi, questa metodica avrebbe consentito loro di individuare delle fibre di talco... di amianto, se ci fossero state?" A parte che ci risponde il Professore Cottica che è un esperto e dice "sì, l'esame ottico a contrasto di fase avrebbe consentito" abbiamo un consulente che ce lo dice "avrebbe consentito a questi due tecnici di individuare delle fibre di amianto se ci fossero state, ma poi è lo stesso esame che pone in essere il Professore Ocella, quindi se abbiamo un dubbio di questo tipo quando si tratta di parlare della relazione dell'Inail che dice

che il talco era estremamente puro, allora dovremmo mettere altrettanto in dubbio la relazione del Professore Occella che dice "a contrasto di fase" come sappiamo "ho analizzato due campioni di talco e hanno la tremolite" perciò non capisco questa conclusione, voglio dire, in dubbio uno, in dubbio l'altro, certo uno, certo l'altro, nei limiti del possibile.

Quindi primo punto, diciamo, abbiamo questi documenti e questa attestazione di purezza di tranquillità e di non preoccupazione verso una pericolosità che non è ravvisata e non è evidenziata o rilevata dai tecnici che intervengono, dopodiché come noto, la produzione... grazie alla produzione dell'Avvocato Pisapia veniamo a conoscere e scopriamo dei documenti che attestano che nel 1978 tra i fornitori della Olivetti c'è la Talco Grafite Val Chisone che è un'azienda... io sono andato anche a guardarmelo, perché ammetto, deto dire, ho meno esperienza di altri, già attiva dal 900, è una delle principali sul mercato in quel senso, comunque notissima e, appunto, fornitrice di un talco di un'unica qualità che ha tre caratteristiche essenziali, o meglio, sono tre elementi caratterizzanti, la provenienza perché è del pinerolese, bianco, sappiamo bene, e la composizione è privo di fibra asbestiformi, questo è il talco della Talco Grafite che è tra i fornitori. Dagli stessi libro codice, almeno dal 1980, gennaio, per arrivare poi a settembre del 1981 è indicata più volte tra i fornitori la Materiali srl che è la rappresentante della Talco Grafite perciò è l'azienda che vende il talco della Talco Grafite che ha

quei tre elementi caratterizzanti. Di questi elementi caratterizzanti abbiamo conferma anche da documenti già agli atti perché è noto il famoso colloquio tra il Dottor Fornero e il signor Bergea del febbraio del 1981, dove il Bergea della Talco Grafite, ovviamente, riporta come aveva già avuto modo in diverse occasioni di dire, quindi un po' è una continuità rispetto a prima, evidentemente, comprendiamo questo, le caratteristiche del talco, quei tre elementi essenziali e dice a Fornero "come è noto, di rivolgersi alla Materiali per l'acquisto di quel prodotto in quantità più basso di 50 quintali" Fornero sente la Materiali e ha conferma di tutto questo e questo è documentato. Dopodiché abbiamo la teste Boero, vedrà tutto in memoria, adesso cerco veramente di limitarmi, ma non per altro, è difficile trovare il giusto equilibrio tra le argomentazioni che si vogliono e si devono proporre e nello stesso tempo rendersi conto che non è la prima volta che vengono poste all'attenzione del Presidente. Comunque sia, certamente noi abbiamo voluto ricostruire, stiamo ricostruendo questa vicenda perché siamo nel 1981, cioè l'ingegnere Gandi è imputato per il periodo che va dal 04 febbraio del 1981, noi qui siamo nel pieno periodo talco perché, come sappiamo, la vicenda è di febbraio del 1981 per questa parte, quindi, diciamo, dimostrati o accertati i rapporti commerciali per quel periodo, poi è noto che probabilmente, anzi sicuramente ci sono migliaia di altri documenti che potrebbero anche completare il quadro che assolutamente completo non è, comunque per

quel periodo noi sappiamo che ci sono dei rapporti commerciali tra Talco Grafite Val Chisone e Materiali e Olivetti, fornitori le prime e cliente la seconda. Dobbiamo chiederci, è già stato fatto, ce lo chiediamo anche noi, se quel talco con quelle tre caratteristiche, quei tre elementi caratterizzanti erano anche in uso in azienda perché un conto è acquistarlo e un conto è utilizzarlo evidentemente, a parte, appunto, i documenti del 1970, insomma, abbiamo rilevato la presenza di talco, ci aiuta in questo senso nello spiegarci dei documenti che sono agli atti e in particolare la scheda pericolosità materiale la Dottoressa Mariotti che interviene e spiega il senso, il significato di quelle schede e anche la composizione e in particolare per quello che ci interessa dice "questa scheda di pericolosità Materiali dove è riportato il talco della Talco Grafite con quei tre elementi caratterizzanti, è una scheda attinente a un materiale già in uso, noi facevamo le schede sui materiali che erano già in uso in Olivetti" e in particolare specifica "se io vedo il punto usi e utenti che è sulla scheda, significa che era già in uso" dopodiché la consulente dell'Inail, Gullo ci aiuta, come ha detto anche stamattina l'Avvocato Gianaria, a capire che il magazzino di Scarmagno era quello che riforniva... era un po' come una piattaforma, me lo sono immaginato così, riforniva tutti gli stabilimenti. Del resto non c'è prova contraria a che quel talco non fosse utilizzato in azienda, semmai stiamo raccogliendo, appunto, documenti e testimonianze che ci aiutano a

comprendere il contrario, più che altro non c'è alcuna prova, alcun elemento che riferisca di un altro talco e in particolar modo di un talco contaminato se non la relazione di Occella, cioè io devo dire molto banalmente, la prima problematica e siamo a posto, è stata proprio verso la mole di documenti, quindi ripercorrendo tutto e ricostruendo tutto, insomma, io mi sono ricordata che il primo a dire che non aveva trovato nessun altro documento che potesse riferirsi a un altro talco, meglio a un talco contaminato, è stato il Dottor Silvestri stesso, il quale a domanda dell'Avvocato Fiore ha risposto "sì, io ho avuto evidenza, notizia di un talco contaminato solo per via di quella relazione" basta, non c'è nient'altro nel fascicolo. Lo conferma anche il Professore Cottica. Ora, non siamo stati solo noi evidentemente a cercare di affrontare i documenti che erano a disposizione, ma confermano questa situazione altre due persone consulenti che hanno studiato il fascicolo.

Percorro velocemente la questione talco perché, appunto, conosciamo molto bene la richiesta della Dottoressa Ravera, la risposta del Professore Occella, non torno sulla metodica, ho già detto (inc.) interessava, però l'ingegnere Messineo nota e dice "beh, la risposta del Professore Occella è stata molto veloce, questa è solo una relazione" una reazione che, appunto, si è attestata su una verifica qualitativa, non è un rapporto di prova, i rapporti di trova sono diversi in effetti, fanno la fotografia dell'analisi e consentono di avere altri dati, comunque sia, diciamo che il



Professore Occella riceve dalla Dottoressa Ravera due campioni di talco, li analizza ed evidenzia, diciamo, sia la Ravera naturalmente gli anticipa "se ho delle notizie esatte provengono dalla Valle di Lanzo" Occella analizza i due campioni di talco ed evidenzia... mette in evidenza due elementi caratterizzanti che sono di nuovo il colore e la composizione però stavolta il colore è verdognolo e la posizione è talco con tremolite, quindi alla fine chiudendo il quadro ci sono tre elementi oggettivi o meglio tre elementi caratterizzanti, anche oggettivi che distinguono il talco che era in uso in Olivetti da quello che è stato sottoposto ad analisi al Politecnico, la provenienza perché il primo era sicuramente pinerolese, il secondo molto probabilmente delle Valli di Lanzo, vogliamo dire che abbiamo due elementi e mezzo caratterizzanti però il colore, l'elemento cromatico peraltro è quello più evidente anche a chi non è un tecnico e infatti tutti lo ricordano, il colore, il primo quello della Talco Grafite è bianco, il secondo è verde e il terzo è la composizione, quello della Talco Grafite è esenti da fibre asbestiformi, il terzo invece è la tremolite.

Mi richiamo, per chi poi, appunto, sia la nostra memoria che a quanto già è stato detto dalle altre difese per quanto riguarda l'utilizzo del talco, quindi a un certo punto individuato il talco, affermato l'utilizzo, tra l'altro anche la Dottoressa Gullo, mi aveva colpito questo durante... scusi, torno sull'argomento di un attimo fa, la Dottoressa Gullo stessa aveva dichiarato di non ritenere che il talco utilizzato fosse quello

della Talco Grafite, quindi sono differenze che non vedo solo io. Comunque sia mi richiamo alla memoria e vado un pochino più veloce per quanto riguarda le modalità di uso del talco, abbiamo avuto il testo Lagna che ci ha confermato come questo materiale accessorio rispetto alla preparazione dei prodotti, fosse utilizzato in limiti oggettivi, proprio per gli scopi per cui era utilizzato, per cui lui stesso ci viene a dire "erano pochissime persone, due a un unico banco in un comprensorio intero" il che giustifica quanto abbiamo documentato dopo sempre grazie alle produzioni dell'Avvocato Pisapia e cioè quella famosa registrazione di una fattura del 14 aprile del 1981 che riporta il prezzo di 50 chili di talco, la Procura in questo senso dice "è assolutamente impensabile che si utilizzassero delle quantità così basse in azienda, è del tutto improbabile" invece potrebbe essere, anzi è, perché questo materiale accessorio era acquistato evidentemente più volte perché abbiamo più volte le indicazioni della Materiali nel libro codici, ma comunque poteva ben essere acquistato per quantità basse per essere utilizzato nei limiti necessari e negli spazi necessari così come ci ha riportato il progettista Lagna. Si arriva al 1986, ne ha parlato stamattina l'Avvocato Gianaria e qui confermo, tenuto che noi abbiamo sempre cercato di considerare in questa ricostruzione il punto fondamentale, cioè quale era il compito del servizio ecologia, noi stiamo parlando dei colloqui che anche nel 1986 sono stati tra il signor Fornero e il signor Bergea e poi tra il signor Fornero

e il signor Conini della Manifatture, ma tutto questo perché? Perché in realtà il servizio ecologia aveva il compito, questo è emerso, è noto, di monitorare e controllare i materiali che venivano utilizzati in azienda ed era un compito che veniva svolto periodicamente, perciò come già è stato detto stamattina e per cui abbiamo riportato in memoria, per cui siamo allineati assolutamente ad una ricostruzione che crediamo più che credibile, nel 1986 avviene un aggiornamento e cioè viene comunicato al signor Fornero dal signor Bergea che il talco è sempre quello della Talco Grafite, ha sempre quei tre elementi caratterizzanti per le solite quantità è fornito non più dalla Materiali, ma dalla Punto Elle perché come poi è stato anche confermato dal teste Leprotti e dalla visura camerale che è stata prodotta all'istruttoria, in dibattimento, l'attività commerciale della Materiali viene ceduta alla Punto Elle nel 1985, se non ricordo male, perciò è dimostrato un cambio di ragione sociale, quello è l'aggiornamento che è stato fatto, tant'è vero che è riportato sulla scheda già citata prima, stamattina, non di nascita del materiale, ma di modifica, c'è una bella correzione a mano sopra il termine nascita che è significativo evidentemente dell'espletamento del compito del servizio ecologia che aggiorna, quindi non trova francamente fondamento e non trova riscontro neanche per questa difesa la diversa ricostruzione che ha portato avanti l'Accusa che tutti conosciamo, per cui ci sarebbe stato un talco contaminato in azienda di cui l'azienda avrebbe avuto

notizia nel 1981 in termini anche abbastanza chiari e allarmanti e per cui non ci sarebbe stata nessuna sostituzione e non ci sarebbe stata un'attivazione da parte dell'azienda per sostituire immediatamente un materiale pericoloso che si è continuato a utilizzare fino al 1986 perché solo lì abbiamo a un certo punto notizia di un altro colloquio che l'Accusa vuole leggere come fa, in realtà è assolutamente diversa a parere di questa difesa la vicenda, il talco di cui si è avuto notizia un'unica volta, un'unica volta si è parlato di un talco contaminato, analizzato, chissà per quali motivi, la Dottoressa Ravera poteva benissimo anche fare analizzare materiali per valutarne la possibile utilizzazione o meno in azienda, Occella le dice "no, questo è un talco con tremolite e loro non lo usano più" è evidente perché non c'è nessun'altra notizia di presenza o di parvenza di presenza di un talco diverso da quello della Talco Grafite che invece è dimostrato era era in uso e continuava a essere usato in azienda. Cioè dai testimoni che sono intervenuti a supporto di queste che sono riferimenti documentali che abbiamo, che hanno riportato tutti, non a caso, prima dicevo, l'elemento cromatico è il più evidente a chiunque, la rappresentazione esteriore di un prodotto, tralascio i discorsi su studi, appunto, sui colori dei prodotti per attirare di più l'attenzione negli acquirenti oggi, ma è veramente un elemento importante, infatti tutti se lo ricordano e tutti vengono a dirci che, o era utilizzato direttamente un talco bianco, tipo borotalco, una polvere bianca oppure che i

materiali, gli elementi in gomma che entravano in azienda già talcati dalla Manifattura Vallorco che era un cliente della Materiali, perciò anch'essa utilizzava il talco della Talco Grafite, comunque quei materiali erano impolverati di bianco e sul talco non so se sono l'ultima a parlarne, però forse ho il privilegio di dire, a parte le repliche...

Amianto strutturale. Anche qui vado veloce, ho un paio di osservazioni perché le persone offese che sono nei capi di imputazione iscritti all'ingegnere Gandi, sarebbero stati esposti alla mensa e poi ai capannoni sud e al capannone centrale di Scarmagno. Devo dire, qui ho seguito un percorso che è partito dalla relazione e dalle trascrizioni... dalla consulenza del Professore Cottica che anche secondo me è stato estremamente chiaro nel rendere e nello spiegare quello che poi è il dettato normativo espresso dal decreto ministeriale del 1994, del 06 settembre 1994, cioè la differenza tra pericolo e rischio, quindi Cottica per me è stato molto interessante, perché mi ha consentito di rendermi conto ancora di più, se ce ne fosse stato bisogno del quadro che si sta definendo in questo processo. Ogni materiale che contiene amianto è potenzialmente una fonte di pericolo perché contiene amianto, ma da qui a diventare un rischio, evidentemente c'è una grossa differenza, innanzitutto perché deve essere sollecitato quel materiale e quindi deve essere manomesso, deve essere urtato, deve subire dei traumi per potere consentire e per potere semmai cagionare la dispersione di fibre, poi tra questa condizione, questo fattore e ancora

l'esposizione specifica, vera, accaduta che qui non è provata e su questo non torno perché ha appena finito di parlare l'Avvocato Alleva, ci mancherebbe, però ci vogliono ancora tante altre considerazioni e tante altre conoscenze, elementi che non sono mai pervenuti e che non sono mai stati riscontrati. Quello che mi interessa dire è che non vi è, ma questo l'abbiamo già detto, è chiaro, alcuna dimostrazione, alcun elemento che ci consenta di dire con certezza, quanto meno, per il nostro periodo, se dal 1981 al 1983, quei materiali che contenevano amianto e quindi quelle strutture avessero effettivamente causato o determinato un rischio concreto effettivo per le persone che le frequentavano, quindi noi non abbiamo questa prova, è chiaro, è già stato detto, mi richiamo, però abbiamo delle evidenze che ci consentono invece di escludere che potessero essere avvenute delle situazioni di questo tipo che non sappiamo sono successe, ma abbiamo delle evidenze che lo escludono, in particolare due a me hanno un po' colpito, una è già stata richiamata, ma è per esperienza professionale che mi hanno colpito, perché quella che è già stata richiamata è quella del teste De Marco che spiega e dice che a San Bernardo c'era la camera bianca per la preparazione dell'hard disk, a me interessa perché essendo coinvolta spesse volte in questioni che riguardano i reati alimentari e le aziende alimentari, devo dire che la camera bianca è una zona che io conosco molto bene perché ancora adesso, ovviamente, c'è la camera bianca ed è una zona particolarmente diffusa nelle aziende alimentari,

quindi le mostro questo perché a me ha aiutato a capire veramente perché la camera bianca nelle aziende alimentari è la zona asettica, protettissima dove vengono effettuate le operazioni più delicate sull'alimento, quindi le operazioni di manipolazione, faccio un esempio concreto, in un'azienda che produce carne o salumi, l'affettatura è effettuata in camera bianca perché è una manipolazione, è una operazione a diretto contatto con l'alimento che deve preservare l'alimento, ovviamente, e che deve rendere il prodotto... deve... non può in alcun modo intaccare l'alimento, questo è un esempio, mio di esperienza diretta che però ho potuto e mi ha consentito di riscontrare in quello che aveva detto De Marco, una immagine che mi è ben chiara, cioè delle zone asettiche che devono essere estremamente protette, ma non solo loro per via di pressioni, poi adesso camere bianche che vedo oggi forse sono anche un po' diverse da quelle che potevano essere 30 anni, la tecnologia cambia e il senso, cioè la protezione del prodotto all'interno, in sé e con l'assoluta assenza di contaminazioni dall'esterno, perciò è concreto il riferimento a degli ambienti esterni alla camera bianca che dovessero essere estremamente puliti perché se no diventano fonti di contaminazione e in quella camera bianca non ci può essere nessuna contaminazione.

Lo stesso vale per la mensa, la mensa Ico viene detto dai testi, non ricordano una mensa polverosa, anzi molti la riportano come non polverosa, ma poi c'è stata una osservazione dell'ingegnere Messineo interessante, per

quanto possa sembrare molto semplice, dice "del resto la mensa non avrebbe potuto essere diversamente, era una mensa, per forza doveva essere tenuta pulita" è vero, ma è vero anche perché già all'epoca, poi sono 30 anni fa, già all'epoca erano in vigore delle leggi che obbligavano gli operatori ad avere una specifica e particolare cura degli ambienti dove gli alimenti venivano preparati e somministrati altrimenti erano puniti penalmente, la detenzione, la preparazione di alimenti in condizioni di conservazione non buone, quindi in ambienti non igienicamente sicuri, era una violazione punita penalmente e allo stesso modo sempre in quegli anni erano già in vigore le norme che obbligavano le autorità sanitarie e gli organi competenti a intervenire in quei luoghi e accertare che fossero igienicamente... che fossero garantiti sotto il profilo igienico sanitario di sicurezza, che quindi fossero perfetti. Questa è una osservazione che aggiungo nel contesto generale che si è già delineato per poi arrivare a un'epoca successiva che è quella del 1986 che già conosciamo, censimento, quindi rilievi ambientali e poi tutti i monitoraggi che sono stati fatti con i dati sulla concentrazione di dispersione delle fibre confortanti per tutti. Noi facciamo riferimento a questo periodo, ne ha parlato l'ingegnere Messineo, infatti io faccio riferimento alla tabella riassuntiva che lui ha riportato nella sua relazione dove evidenzia nel 1987 - 1988 i livelli di concentrazione di fibre che sono sempre molto inferiori a quelli indicati nei vari livelli o tecnici o



normativi successivi. Ma a me interessa soprattutto, perché è vero che questi censimenti, questi rilievi sono stati fatti nel 1986, però da un punto di vista tecnico, direi, sia l'ingegnere Messineo che il Dottor Di Scalzi, il nostro consulente, nelle sue conclusioni, ma anche, mi sembra, il Professore Cottica, parlano tutti di stato... di buono stato di manutenzione dei materiali, quindi quei livelli di concentrazione delle fibre che sono stati riscontrati negli anni assolutamente più che confortanti sempre inferiori ai livelli tecnici e normativi poi indicati, erano e attestavano una situazione di buon mantenimento degli ambienti e come scrive nella sua relazione l'ingegnere Messineo che è stato consulente anche nostro, oltre che del responsabile civile, alle conclusioni che porta per ciascuna persona offesa, rilevando che il passaggio di ciascuna persona offesa era stato antecedente ai censimenti del 1986 e alle rilevazioni ambientali successive, lui dice "il fatto che al 1987 avessimo un'attestazione, una rilevazione di buono stato di manutenzione, fa pensare come quel buono stato fosse così anche antecedentemente, cioè fino a quel punto i materiali si erano conservati in buono stato di manutenzione per recare dei rilievi di questo tipo e quindi è evidente che una situazione ambientale di questo tipo è ben riferibile anche al periodo dell'ingegnere Gandi che come noi sappiamo è il biennio 1981 - 1983. Quindi già alla luce di tutti questi rilievi generali, secondo questa difesa, non sono ravvisabili, profili di responsabilità in capo

all'ingegnere Gandi, ciò vale anche approfondendo, velocemente, figura per figura, nel senso, mi sembra giusto anche ricordare che alcune persone offese riferite all'ingegnere Gandi, tralasciando... il signor Bergandi, per esempio, alcune persone offese come il signor Bergandi, sono state soggetto di esposizione pregressa rispetto al loro ingresso in Olivetti, Bergandi è stato fabbro per 19 anni e secondo i consulenti delle difese, un'attività come quella non poteva che determinare un'esposizione certa all'amianto per via dei materiali e del lavoro che i fabbri maniscalchi svolgevano a quell'epoca e l'ingegnere... il Dottore Silvestri è stato un po' restio a riscontrare questo dato quando poi lo fa in realtà in udienza dove in effetti dice "sì, non posso dire, ma in effetti erano attività dove c'era la possibilità del contatto con l'amianto". Sempre con riguardo al Dottor Silvestri, nel ricapitolare il periodo e la carriera lavorativa del signor Bergandi, lui cita come... sia in relazione che in trascrizione, come certa la esposizione del signor Bergandi che non ho ricordato, ma era capannone sud San Bernardo, solo nel periodo in cui lui era stato impiegato in Olivetti in OCN, quindi fondamentalmente fino, se non ricordo male, al 1980 - 1981 perché poi lui dal 1981 al 1983, periodo del signor Gandi, è stato impiegato in Ope, è un lavoratore dell'Ope, però Silvestri conclude solo nel periodo dell'OCN l'esposizione certa di Bergandi. Mi rinvio alle conclusioni di Messineo che poi ho fatto nostre persona per persona, la signora Bretto era esposta al

talco, è stata, sarebbe stata al talco, naturalmente io mi richiamo a quello che abbiamo detto con riferimento al talco, perciò non mi dilungo, però anche ella ha avuto una esposizione pregressa negli anni precedenti il suo impiego, il suo lavoro in Olivetti presso la ditta Sada dove si occupava di operazioni e di manutenzioni delle tubature per il trasporto del vapore.

In realtà questa esposizione pregressa della signora Bretto non è stata veramente considerata dai consulenti dell'Accusa e Silvestri non l'ha considerata o addirittura in relazione, non ricordo, ha detto "ignota" però è strano, c'è una persona offesa, in questo momento, mi sembra o il signor Ganiomego o il... forse il signor Ganiomego, per cui invece in Olivetti sarebbe certa l'esposizione alle tubature, alle coibentature, cioè non ho capito bene, se la signora Bretto è stata esposta a tubazioni, a tubature, coibentature prima dell'ingresso in Olivetti, quella è una esposizione ignota, invece poi in una situazione del tutto analoga in cui si parla di condutture e coibentazioni, poi invece lì l'esposizione è certa. Ciò posto, il signor Costanzo era presso il capannone audit dal 1980 - 1983, negli anni '50 è stato probabilmente esposto a esposizione certa, ma di questo non si è tenuto conto, il signor Enrico Ganzin è stato esposto a talco e mensa, su questo mi richiamo, certamente anche qui ai sensi... insomma, durante le indagini è emerso come avesse abitato per quasi 30 anni in una casa dove c'era una canna fumaria con cemento e amianto che poi

ha cambiato lui, ma di questo non si è più detto granché e Ganiomego invece, il signor Ganiomego sarebbe stato esposto all'intonaco del capannone sud, ma anche qui come noto, io poi ho tutto in memoria evidentemente, perciò sono andata un po' più veloce, come noto il Dottor Silvetri che ammette e dice "non c'è la prova di alcun monitoraggio, non sappiamo quale fosse la situazione all'epoca e se ci fosse stata effettivamente una dispersione di fibre". Il signor Mariscotti è stato esposto alla mensa e negli stabilimenti uffici del comprensorio di via Jervis, però qui per il signor Mariscotti specificamente l'ingegnere... il Dottor Silvestri chiarisce che lui non ha elementi che attestino la possibile esposizione ambientale di questo signore Mariscotti dal 1980 al 2000, questo già basterebbe, poi c'è anche la mensa, ma la mensa mi richiamo a quello che abbiamo già detto. In ultimo il signor Rabbione perché era elettricista, ma è uno di quelli per cui è stato individuato come causa del decesso, il carcinoma. Ho concluso e passo la parola volentieri all'Avvocato Fiumara che forse sarà più breve...

GIUDICE - Ci sono note depositate? Perché se ci sono note ne diamo atto, se non ci sono note scritte allora diamo atto.

AVV. DIFESA DE ANDREIS - Sì, abbiamo la memoria, depositiamo la memoria, oggi, adesso, gliela do subito.

GIUDICE - Allora, diamo atto.

**AVV.DIFESA FIUMARA**

AVV. DIFESA FIUMARA - Sì, depositiamo una memoria che poi inoltreremo anche via mail.

GIUDICE - Poi all'esito di quando ha parlato lei, diamo atto che depositate la memoria.

AVV. DIFESA FIUMARA - Sì, anche perché Presidente, io limiterò le mie considerazioni esclusivamente alla posizione di garanzia che viene...

GIUDICE - Diciamo, riservano il deposito di memoria.

AVV. DIFESA FIUMARA - ...Attribuito a Gandi. Appunto, veniva detto da capo di imputazione, coinvolto perché da febbraio 1981 a febbraio 1983 avrebbe svolto il ruolo di dirigente preposto alla dirigenza servizi generali, così, appunto, da capo di imputazione. Due precisazioni. La prima riguarda l'arco temporale oggetto di analisi perché se è vero che, appunto, da febbraio 1981 lui ha iniziato a ricoprire questo ruolo, in realtà a noi risulta dal promemoria numero 21 del 1982, l'abbiamo prodotto, è una delle nostre produzioni alla numero 4, in realtà risulta che già a dicembre del 1982 l'ingegnere Gandi non ricoprì più questo ruolo perché era stato affidato all'ingegnere Simone Fubini che poi effettivamente dal 1983 diventerà direttore generale. Quindi, per carità, non influisce direttamente sulle posizioni che ci vengono contestate, però riduce ancora di più l'arco temporale, effettivamente dobbiamo prendere in considerazione che si tratta di sette casi di decesso contestati in un arco temporale non più lungo di un anno e 10 mesi. La seconda precisazione che bisogna effettuare al capo di

imputazione riguarda, appunto, la sua partecipazione, il suo coinvolgimento nella Commissione permanente per l'ecologia e l'ambiente di lavoro, in realtà non c'è alcun documento che questa difesa ha potuto individuare, si fa riferimento a tutti i verbali dal 1974, 31 ottobre 1974 a quando è stata costituita la Commissione, sino a tutti i periodi oggetto di contestazione per Gandi, non risulta assolutamente alcun suo coinvolgimento, l'ingegnere Messineo a specifica domanda, l'ha anche confermato in dibattimento, dicendo "da tutti i verbali che ho consultato lui non ne ha mai fatto parte". Noi ci siamo permessi di fare ancora un passaggio ulteriore, abbiamo visto che non risultano esiti e relazioni della Commissione permanente a lui comunicati, quindi non solo non ne avrebbe fatto parte, ma non ci risulta neppure che gli siano mai pervenuti gli esiti, i lavori della Commissione.

Questo aspetto non vuole essere fine a sé stesso, in realtà diversamente rispetto a tutti gli altri dirigenti che lo hanno preceduto nel ruolo di direttore servizi generali e anche altri dirigenti che poi sono arrivati successivamente lui è l'unico che non avrebbe fatto parte di questa Commissione ai fini di un giudizio delle competenze che questo soggetto avrebbe dovuto avere non può non ritenersi rilevante tutto ciò. E questo perché? Perché arriviamo poi alla sua posizione di garanzia così come contestata al capo D) di imputazione e ribadita in requisitoria dal Pubblico Ministero, non gli vengono... non viene dato alcun

coinvolgimento per deleghe di funzioni, comunque, ripeto, da capo di imputazione, questo coinvolgimento non c'è, quindi ci limitiamo alla sua posizione di diritto, quindi in qualità di dirigente, responsabilità che arriva dalla legge che però arriva nei limiti delle sue attribuzioni e competenze, il dirigente non risponde di tutto quello che succede, risponde nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, questo aspetto per noi è particolarmente rilevante, precisazioni che già arrivavano dalla normativa in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro degli anni... del 1955 e 1956, normative di quegli anni. La giurisprudenza spesso ha fatto difficoltà a riempire di contenuto, a dare sostanza alla qualifica di dirigente perché come vedremo poi anche più avanti in altre considerazioni che faremo, in realtà è una qualifica che desta delle perplessità interpretative, può andare da quello che è un direttore generale sino, come ci diceva l'Avvocato Fracchia, allo pseudo dirigente, c'è un mondo intero di attribuzioni e funzioni dietro la qualifica di dirigente, dietro la mera qualifica giuslavoristica di dirigente. Quindi dobbiamo fare una valutazione, come ci dice la giurisprudenza, una valutazione caso per caso, non basta la mera qualificazione giuridica, ci dice la Cassazione, ma bisogna effettivamente valutare l'attività concretamente svolta. Nel valutare l'attività concretamente svolta dobbiamo quindi valutare l'attività, quello che veniva svolto dalla direzione acquisti e servizi generali. Olivetti, il gruppo

Olivetti era molto articolato, la consulenza del Dottore Garegnani dà atto di tutto questo, dà atto di questa direzione alla quale riportavano numerose altre direzioni tra cui, appunto, Sosl e servizio ecologia che sono quelle che a noi interessano, in realtà mi piace ricordare che ve ne erano molte altre, tra questi vi era proprio la direzione acquisti che Gandi ha continuato a gestire direttamente in tutto questo arco temporale, in realtà lui inizia la gestione diretta e funzionale di tutti gli acquisti da metà anni '70 e lo mantiene fino al 1981, fino al 1983, pardon, 1982 e poi 1983 va in pensione. 1981 - 1982 gli viene estesa la qualifica di dirigente e si dice proprio dall'atto con il quale gli veniva data questa funzione, gli viene affidata questa direzione non meglio specificata.

In questo dibattito, tutto ciò che emerge è soltanto che le direzioni sottostanti a lui riportavano ed è anche l'unico appiglio che poi il Pubblico Ministero in requisitoria ha utilizzato e su quello ci soffermeremo un attimo, comunque dicevamo la direzione acquisti e servizi generali aveva però una caratteristica fondamentale che è emersa da quanto ci ha riferito l'Avvocato Vaigman, ascoltato come consulente, il Dottor Garegnani e soprattutto cosa importante, non è stata smentita neppure dall'Avvocato Guarini ed è... questo elemento elementare è già emerso, cioè che si trattasse di una struttura di staff che aveva principalmente i compiti di consulenza, assistenza, supporto e coordinamento sulle materie di interesse tra cui, appunto, sicurezza sul lavoro ed ecologia alle



divisioni operative, quindi consulenza alle divisioni operative. Ripeto, questa definizione, gli incarichi, le attribuzioni di questa direzione sono stati, come dire, ritenuti... sono stati considerati alla stregua, alla stessa stregua da tutti i consulenti intervenuti, ciò nonostante il Pubblico Ministero invece in requisitoria, per attribuire anche una forma di responsabilità ai dirigenti dice "erano strutture di line" ma è un dato che onestamente non ha trovato nessun riscontro in dibattimento. Detto ciò, quindi da una parte c'erano le strutture di staff, dall'altra quelle di line. Cosa sono le strutture di line? Erano quelle più operative, quelle che potevano effettivamente assumere ed attuare le decisioni concrete sulle materie della sicurezza sul lavoro e dell'ecologia, quindi c'è una dicotomia importante tra strutture di mera consulenza e quelle operative che non si può del tutto trascurare e non si può, ripeto, come ha fatto il Pubblico Ministero, dire "no, erano organismi centrali che si occupavano trasversalmente di tutte ed erano di line" ma questo, ripeto, non ritrova alcun sostegno probatorio in quello che è emerso in questo dibattimento. Si potrebbe però dire l'hanno detto effettivamente solo i consulenti, in realtà no, emerge non solo da quello che hanno detto i consulenti, ma emerge dalla documentazione aziendale acquisita, a me piace... voglio citare soltanto un documento anche perché questo Giudice, questo Presidente conosce bene tutta la documentazione, però c'è un documento che a mio modo di vedere è significativo per questa tematica

e poi anche perché è del 1981, quindi il periodo è a noi maggiormente riferibile, il promemoria è, appunto, numero 1 del 1981, 04 febbraio del 1981, la richiesta responsabilità inizia il 16 febbraio, quindi pochi giorni dopo.

All'interno di questo promemoria risulta chiaramente che la direzione acquisti e servizi generali facesse parte del corporate staff e da questa struttura era completamente divisa dagli altri servizi che facevano parte dei cosiddetti gruppi operativi così definiti nel promemoria e poi traslati anche nell'organigramma. Orbene, se qualche significato hanno le parole e i termini che utilizziamo, dire che la direzione acquisti e servizi generali fosse un organo appartenente a corporate staff ed era diviso dai gruppi operativi beh, vuol dire che qualche significato, qualche riflesso poi nell'operatività di queste direzioni effettivamente vi era e non si può, ripeto, definirli invece attività di line, ma conferma di ciò arriva oltre che dalla documentazione aziendale, anche dalle numerose testimonianze, adesso non starò qui a ripeterle tutti i testimoni che sono intervenuti sul tema, nella memoria sono riportati in maniera più puntuale e precisa e con i richiami alle trascrizioni, però ci sono alcuni aspetti, alcuni passaggi importanti. Intanto tutti i testimoni hanno... intervenuti, hanno confermato questa duplice struttura, attività di consulenza centrali e poi quelle maggiormente operative, ma soprattutto sono emersi dei dati importanti che poi a livello fattuale sono importanti per comprendere se vi può essere una

posizione di garanzia o meno a carico dell'ingegnere Gandi, a carico dei dirigenti centrali e cioè questi dirigenti non avevano neanche il potere di intervenire sui singoli stabilimenti se non a richiesta e su autorizzazione del direttore di stabilimento.

Adesso questo è un aspetto anche qui che questa difesa ritiene non del tutto trascurabile, non potere intervenire, non potere accedere all'interno di uno stabilimento dove viene svolta l'attività lavorativa, vuol dire intanto non avere aderenza con la realtà dei fatti, ma soprattutto non potere avere... non avere un potere attivo, non potere effettivamente agire e questo per come è formulato il capo di imputazione, quindi articolo 40589 una sua rilevanza ce l'ha. Ancora le testimonianze dicono "gli enti centrali non avevano poteri autonomi di intervento e soprattutto non avevano poteri di verifica dopo che fosse stato dato un consiglio" cioè se il singolo stabilimento decideva di adottare un Consiglio che veniva fornito dagli organi centrali, era a discrezione, appunto, del singolo stabilimento, gli organi centrali non potevano più poi verificarne l'attuazione, non avevano un potere di controllo e anche questo come... ai fini di un giudizio di un potere, di un reale potere impeditivo, è un altro aspetto che... questo ai fini della valutazione dell'articolo 40 secondo comma, non può del tutto trascurarsi. Ancora, ripeto, senza citare tutti i testi e dilungarmi, quali altri aspetti sono emersi? Sono emersi degli altri aspetti abbastanza chiari e cioè che anche le strutture decentrate rispondevano, sì,

funzionalmente agli organi centrali, ma gerarchicamente ai direttori di stabilimento e questo effettivamente conferma quello che i consulenti ci hanno detto e cioè che nei primi anni '80 si è avviata una procedura di decentramento di funzione e responsabilità riguardante la responsabilità sul lavoro. Ci sono dei documenti aziendali, in particolare richiamo la norma di procedura di gruppo numero 4 del 1981 dalla quale emerge comunque un coinvolgimento diretto dei direttori di stabilimento e dei direttori di comparto e anche quest'altro profilo di responsabilità non lo si può del tutto trascurare, ripeto, anche perché conferma quello che i testimoni ci hanno detto in dibattimento, quindi è un quadro che effettivamente ha un suo ordine, ha una sua chiarezza. In ultimo, tutti questi giudizi che noi abbiamo... questa struttura, ai fini delle conclusioni alle quali adesso arriveremo e quindi sui poteri effettivi degli organi centrali andrebbe valutata con maggiore rigore in considerazione delle consociate perché noi abbiamo cinque casi su sette di quelli da cui ci dobbiamo oggi... da cui oggi l'ingegnere Gandi si deve difendere, riguardavano dipendenti di consociate che l'Avvocato Vaigman, ma ripeto, anche il Dottor Garegnani ha descritto bene, si trattava di società autonome che avevano una propria organizzazione aziendale, un proprio organigramma e proprie direzioni. Le testimonianze cosa ci dicono su questo profilo, perché su questo c'è una testimonianza secondo me importante che è quella del teste Cerbone, ci dice "le consociate dovevano pagarci le consulenze che noi

effettuavamo e avevano comunque la libertà di rivolgersi ad enti esterni, a strutture esterne, a servizi esterni" anche questo è un altro aspetto che io ritengo particolarmente pregnante.

Fatto questo quadro che, appunto, questo Presidente ha già ascoltato più volte, è stato ben descritto da tutte le difese dei dirigenti degli organi centrali e ben riproposto dall'Avvocato Malerba che poi difendeva una posizione analoga alla nostra, arriviamo a quelle che sono le conclusioni. Tutta questa struttura ha dei riflessi sulle attribuzioni e competenze, come dicevamo, dell'ingegnere Gandi, quali sono le prime? Le prime... i primi riflessi che emergono, il fatto che Gandi non avesse effettivamente alcun potere impeditivo, non avesse alcun diretto potere impeditivo dell'evento che è quello che è richiesto non solo dal secondo comma dell'articolo 40, ma soprattutto che la giurisprudenza ha individuato quale requisito essenziale per individuare una posizione di garanzia, la teoria mista sulla funzione di garanzia che è quella da ultimo recepita dalla Cassazione o comunque, diciamo, quella maggiormente condivisa, tra i vari requisiti per individuare il soggetto garante, indica proprio la sussistenza di poteri impeditivi delle lesioni del bene che deve essere tutelato, quindi deve esistere un vero potere attivo di impedire l'evento, accompagnata, appunto, da poteri che devono essere quindi decisionali, gestionali, non parliamo adesso dei poteri di spesa, però comunque ci deve essere la possibilità ad intervenire sul bene giuridico che devo

tutelare, ma se io non mi posso attivare o posso attivarmi solo nei limiti che adesso vedremo, questa difesa ritiene che non ci possa essere una reale posizione di garanzia, tutt'al più ci potrà essere un altro tipo di coinvolgimento, altre forme di corresponsabilità, ma che allora dovevano essere valutate in maniera completamente diversa da parte dell'Accusa quando ha formulato questi specifici capi di imputazione.

Dicevamo, il Pubblico Ministero per superare questo ostacolo, perché dà atto che effettivamente il dirigente che fosse a capo della direzione acquisti servizi generali, poteva avere solo il potere... aveva il potere soltanto di indicare, lo dice proprio il Pubblico Ministero in requisitoria, peraltro diversamente da quanto risulta poi dal capo di imputazione e infatti quando indica le condotte alternative lecite del dirigente, dice "poteva indicare l'adozione di nuovi sistemi di aspirazione, mascherine, per queste attività pericolose". A sostegno di questo cita un noto passaggio della sentenza Montefibre dove effettivamente in maniera ermetica che non si condivide, non condivide questa difesa, si dice che il potere impeditivo potrebbe essere integrato anche dalla sussistenza di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare l'evento. Su questa sentenza si sono pronunciati anche altri Avvocati, io ritengo di non avere molto altro da aggiungere, se non questo e cioè il richiamo a un passaggio di una sentenza, seppure nota, seppure una sentenza della Cassazione che ha

espresso un principio in una materia che affrontava una tematica analoga, in realtà non si può però ritenere sufficiente per situazioni fattualmente differenti, ripeto quello che dicevo prima, all'interno della categoria dei dirigenti ci può stare il direttore di stabilimento, come era il dirigente, quale era... come erano i dirigenti, la qualifica dirigenziale affrontata in quelle sentenze, ci può essere il dirigente come era Gandi, che aveva compiti esclusivamente consulenziali, quindi richiamare un principio senza poi dare un supporto concreto e fattuale di quella che era la realtà operativa, ritiene questa difesa che non sia sufficiente e quindi questo è il primo profilo, sono i primi riflessi dell'assenza di poteri attribuzione, quindi la carenza di un reale potere impeditivo.

In realtà riteniamo che quanto prima detto riverberi degli effetti anche sull'elemento soggettivo, in particolare sulla prevedibilità ed esigibilità di una condotta alternativa lecita quale quella individuata dal Pubblico Ministero. Mi spiego meglio. La giurisprudenza ha chiarito pacificamente che al fine di integrare il principio di colpevolezza non è sufficiente un automatico addebito di responsabilità basato sulla mera posizione di garanzia e fino qua è evidente, ma si impone la verifica in concreto di tutti gli elementi sulla base dei quali valutare la violazione della regola cautelare e soprattutto trovare gli elementi concreti sulla base dei quali prevedere ex ante quella specifica condotta che si ritiene essere stata omessa, quindi noi cosa dobbiamo fare a distanza di 30 anni, ci

dobbiamo porre nella stessa situazione in cui operava l'ingegnere Gandi e immaginare se dal suo punto di vista poteva essere prevedibile adottare la condotta alternativa lecita che il Pubblico Ministero, appunto, ha ribadito essere indicare l'esigenza di nuovi sistemi di aspirazione mascherine. Allora, per quanto riguarda... adesso io farò un esempio che riguarda... a me pare lampante per l'amianto strutturale quelle che sono le contestazioni di amianto strutturale, ma vale in eguale misura anche per il talco, posto che come già detto dalla collega, a nostro modo di vedere non c'era nessun tipo di esposizione in quegli anni, 1981 - 1982, non c'è la prova di alcuna esposizione, ma anche a volere seguire il ragionamento fatto dai Pubblici Ministeri, in assenza di alcun dato, di alcun censimento, di alcuna valutazione effettuata dal Sosl e dal servizio ecologia, in quegli anni, sulla presenza di fibre di amianto che potevano causare un rischio ai lavoratori, noi ci muoviamo in una situazione nella quale il servizio ecologia e il Sosl ci dicevano "va tutto bene".

Poiché, ripeto, l'ingegnere Gandi quanto... in qualità di soggetto posto alla direzione servizi generali poteva soltanto recepire questi dati, al più valutarli e al più segnalare eventuali incongruenze e qualora ce ne fosse stato bisogno, in assenza di alcun dato come poteva prevedere l'adozione di nuovi sistemi di aspirazione ulteriori rispetto a quelli che erano già presenti perché tra l'altro, qua ci si dimentica e fortunatamente l'ingegnere Messineo in questo



dibattimento ne ha dato atto, che gli stabilimenti erano già dotati di sistemi di aspirazione e peraltro mi sembra sia prodotta proprio in allegato alla consulenza dell'ingegnere Messineo, vengono riportati tutti i contratti di manutenzione, pulizia di quei sistemi, quindi erano presenti, quindi Gandhi avrebbe dovuto prevederne degli ulteriori per delle attività pericolose che però nessuno all'epoca li aveva e poteva mai riferirli perché si era ben lontani dal 1985 - 1986 quando poi in maniera virtuosa l'azienda comunque ha effettuato degli accertamenti, si era ben lontani da qualunque dato normativo come sono state le circolari della regione Lombardia e del Ministero della Salute, quindi anche volendo, non avrebbe potuto prevedere un'attività di questo tipo e quindi la condotta omissiva che gli viene attribuita non era assolutamente esigibile. Spero di essere stato abbastanza lineare nella mia discussione e di non essermi dilungato ulteriormente oltre misura. Per tutti questi motivi quindi riteniamo assolutamente non si possa configurare in capo all'ingegnere Gandhi una posizione di garanzia e comunque assolutamente non vi è la sussistenza comunque... non c'è integrazione di alcun elemento soggettivo. Per i motivi espressi dalla collega e per quelli che io le ho esposto chiediamo quindi l'assoluzione dell'ingegnere Gandhi da tutti i capi di imputazione che allo stesso vengono ascritti perché il fatto non sussiste o comunque per la... secondo quello che questo Giudice riterrà più...

GIUDICE - (Fuori microfono) (inc.).

AVV. DIFESA FIUMARA - Grazie, va bene così, e depositiamo la memoria.

GIUDICE - Grazie. Dunque, rimane... debbono discutere ancora... chi deve ancora discutere? Solo lei Avvocato Fiore.

AVV. DIFESA - Il responsabile civile ha depositato la memoria.

GIUDICE - Solo scritta o la relaziona brevemente? Non ci credo Avvocato che non ci intrattiene un po', continuava a borbottare sulla questione dell'epidemiologia quando sentivamo Magnani... va bene, comunque, al di là degli scherzi, pensa di depositare...

AVV. DIFESA - No, depositiamo anche perché... poi speriamo che l'Avvocato Santamaria potrà esserci...

GIUDICE - Allora, facciamo quindi... depositate ora?

AVV. DIFESA - Come vuole, sì, certo, abbiamo anche poi un'altra memoria che invece è dedicata alle parti civili.

GIUDICE - Ne avete due di memoria?

AVV. DIFESA - Sì, sono due.

GIUDICE - Ce le avete su chiavetta o anche su cartaceo?

AVV. DIFESA - Ce le abbiamo anche su chiavetta.

GIUDICE - Le copio dopo e prendiamo tutto dopo perché tanto adesso sospendiamo, quindi prendo il cartaceo, prendo le chiavette dopo in modo che... allora verbalizziamo tutto dopo in modo che poi diamo atto. Adesso sospendiamo perché poi c'è l'Avvocato Fiore che parla per?

AVV. DIFESA FIORE - Un'ora e mezza fra tutti e due.

GIUDICE - Allora ci prendiamo fino alle 02:30.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. Il Giudice rientra in aula e si procede come di seguito.

GIUDICE - Avvocato Fiore.

AVV. DIFESA FIORE - Vorrei solo dare atto, Presidente, per il verbale che è presente l'imputato Silvio Preve.

GIUDICE - Buongiorno.

AVV. DIFESA - (Fuori microfono) (inc.) per dare atto a verbale che sostituisco Mittone e Gianaria.

GIUDICE - (Fuori microfono) (inc.).

### AVV.DIFESA FIORE

AVV. DIFESA FIORE - Grazie Presidente. Parlare per ultimo è sempre molto rischioso, la vedo sorridente perché sa che finito il mio intervento è finita questa tormentata. Parlare per ultimo è un po' come andare in una Santa Barbara o in un'armeria dopo che tutti i commilitoni si sono già serviti, uno entra, non trova quasi nulla, qualche mortaretto, qualche fucile ad avancarica e quindi io mi troverò ad avere delle argomentazioni che sono o l'equivalente di un mortaretto, cioè dire peggio cose dette con maggiore efficienza ed efficacia da altri, oppure un fucile ad avancarica con un colpo solo, quindi bisogna colpire con attenzione il bersaglio. Devo dire che in primo luogo mi dispiace veramente molto di non poter concludere questo processo nell'interesse della Dottoressa Ravera che è uscita da

questo processo e probabilmente penso non vi rientrerà più per le sue condizioni di salute e mi dispiace sicuramente per la mia assistita e mi dispiace per quello che avrei voluto dire su un argomento in particolare che è l'argomento del talco, come lei immaginerà signor Presidente, un argomento che io avevo studiato, ho studiato approfonditamente, qualcuno ha anche detto che ho ripassato, le assicuro, non so neanche chi, non ricordo neanche chi l'abbia detto, sappia che io l'ho studiato, non l'ho ripassato, ci tenevo a togliermi questo piccolo sassolino prima di iniziare la discussione. Allora, tolto l'argomento della Dottoressa Ravera, tolto l'argomento del talco che è stato trattato, devo dire, magistralmente dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare il collega Achiluzzi, il collega Pisapia, questa mattina i colleghi Gianaria e Andreis, mi restano le due posizioni residue, cioè la posizione dell'ingegnere Luigi Pistelli e la posizione del Maggiore Silvio Preve. Comincerò con quella che riguarda l'ingegnere Luigi Pistelli. All'ingegnere Pistelli è addebitato il capo F) del decreto che dispone il giudizio e in particolar modo il mesotelioma pleurico che colpì con esito ahimè infausto il signor Emilio Ganiomego e che in relazione al quale l'ingegnere Pistelli deve rispondere per la carica che ricoprì di amministratore delegato di Ope SpA dal 14 gennaio 1983 al 12 settembre 1984, in particolare si tratta di una esposizione passiva ambientale che concerne l'esposizione all'inalazione delle fibre di amianto disperse

dall'intonaco di rivestimento del soffitto del capannone sud di San Bernardo. Questa esposizione, secondo il capo di imputazione si sarebbe protratta dal 1958 al 1989, allorquando egli era dipendente della Olivetti in un primo tempo fino al 1981 e poi dal 1981 al 1989, quale dipendente Ope. Di questo lungo, lunghissimo periodo, l'ingegnere Pistelli deve rispondere per 20 mesi, dunque gennaio 1983, settembre 1984 e in particolar modo di questi 31 anni di asserita esposizione complessiva che avrebbero riguardato il signor Ganiomego, vengono addebitati all'ingegnere Pistelli 20 mesi che sono intervenuti a seguito di precedenti 25 anni di ininterrotta esposizione. L'essenza dell'addebito mosso all'imputato viene ricondotta ai seguenti profili omissivi, il primo, l'aver omesso il rilievo dell'amianto nelle strutture che sarebbe stato solo effettuato nell'anno 1987, come lei ben sa e poi la violazione di una serie di norme di igiene e sicurezza sul lavoro sulle quali mi soffermerò diffusamente in seguito. Formulerò adesso una serie di argomentazioni che dividerei per capi, anche per rendere più agevole l'esposizione, dalle quali a modesto parere di questa difesa, emerge l'assoluta infondatezza e inconsistenza dell'assunto accusatorio formulato dal Pubblico Ministero.

Il primo argomento è quello che riguarda la prova dell'esposizione passiva ambientale nel periodo ascritto all'imputato e in particolare le condizioni del capannone sud nel periodo in esame. I dati dai quali la Pubblica Accusa desume l'esposizione

ambientale passiva dell'amianto del signor Ganiomego, sono ricavati da rilievi ambientali effettuati alla fine del primo decennio degli anni 2000 in un periodo in cui il capannone sud di San Bernardo era ormai abbandonato da anni e in pessimo stato di conservazione, è stato addirittura definito una cattedrale di amianto. Per affermare però che anche nel breve periodo in cui l'ingegnere Pistelli fu amministratore delegato della Ope, quelle condizioni di conservazione dell'intonaco fossero analoghe a quelle riscontrate oggettivamente e documentate nella fine degli anni 2000, bisognerebbe però disporre di rilievi che, ovviamente, non esistono o quanto meno di riscontri testimoniali che possano supportare nell'asserzione di una condizione di degrado di quel capannone, in difetto di ciò rimaniamo unicamente nell'ambito dell'ipotesi, se non addirittura, come anche il collega Alleva ha evidenziato questa mattina, di mere congetture. Vogliamo un esempio di questo modo di procedere basandosi unicamente sulle ipotesi? Per esempio, quello che scrive il consulente del Pubblico Ministero, Dottor Silvestri nella sua relazione, io non citerò le pagine, è tutto scritto, quindi sintetizzo, penso, con suo beneficio. Allora, cosa dice il consulente Silvestri? Dice in particolare "il signor Perra Mario ha dichiarato che le piccole manutenzioni sulle condutture o sul soffitto venivano eseguite durante il normale orario di lavoro" ma nel contempo non ha saputo precisare la natura della coibentazione di queste condotte "è verosimile che durante il lungo

periodo in cui il Ganiomego ha lavorato nel capannone sud di San Bernardo, tale condizione di inquinamento elevato si sia realizzato, anche se non esistono monitoraggi che lo possono dimostrare" sulla base di queste e di altre asserzioni ipotetiche, la Pubblica Accusa ha chiesto la condanna del mio assistito. Un altro esempio di questo modo di operare, benissimo, pronti, la relazione Magnani, Perrelli, Piccioni, gliela sintetizzo, a un certo punto in questa relazione i tre consulenti del Pubblico Ministero dicono "in base ai criteri esplicitati, tutto il periodo lavorativo può avere contribuito sia all'insorgenza che all'evoluzione della patologia" ovviamente, parlano di Ganiomego, eh, signor Presidente "stime più dettagliate potranno essere formulate applicando i modelli descritti nella parte generale, qualora si rendessero disponibili informazioni su concentrazioni, fibre intensità di esposizione, tipo o tipi di asbesto a cui il soggetto fu esposto" questo è il modo... queste sono le ipotesi in base alle quali secondo l'impostazione della Pubblica Accusa Ella, signor Presidente, dovrebbe comminare le sanzioni che sono state richieste. Ma diamole per buone, noi facciamo finta che sia così, allora, per mero esercizio dialettico noi potremmo ritenere che le condizioni del capannone sud evidenziassero già in allora un degrado, un inizio di quel degrado che poi si sarebbe manifestato in maniera più marcata a seguito della sua chiusura, avvenuta, ripeto, oltre 20 anni dopo, però per potere fare una stima che abbia ancorché sotto un profilo empirico una

parvenza di serietà scientifica o comunque possa fornire una parvenza di argomentazioni a un giudice che poi deve irrogare una sanzione penale, bisognerebbe almeno individuare l'estensione dell'area di questo ipotizzato degrado, ma riguardava tutto il capannone, riguardava una parte soltanto e con quali modalità si manifestava questo degrado, l'intonaco si scrostava, fioriva, si sfarinava, c'era della polvere in superficie e questo avveniva con quale frequenza, tutti i santi giorni, quando c'erano degli sbalzi termici, quando c'era del vento? Nulla di tutto ciò è stato accertato, nulla di tutto ciò. E in particolare, nulla di tutto ciò, per quel che mi interessa, è stato accertato nel periodo di riferimento per cui deve rispondere l'ingegnere Pistelli.

In realtà, signor Presidente, non solo, non è stato accertato nulla sotto il profilo della prova positiva, ma esiste esattamente la prova del contrario, cioè il contrario di quello che ha affermato l'Accusa che peraltro pure avendolo sentito con le sue orecchie perché la prova del contrario è stata assunta, è stata acquisita, si è formata davanti a lei signor Presidente, nonostante ciò non ha minimamente tenuto conto di queste circostanze nel formulare le sue richieste di condanna, infatti nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti tra gli altri ben tre testimoni che hanno affermato, non solo che le condizioni dell'intonaco del capannone in parola erano più che buone, ma che addirittura quei locali venivano esibiti come fiore all'occhiello ai clienti che visitavano l'azienda. Due



dei testi poi, è un argomento trito e ritrito lo sintetizzo, hanno evidenziato che nell'edificio adiacente il capannone sud si svolgevano delle lavorazioni in camera bianca per le quali vi era un'assoluta necessità di garantire il minore sviluppo di polveri possibile. Questa esigenza, ce l'hanno spiegato questi due testi, si ripercuoteva anche negli ambienti circostanti, la collega Andreis esperta di diritto alimentare ha detto "sì, è proprio così, risulta anche a me" però in altre tematiche. Dicevo, si ripercuoteva anche negli ambienti adiacenti in relazione ai quali eventuali condizioni di polverosità avrebbero potuto incidere pregiudizialmente sulle stesse lavorazioni che si svolgevano in camera bianca. Allora qui sinteticissimamente i testi sono tre, il teste Lagna ha detto che ricordava che "il soffitto del capannone sud era in condizione decorose normali, non ho mai notato nulla di particolare" il teste De Marco, sintetizzo "le condizioni di manutenzione del capannone erano buone, all'interno dell'Olivetti c'era un'attenzione particolare alla manutenzione, poi c'era una camera bianca e una camera depolverizzata, la polvere era molto dannosa, ciò si ripercuoteva anche sugli ambienti circostanti, avere un ambiente pulito era essenziale" eccetera, eccetera "gli ambienti di protezione del capannone sud erano estremamente puliti". Concludo con il teste Calò che dice" le condizioni di manutenzione erano buone se non ottime, quei reparti erano posti dove si accompagnavano i visitatori, erano un punto di vanto per l'azienda,

contigue c'erano le camere bianche, le condizioni di manutenzione del soffitto del capannone sud erano più che buone" quindi signor Presidente abbiamo un principio di prova positiva, cioè della... negativa, chiedo scusa, dell'insussistenza o del fatto affermato dal Pubblico Ministero, mentre non abbiamo la benché minima prova positiva. Non basta, perché oltre a queste prove testimoniali che sono tutte relative al periodo specifico oggetto di addebito, Lagna, Calò e De Marco, se guardo il periodo dell'ingegnere Pistelli, quindi questi 20 mesi di cui tratto in questa sede, abbiamo dei rilevamenti, dei rilevamenti effettuati dall'Olivetti in anni successivi quando finalmente il prova dell'amianto strutturale diventa un problema noto e affrontato, questi rilevamenti sono del 1987, del 1991 e del 1992 in un periodo in cui cioè sono passati quasi 10 anni, dai cinque ai dieci anni, quindi principio di esperienza, è passato del tempo, le condizioni dell'intonaco in difetto di interventi avrebbero dovuto per semplice vetustà essere peggiori di quelli del 1983 - 1984. Ebbene, da questi rilevamenti emerge una situazione di assenza di rischio, tant'è che i valori riscontrati in quella sede sono valori sempre rientranti nella norma, quindi sotto questo primo profilo si deve concludere che non solo vi è una totale mancanza di prova positiva, ma sussiste semmai la prova negativa dell'esposizione passiva ambientale del signor Ganiomego presso il capannone sud nel periodo che ci interessa. Secondo argomento, la durata di esposizione ascrivibile all'ingegnere

Pistelli.

Come ho detto, il periodo di asserita esposizione addebitato all'ingegnere Pistelli è di 20 mesi che intervengono verso la fine della vita lavorativa del signor Ganiomego dopo un periodo di ben 25 anni di asserita ininterrotta esposizione. Allora, non mi voglio infilare nella *vexata quaestio* della rilevanza delle esposizioni successive magistralmente trattata dal collega Alleva questa mattina perché farei solo danni e rovinerei solo il risultato ottimo raggiunto dal collega, però su questo argomento non posso che richiamarmi alle osservazioni dei colleghi medici... dei consulenti medici sentiti e dei colleghi che mi hanno preceduto, mi limito a sottolineare, a evidenziare come paia poco probabile che questa asserita esposizione intervenuta dopo 25 anni di asserita esposizione pregressa, possa avere avuto un'efficacia causale nello sviluppo della patologia, non solo, ma sono stati sentiti due testi, in particolare due colleghi di lavoro del signor Ganiomego, quindi non soggetti estranei, persone che conoscevano bene la persona offesa, in particolare i signori Perra e Tonino, dai quali è emerso che dall'inizio del 1984 l'officina del capannone sud venne smantellata e trasformata in un deposito, il primo è il teste Perra che dice... è un teste abbastanza preciso nella sua deposizione, l'ho riletta ultimamente, non è uno che butta delle date così, ricostruisce sulla base del servizio militare "ho fatto il servizio militare nel 1968, poi ho lavorato 15 anni, dopo 15 anni ho

cambiato lavoro" e lui dice, appunto "abbiamo lavorato fino al 1983, poi hanno smantellato tutto, era solo più un deposito, hanno vuotato le officine". Secondo teste è il teste Tonino, il teste Tonino è un po' più impreciso perché lui dice "ma sì, secondo me l'hanno smantellata, mi pare, nel 1985 - 1986" poi il sottoscritto difensore gli ha detto "scusi, guardi che un teste precedenza ha detto che era il 1983, potrebbe essere il 1983?" E lui dice "sì, potrebbe essere il 1983" cosa vogliamo dire, una testimonianza e mezza? Valuti lei Giudice. Comunque c'è un principio di prova che l'esposizione... l'asserita esposizione del signor Ganiomego sarebbe cessata alla fine del 1983, il che significa che il periodo di cui deve rispondere l'ingegnere Pistelli non è più di 20 mesi, ma sarebbe soltanto più di un anno.

Terzo argomento, la delega rilasciata dall'ingegnere Pistelli in data 28 settembre 1983 al dirigente Piero Mosca. Questo non è un argomento, signor Presidente che entusiasma particolarmente il mio assistito perché lui è vecchio stampo, vecchio stile, lui è restio a una sua difesa che riversi su terzi la responsabilità, dice "io mi difendo per quello che ho fatto io, non voglio scaricare niente su nessuno" però signor Presidente è un dato che è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e non siamo stati noi perché il teste non era un teste nostro ed è emerso anche da un documento datato 28 settembre 1983, contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero, dicevo, è emerso che l'ingegnere Pistelli in quella data o all'incirca in

quel periodo, provvede a designare come delegato per la sicurezza, l'igiene e l'ambiente della società di cui era amministratore delegato, il dirigente... era un dirigente, Piero Mosca, questa circostanza è una circostanza che è stata trattata da molte difese che mi hanno preceduto e quindi due parole se permette le dico anch'io. Allora, evidenzio subito per onestà intellettuale che il documento con cui tale delega fu conferita non è emerso, non è emerso dalla mole dei documenti acquisiti nella fase delle indagini preliminari, né nonostante gli sforzi profusi che non sono quelli della difesa Pisapia che sicuramente dispone di ben altri mezzi, questa difesa non è stata in grado di rinvenire questa delega e non lo ha neanche acquisito il teste Avvocato Guarini, il consulente del Pubblico Ministero, Avvocato Guarini che ha effettuato comunque un ciclopico lavoro di setaccio di tutte le deleghe, anche perché stranamente l'incarico che è stato affidato all'Avvocato Guarini non si capisce perché, ma è stato circoscritto dal Pubblico Ministero alle sole deleghe rilasciate agli amministratori della capogruppo e non anche delle consociate quale, appunto, era la Ope, però la delega esisteva, la delega esisteva, fu rilasciata, i poteri che ne derivavano furono esercitati, come tutti hanno riconosciuto anche le stesse parti civili, Avvocati Clerico e D'Amico nel corso della loro discussione. Non solo, ma il primo a confermare l'esistenza di questa delega è proprio lo stesso Piero Mosca, il dirigente Piero Mosca sentito il 04 febbraio del 2016. In quella sede Piero Mosca ha

dichiarato "ho avuto dall'ingegnere Pistelli una delega per la sicurezza, l'igiene e l'ambiente il 28 settembre 1983, ero dirigente dal 1977, avevo la delega per la sicurezza del comprensorio di San Bernardo, ero responsabile dei servizi del comprensorio di San Bernardo, ero responsabile designato della sicurezza e dell'ambiente del comprensorio, il referente Sosl e Sosl dipendeva da me, gli interventi li decidevamo noi su indicazione dei servizi centrali per un impianto di depurazione..." gli viene fatta una domanda relativa a un impianto di depurazione "potevo decidere da solo" quindi se poteva decidere per un impianto di depurazione poteva anche eventualmente decidere per un impianto di aspirazione, nel più è compreso il meno "avevo un budget" e soprattutto ci dice "in materia di sicurezza e di igiene, l'intervento si faceva senza ricorso alle procedure RAI" ancora "il ruolo di referente operativo e gestionali in materia di sicurezza del Mosca è stato confermato dal teste Papero, il quale dice "Mosca era il responsabile di tutto, Mosca dava ordini al responsabile della sicurezza" quindi per concludere su questo punto, risulta che cosa? Uno, che anche se non è stata rinvenuta, la delega fu rilasciata, due, anche se non risulta da atto scritto, la delega fu accettata e questa circostanza è stata confermata in udienza come visto dallo stesso destinatario. Al riguardo, mi permetto di evidenziare che il requisito dell'accettazione scritta che oggi risulta espressamente dal tenore dell'articolo 16 lettera E)

del decreto legislativo 81, non era richiesto dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca, era sufficiente l'esercizio di fatto per ritenere che la delega, lei lo sa meglio di me, era adeguatamente e validamente (inc.). Non solo, i poteri conferiti, ivi compresi quelli di spesa, erano idonei a soddisfare le esigenze alla cui tutela era preordinata la posizione di garanzia rivestita dal garante, dal delegante, chiedo scusa, ancora, il delegato era una persona competente, è emerso che era un perito industriale, era un dirigente, era una persona che aveva una lunga esperienza e quindi aveva una specifica competenza nel campo... nel settore della sicurezza e dell'ambiente e qui mi richiamo a quanto ha detto questa mattina il collega Mittone, cioè c'è una presunzione di competenza, mi dimostrino che non era competente, se no siamo di nuovo nel campo delle illazioni e da ultimo, i poteri che da questa delega derivavano furono in concreto esercitati. Quindi se dovessimo ritenere come io non ritengo, che ci dovesse essere una responsabilità, il fatto sussistesse nella sua materialità, ritengo che questa delega sia stata idonea a escludere la responsabilità dell'ingegnere Pistelli per la commissione del fatto. Arriviamo all'ultimo punto, l'assoluta mancanza di colpa dell'ingegnere Pistelli e in particolare l'assenza totale per il periodo di cui deve rispondere l'imputato, di alcun riferimento normativo in materia di esposizione ad amianto strutturale.

Allora, se non vogliamo che la responsabilità penale sfoci in

una forma surrettizia di responsabilità oggettiva per potere affermare la responsabilità di questo imputato, dobbiamo necessariamente accertare che egli fosse a conoscenza della presenza dell'amianto nell'intonaco del soffitto del capannone sud e che fosse parimenti a conoscenza del pericolo di rilascio di fibre che i manufatti di amianto presentavano o quanto meno che se egli ignorasse l'uno e l'altro profilo fosse comunque tenuto a conoscere questi aspetti e quindi li ignorasse con colpa. Allora, mi pare che sia stato ampiamente provato che nessuno e non solo l'ingegnere Pistelli era a conoscenza nel 1983 - 1984 che il soffitto del capannone sud era stato realizzato con un materiale contenente amianto, il cosiddetto floccato. D'altronde lo stesso ingegnere Pistelli ce l'ha detto in udienza, andava tutti i giorni in quel capannone, quindi era il primo, forse non il primo, ma era quanto meno il secondo o il terzo in ordine di frequentazione ad avere questo tipo di... a subire questo tipo di rischio. Questa ignoranza sulla composizione, sulla tipologia di materiale con cui era realizzato l'intonaco del soffitto ce l'ha confermata anche il teste De Marco all'udienza del 21 marzo, il quale ha detto "non sapevo che l'intonaco del soffitto fosse realizzato in amianto" e quindi anche sotto questo profilo dobbiamo dare una risposta negativa al quesito relativo alla conoscenza del pericolo di inalazione di amianto a seguito del rilascio. Quello che viene in sostanza addebitato all'ingegnere Pistelli, in particolare, è di non avere valutato un fattore di rischio non già insito



nelle lavorazioni che si svolgevano negli edifici dove si svolgeva la produzione della società che egli amministrava, ma di avere ignorato un fattore di rischio che derivava dalle modalità con cui erano state realizzate le strutture dove le lavorazioni si svolgevano e questo signor Presidente in un anno, in un periodo, 1983 - 1984, lo ripeto per l'ennesima volta, dove non esisteva a livello nazionale, la benché minima normativa che imponesse un'attenzione al fenomeno dell'amianto strutturale.

Come noto, infatti, la prima normativa che contiene prescrizioni concernenti edifici realizzati con materiali contenenti amianto è dopo la circolare della Regione Lombardia del 24 luglio 1985, la circolare del Ministero della Sanità del 10 luglio 1986 numero 45 che individuava, lo ripeto per l'ennesima volta, il piano di interventi e le misure tecniche per l'individuazione e l'eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri, pubblici e privati. Nessuna norma in materia di esposizione passiva ambientale all'amianto era quindi vigente nel periodo in cui l'ingegnere Pistelli assunse la posizione di garanzia, non solo, ma gli edifici scolastici ed ospedalieri relativi con manufatti contenenti amianto, non vennero perciò solo banditi nel 1986, bisognava unicamente censirli, come conosce bene... aspetto che conosce bene il Comune di Ivrea, inflessibile censore della società Olivetti che ha provveduto a fare questo censimento, come ci ha detto il teste Vinzio, nel 2015. Ne consegue che sotto

il profilo della negligenza rilevante ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, non ha senso, a parere di questa difesa, parlare di omissioni relative all'amianto strutturale prima del luglio del 1986 e conseguentemente nessun rimprovero può essere mosso all'ingegnere Pistelli. In altre parole, sostenere il contrario, contrasterebbe oltre che con il principio di esigibilità, citato già dal collega Mittone questa mattina, con un altro principio logico, a parere di questa difesa che è il principio di non contraddizione perché l'ordinamento non può consentire senza limitazioni, senza precauzioni o senza verifiche come era nel 1983 - 1984, l'impiego di un materiale e poi sanzionare penalmente per le conseguenze che ne sono derivate e sanzionare penalmente chi ne ha fatto uso per le conseguenze che ne sono derivate. Allora, la Pubblica Accusa è ben consapevole di questo tipo di contestazione, di censura e cioè che non si conosceva la presenza di amianto e nessuna norma imponeva attenzione di sorta al problema, però lo supera, supera questa semplice e ovvia obiezione, affermando che è vero, sì, non esisteva una normativa specifica in materia di amianto, di amianto strutturale, però non dimentichiamoci che esisteva una normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che comunque andava osservata, ancorché non si conoscesse la pericolosità di quella tipologia di prodotti. E allora riprendiamo il capo di imputazione, il decreto che dispone il giudizio e vediamo quali sono queste norme, sarebbero gli articoli 4 lettera B) e C) del D.P.R. 303 del 1956,

l'articolo 21 dello stesso testo normativo e da ultimo l'articolo 374 del D.P.R. 547 del 1955, quindi secondo l'Accusa che cita al riguardo una giurisprudenza di legittimità "la mancanza di uno specifico impianto normativo che disciplinasse l'esposizione ad amianto dei lavoratori non sarebbe d'ostacolo all'individuazione di uno specifico obbligo (inc.) gravante sul soggetto investito della posizione di garanzia, in quanto l'obbligo sarebbe già contenuto nelle allora vigenti norme". In effetti questa giurisprudenza esiste e si è espressa in questi termini, affermando in buona sostanza che "la violazione di una norma prevenzionale che impone che si debba impedire o ridurre lo sviluppo, la diffusione delle polveri nelle lavorazioni che le producono, comporta la responsabilità del soggetto obbligato per tutte le patologie che insorgano a seguito di dette violazioni, ancorché l'evento in concreto verificatosi non fosse prevedibile né all'epoca conoscibile". Il principio di diritto è assolutamente ineccepibile e chi osa contrastare la Suprema Corte, però a parere di questa difesa non altrettanto può dirsi per l'operazione ermeneutica fatta dalla Pubblica Accusa perché quanto propugnato dal Pubblico Ministero, porta infatti ad estendere la portata di questo principio normativo e ribadito dalla giurisprudenza, con delle modalità non logicamente corrette, integrando a parere di questa difesa un evidente caso di analogia in malam partem perché? Perché le norme che sono richiamate dalla Cassazione riguardano le attività lavorative che

producono polveri, non situazioni diverse, allora leggiamole queste norme, gliele ho risparmiate prima, gliele leggo adesso anche qui (inc.). Questo emerge dal tenore letterale in particolare dell'articolo 21 del D.P.R. 303 che fra tutte quelle citate è l'unica specificamente dettata per le polveri che è argomento di cui ci dobbiamo occupare. Allora, in questa norma si dice, primo comma "nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri" eccetera, quindi lavori che danno luogo alla formazione di polveri, secondo comma "ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, l'aspirazione deve essere effettuata per quanto è possibile immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri" quarto comma "quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate al comma precedente e la natura del materiale polveroso lo consente, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso" cioè devo bagnare il materiale che produce polvere, che così sia e non altrimenti, risulta altresì confermato dal quinto comma dell'articolo 21 che prevede che "qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto a impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro" quindi è evidente che questi polveri in qualche modo sono state mandate fuori e si deve far sì che non rientrino, quindi direi

la mera lettura di questa norma... nelle norme meglio contenute nell'articolo 21 del D.P.R. 303, evidenzia che la finalità della norma è quella di evitare la contaminazione dell'ambiente di lavoro con del materiale polverulento impiegato, non l'esposizione del lavoratore a polveri estranee al ciclo produttivo e quindi l'operazione ermeneutica effettuata dal Pubblico Ministero, si traduce quindi in una inammissibile analogia in malam partem difettosa per di più, a modesto parere di questa difesa, anche del requisito (inc.). Ne consegue che quindi neppure sotto questo profilo, cioè dell'elemento soggettivo, possa essere affermata una responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. Concludo quindi che l'ingegnere Luigi Pistelli sia assolto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

GIUDICE - (Fuori microfono) (inc.).

AVV. DIFESA FIORE - Sì, gliela consegna dopo, tanto le consegno tutti e due. Passiamo alla posizione di Silvio Preve, capo di imputazione relativo al Maggiore Silvio Preve è quello di cui alla lettera P) del decreto che dispone il giudizio, è una fattispecie che gli viene ascritta nella sua qualità di dirigente responsabile del servizio centrale di sorveglianza e della direzione sicurezza industriale per il periodo compreso tra il 1987 e il 1997. Ci sono nelle stesso capo di imputazione altri fatti, ma evidentemente non riguardano Silvio Preve perché attengono a periodi in cui Silvio Preve non svolgere tale funzione. La persona offesa è il signor Silvio Viniuta che era in quel

periodo un sorvegliante e che avrebbe contratto la malattia a seguito dell'esposizione passiva ambientale, di nuovo, allorquando il medesimo, appunto, in qualità di addetto al servizio sorveglianza nel comprensorio di San Bernardo, effettuando quotidiani passaggi all'interno dei cunicoli sotterranei di collegamento dei vari capannoni, sarebbe stato sottoposto all'inalazione delle fibre di amianto rilasciate dalle coibentazioni delle tubazioni ivi presenti. Quando il Pubblico Ministero volgeva al termine della sua requisitoria ha trattato la figura dei dirigenti, si è messo a parlare dei dirigenti dopo avere parlato dei datori di lavoro, degli amministratori e ha fatto una distinzione tra dirigenti dei servizi generali, da un lato e un'altra categoria di dirigenti che erano i dirigenti del servizio ecologia, del Sosl, del Sesl e della Commissione permanente per l'ecologia e l'ambiente di lavoro. Allora, io devo dire, per un attimo ho gongolato perché dico questa distinzione mi sembra... io ero ottimista, se fa questa distinzione è il preavviso di una richiesta di proscioglimento per Silvio Preve perché Silvio Preve pacificamente non apparteneva né alla prima, né alla seconda categoria di dirigenti, invece al termine della sua lunga e articolata requisitoria in luogo di quanto mi aspettavo, la Pubblica Accusa ha riservato un capitoletto finale proprio a Silvio Preve omaggiandolo con una richiesta sanzionatoria di due anni di reclusione. Devo dire signor Presidente che ignoro le ragioni per cui la Pubblica Accusa ha dedicato una

simile attenzione alla figura del Maggiore Preve che certamente nell'impianto accusatorio deve rivestire un ruolo di particolare rilievo, posto che comunque quello stesso fatto ascrittogli, era già stato addebitato anche a due dirigenti dei servizi generali, Alzati e Tarizzo e posto altresì che altre figure che mi sembravano più pregnanti, non me ne voglia, di quella del mio cliente, sono stati lasciati fuori da questo processo o se una volta inserite poi sono state successivamente estromesse, mi riferisco a figure dirigenziali di primo piano, come in particolare quello dell'ingegnere Pescarmona che pure era una delle figure di tale rilievo da essere destinatario di una specifica delega in data 15 giugno 1993, ne ha parlato diffusamente la collega Rubini e io condivido in pieno le parole dette dalla collega. È stato sufficiente che l'ingegnere Pescarmona e poi vedremo, non ci interessa, per la carità, però è una nota di colore, è stato sufficiente che lui dicesse "no, no, grazie, io la delega non la voglio" ci ha raccontato questo, poi non sappiamo se è avvenuto, aveva un fogliettino e tanto è bastato dal Pubblico Ministero per chiedere l'archiviazione. Anche se l'ingegnere Pescarmona all'epoca era un dirigente di primo livello dell'Olivetti e in quanto tale al di là della delega era pur sempre un dirigente, quindi rivestiva un'autonoma posizione di garanzia e allo stesso modo mi permetta brevissimamente, non ho trovato in questo processo alcun addebito mosso all'Avvocato Cassiba che era responsabile degli affari legali ed era componente,

signor Presidente, lei lo sa sicuramente, al pari della Dottoressa Ravera, della Commissione permanente per l'ecologia e l'ambiente di lavoro che lei sicuramente, signor Giudice ricorderà perché abbiamo avuto tutti il piacere di conoscerlo all'udienza del 04 aprile scorso quando è stato colto da un irrefrenabile attacco di amnesia globale e non ho trovato nessuno dei direttori di stabilimento, tutti dirigenti, molti dei quali ancora viventi, nessun dirigente dei servizi sanitari che come ci ha detto il teste Carra erano tutti dirigenti e il nominativo dei quali non era di così difficile rinvenimento come nel corso del dibattimento è emerso, a seguito delle reiterate, forse anche un po' noiose, domande rivolte dal sottoscritto difensore a numerosi testi.

Sul fatto che queste figure avessero un ruolo effettivo rilevante non soltanto sotto il profilo lavoristico, ma sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, quindi il dirigente rilevante ai sensi del D.P.R. 303 e 547 ce l'hanno detto tutta una serie di consulenze sulle quali ovviamente non mi soffermo, ma che li limito a richiamare. Signor Presidente non è certamente intenzione di Silvio Preve, né di chi lo assiste, difendersi con degli argomenti che potrebbero sembrare più delle chiamate in correità che delle vere e proprie argomentazioni a discolpa, lungi da noi fare ciò. Preve, signor Presidente, va assolto perché nessuna responsabilità può essergli addebitata e questo per le ragioni che andrò ad illustrare, che lui stesso ha cercato di spiegare nel corso del suo interrogatorio,



della memoria che ha rassegnato in sede di interrogatorio, che ha ripetuto in sede di udienza preliminare, ma che evidentemente è stata presa in considerazione dal Pubblico Ministero *tamquam non esset*. Allora, cominciamo con i vari punti sui quali articolerò la difesa di Silvio Preve. Allora, primo, la durata del periodo di esposizione di cui deve effettivamente rispondere Silvio Preve alla luce delle conclusioni del Pubblico Ministero. Allora, il Pubblico Ministero, signor Presidente, ha chiesto l'assoluzione per gli imputati Colaninno e Bono in relazione alla malattia professionale patita dalla signora Perello, affermando che "la latenza minima del mesotelioma deve essere individuato in un periodo di 10 - 15 anni" termine che per il favor rei può essere determinato in 15 anni. Ha fatto alcune battute particolarmente sagaci il collega Alleva questa mattina su questo principio di adozione, l'adozione dei 15 anni, a parte che se volessimo invece... anziché il principio dell'adozione dei 15, volessimo adottare quello dei 20 anni, io praticamente chiuderei qui e il discorso sarebbe finito. Faccio presente che la differenza tra i 15 e i 20 anni di latenza è pari al 99 per cento delle persone colpite da mesotelioma nel primo caso e al 96 nel secondo, quindi non c'è una grandissima differenza, comunque 15 anni, se... 15 anni è la latenza minima. Benissimo, allora penso che questo principio sia un principio generale, non penso che sia un principio che vale solo per gli imputati Colaninno e Bono, allora la diagnosi del mesotelioma da cui risultò affetto il

signor Viniuta, oggetto di addebito a Silvio Preve, venne formulata per la prima volta il 28 febbraio dell'anno 2008, allora, se noi seguiamo per una volta bovamente lo stesso ragionamento del Pubblico Ministero, ne consegue che per Silvio Preve il periodo di presunta esposizione addebitatagli non può essere successivo al 28 febbraio 1993. Questo sul termine finale, poi c'è una piccola osservazione anche sul termine iniziale, il termine iniziale, risulta nel capo di imputazione, il 1987, però noi abbiamo sentito all'udienza del 22 febbraio, la vedova del povero signor Viniuta, la signora Nicoletto, la signora Nicoletto alla domanda "ma suo marito da quando ha cominciato a fare il sorvegliante?" Ha detto "ma io me lo ricordo, me lo ricordo bene perché è dopo che è nato mio figlio". Allora quando è nato il figlio del signor Viniuta? Noi lo sappiamo che l'abbiamo sentito, il figlio del signor Viniuta è nato il 15 novembre del 1987, quindi come aveva detto la signora Nicoletto, verosimilmente il signor Viniuta ha iniziato a fare il sorvegliante all'inizio del 1988, quindi il periodo, salvo poi quello che diremo in seguito, dovrebbe essere ricompreso tra il gennaio 1988 e il 28 febbraio del 1993.

Passiamo al secondo punto, le condizioni dei cunicoli e la prova dell'esposizione. Abbiamo sentito fino alla nausea signor Presidente, parlare del decreto legislativo 277 del 1991 e abbiamo anche qui sentito ripetere mille volte che i valori del decreto 277 erano sempre rispettati, ogni qualvolta si facessero dei

monitoraggi ambientali, ma nessuno però ha citato quello che dice il decreto 277 perché il decreto 277 non fissa dei valori in generale, fissa dei valori di esposizione individuale, in particolare gli articoli 24 e 31. Secondo le prescrizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 24 del decreto 277, appunto, si parla di valori individuali "la valutazione dell'esposizione personale del lavoratore all'amianto dovrebbe essere basata su un periodo di riferimento di otto ore, al fine di determinare la cosiddetta dose giornaliera che tenga conto dell'effettiva quantità di sostanza accumulata dall'organismo del lavoratore, appunto, nell'arco delle otto ore di lavoro". "Nel caso in cui poi l'esposizione vari a seconda dei giorni, come nel caso nostro perché abbiamo i famosi tre turni, andavano solo di notte, eccetera "in cui i momenti di esposizione erano circoscritti ad un turno su tre, si deve ricorrere al concetto di dose media ponderata nel tempo in maniera da consentire che i valori così ottenuti risultino rapportati al periodo di effettiva esposizione, compensando i valori ricavati nel momento di esposizione con quelli di non esposizione" non solo, ma gli stessi limiti massimi di esposizione che sono enunciati nell'articolo 31 e quelli che tra l'altro risultavano sempre rispettati, ma venivano probabilmente considerati come fossero valori di esposizione di otto ore, invece qui non stiamo parlando di valori di otto ore, comunque "i valori stabiliti dall'articolo 31 e utilizzati come parametro nelle valutazioni effettuate in allora e in molti degli

interventi di alcuni consulenti, sono espressi come media ponderata in funzione di un periodo di esposizione di otto ore".

Allora, ne consegue signor Presidente, in relazione alle specificità delle mansioni dei sorveglianti, che per valutare l'effettiva esposizione di costoro in assenza di dati reali, si sarebbe quanto meno dovuto stimare, cosa che nessuno si è sognato di fare, la durata dell'effettivo transito dei cunicoli per poi riportare detto valore al periodo di esposizione di otto ore, utilizzato dall'articolo 31 così individuando il rispetto o meno del valore limite di esposizione. Nulla di tutto ciò è stato effettuato nel caso che ci occupa essendo mancati per lungo tempo rilievi di sorta relativi ai cunicoli. Ricordo infatti che i primi rilevamenti sono relativi al maggio del 1996 e risultano raccolti in una relazione a firma della Dottoressa Arras datata 02 settembre. Questi rilievi hanno tutti valori inferiori a quelli limite di riferimento del decreto 277 e stesso risultato è stato riscontrato a seguito del rapporto di prova del 05 maggio 1997 a firma Cerbone anch'esso relativo ai cunicoli, questa circostanza, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, è confermata dalla stessa teste Cerutti all'udienza del 25 gennaio che ha detto "tutti i monitoraggi erano nella norma" monitoraggi, per la carità, tardivi perché i primi monitoraggi dei cunicoli sono del 1996, comunque erano nella norma.

La contraria valutazione di una significativa esposizione dei cunicoli è stata ricavata dalla Pubblica Accusa dai

fascicoli fotografici relativi a una serie di sopralluoghi che sono stati effettuati dalla Dottoressa Cerutti il 20 marzo del 2009. Nel corso dell'udienza del 25 gennaio 2016, la Dottoressa Cerutti infatti ci ha riferito di avere riscontrato delle tubazioni coibentate con materiale fibroso in cattivo stato che evidenziavano condizioni di degrado. Beh, li abbiamo visti anche noi questi rilievi fotografici, non possiamo che confermare quello che dice la Dottoressa Cerutti, però signor Presidente, questi accertamenti, mi sembra abbastanza evidente, si riferiscono a uno stabilimento che era abbandonato da almeno 10 anni ed era in condizioni ben diverse da quelle che dovevano risultare all'epoca dei fatti, come si ricava dalla circostanza che proprio dalle fotografie si vede che alcune tubazioni risultano addirittura tagliate, però quello che emerge anche da queste fotografie e che l'amosite che era il coibente che avvolgeva, appunto, le tubazioni, era ricoperto da un involucro esterno in gesso. Questa documentazione fotografica è stata ritenuta sufficiente per la Procura della Repubblica per ritenere provata l'esposizione del signor Viniuta, sia all'esito delle indagini preliminari, sia all'esito del dibattimento e questo signor Presidente, nonostante in sede di istruttoria dibattimentale fosse emerso che le condizioni dei cunicoli erano all'epoca tutt'altro che critiche. Chi ce lo dice? Ce lo dice il teste Boni citato e ricitato, sinteticamente "facevamo la pulizia, ho visitato i cunicoli, non ho notato niente di particolare, non ho notato particolari condizioni di

polverosità o polvere o calcinacci, alle volte c'erano dei materiali di risulta di qualche lavorazione di qualche muratore che poi venivano portate via". E dice anche qualcosa sulle fasciature delle tubazioni, in particolare, figura assolutamente... non è un ex dipendente Olivetti, era un imprenditore, quindi assolutamente attendibile "ricordo le fasciature delle tubazioni, non ho mai riscontrato che lasciassero cadere del materiale, della polvere, le fasciature erano fatte molto bene". Come erano fatte queste fasciature? Ce l'ha detto l'ingegnere Vigone all'udienza del 04 aprile, anche qui in estrema sintesi "c'è un tubo dove passava il fluido in temperatura, sul quale veniva posizionata la fasciatura in amosite che a sua volta veniva ricoperta o da un rivestimento in gesso" quello delle fotografie "o delle coppelle in alluminio e in ferro" quindi l'amianto non era libero signor Presidente, l'amianto non era libero "per venire a contatto dell'amianto bisognava o rompere il gesso" oppure il gesso magari si crepava per conto suo, per la carità, non lo neghiamo "o comunque rimuovere le coppelle".

Quindi per potere affermare un'effettiva esposizione di sorveglianza all'amosite che costituisce il rivestimento del tubo, occorre quindi ipotizzare che sistematicamente il rivestimento in gesso fosse rotto o sistematicamente alcune delle coppelle fossero state rimosse e non riposizionate con conseguente dispersione di un significativo quantitativo di amianto. Siamo, direi, pienamente nel campo delle ipotesi, però anche

qui, per mero esercizio dialettico facciamo finta che fosse così, ma sì, è vero, è proprio così, però anche qui ci va un po' di buon senso, non possiamo credere che queste crepe nella struttura in gesso o queste coppelle qualche volta dimenticate, tolte, fossero... interessassero tutto lo sviluppo dei cunicoli interessati dal servizio di ronda, perché stiamo parlando di un periodo in cui questi impianti erano perfettamente funzionanti, lo stabilimento funzionava e non dovevano questi impianti presentare delle perdite di fluido, delle dispersioni di calore, delle disfunzioni nella coibentazione, quindi è evidente che solo in presenza di una sistematica condizione di degrado così descritta avremmo avuto una esposizione costante, ancorché limitata a un tratto di condotta interessato, non possiamo pensare che fossero in questo sfacelo totale, però se anche volessimo ritenere che ci fossero qua e là dei punti in cui le condutture non presentavano un sistema di coibentazione adeguato, dovremmo però, a questo punto, dare per assodato che il servizio di manutenzione fosse di pessima qualità e questo risulta smentito oltre che da quello che ci ha detto il teste Boni, dalle numerose testimonianze di lavoratori, signor Presidente, escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tutti questi lavoratori, molti dei quali facevano i manutentori, perché andavano loro a togliere, ad aggiustare le flange, saldare i tubi quando perdevano eccetera, questi lavoratori hanno detto che il servizio di manutenzione era un servizio tempestivo, l'hanno detto

loro e questo servizio era eseguito da manutentori preparati e scrupolosi, quindi queste situazioni, signor Presidente o non si sono mai verificate oppure sì, qualche volta si sono verificate, ma se si sono verificate sono state sempre prontamente rimosse con la conseguenza che l'ipotetico degrado poteva protrarsi per delle ore, non certamente per giorni e questa circostanza in realtà è emersa ed è stata confermata dal teste Ferraris che faceva... era il capogruppo sorveglianza, capo turno, non capogruppo di Scarmagno... di San Bernardo. Cosa ci dice il teste Ferraris? "Quando si sbriciolavano i rivestimenti, venivano raccolti dagli addetti alla manutenzione che andavano per aggiustarli e poi ripulivano" quindi semmai per la carità, magari c'è una esposizione "ma di quelli che andavano a fare la manutenzione e poi comunque sia queste situazioni ogni qualvolta si verificassero venivano prontamente rimossi" ce lo dice il teste Ferraris altra persona assolutamente attendibile, teste del Pubblico Ministero. Le modalità di svolgimento delle mansioni di sorveglianza e la ponderazione dell'effettivo periodo di esposizione del personale addetto. Nel caso in cui noi ritenessimo, perché dobbiamo sempre dare per scontato una certa situazione per svolgere un'argomentazione subordinata, altrimenti finiremmo qui, nel caso in cui noi ritenessimo contrariamente a quanto è emerso dal precedente punto, che c'era realmente una situazione di permanente degrado nei cunicoli, dovremmo vedere... dobbiamo passare a vedere come in concreto venivano



svolte le mansioni dei sorveglianti e come conseguentemente e in quale misura avrebbe potuto astrattamente prospettarsi una eventuale esposizione ambientale passiva da parte di costoro. Allora, cominciamo a vedere qual è l'estensione del percorso dei sorveglianti. Su questo punto abbiamo sentito la parte civile, Avvocato D'Amico che ha parlato di uno sviluppo di chilometri, c'erano chilometri di cunicoli e quindi è chiaro che se uno deve fare dei chilometri ci sta delle ore in questi cunicoli, ma questa però è una illazione, per non dire una invenzione, frutto della fervida fantasia della collega di parte civile, perché, non lo dico io, c'è un testimone che è sempre guarda il teste Ferraris che è l'unico sorvegliante che abbiamo sentito. Cosa ci dice il sorvegliante, il capo turno Ferraris che, lo preciso, è stato a San Bernardo dal 1990 al 1998, ha detto che "ogni sorvegliante aveva il suo settore e andava a vedere il pezzo di cunicolo corrispondente al suo settore" quindi non faceva la maratona fra tutti i chilometri e chilometri dei cunicoli di San Bernardo, andava a visionare quella parte di cunicolo sottostante magari del capannone che era assegnato alle sue mansioni di sorvegliante, quindi dobbiamo dedurre, sempre per logica, che il tratto percorso poteva risultare di qualche centinaia di metri al massimo e quindi il tempo di percorrenza non poteva perciò essere superiore a qualche minuto, al massimo una decina di minuti. Vediamo poi chi erano i sorveglianti che facevano le ronde. Come ci ha precisato il solito teste Ferraris "le mansioni dei

sorveglianti erano articolate su tre turni e la percorrenza dei cunicoli avveniva unicamente nel turno notturno" anche questo è un punto assodato e ce l'ha confermato anche il teste Femia. "Posto che i dipendenti ruotavano su turni ne consegue che ciò avveniva per una settimana, ogni tre" poi ci ha detto il teste Ferraris "la percorrenza dei cunicoli avveniva due - tre volte per turno, il numero di sorveglianti era di 10 per ogni turno, poi sono diventati 6 - 7, di costoro due stavano in portineria e gli altri giravano per gli stabilimenti" quindi non è detto che tutte le volte lo stesso sorvegliante andasse a fare la ronda nei cunicoli se rimaneva in portineria. Il teste Femia è il responsabile operativo della sicurezza aziendale che è stato sentito all'udienza del 04 febbraio e però ci ha riferito una cosa leggermente diversa, ha detto, e mi sembra... è vero che è una cosa diversa, ma mi sembra che risponde a una logica, ha detto "i dipendenti si alternavano nel servizio di ronda perché non era logico che nel passaggio dei cunicoli fosse sempre fatto dalla stessa persona, però vi è esigenza di evitare possibili collusioni del sorvegliante con soggetti che potessero avere occultato delle merci nei cunicoli stessi". E questa logica ci dichiara di averla trasmessa al capogruppo della sorveglianza.

Quindi tornando sempre all'articolo 24 e 31 del decreto legislativo 277, il periodo effettivo di permanenza all'interno dei cunicoli, posto che ci fosse questa situazione di degrado, perché deve essere presa come un postulato, era circoscritto a pochi minuti al giorno,

per due - Tre volte al giorno e per una settimana su tre e quindi quanto esposto ai due precedenti punti in ordine alle condizioni dei cunicoli, all'ipotizzata esposizione e all'esequità della durata di questa esposizione, porta a escludere che si possa ritenere raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la sussistenza del fatto addebitato all'imputato. Questa mattina il collega Alleva ha parlato di incoerenza intellettuale e a me è subito venuto in mente quello che sto per dirle adesso, però glielo dico come una sorta di toccata e fuga perché è il tema delle esposizioni pregresse, lei sa cosa penso io sul talco, però siccome ho un dovere difensivo, le devo... mi permetto sinteticamente di farle presente che il signor Viniuta è stato esposto a lavorazioni comportanti l'impiego di amianto in specie talco asseritamente contaminato da tremolite, dal 1968 al 1971, quindi a decorrere da 19 anni prima dall'esposizione (inc.) quale addetto montaggio telescriventi e poi dal 1975 al 1980, esposizione che secondo il consulente del Pubblico Ministero sarebbe certa. Chiudo sul punto. Il ruolo di Preve nell'organizzazione della sorveglianza della Ico. La difesa Preve tra tutte le difese, penso sia una di quelle che ha meno approfittato dell'ospitalità assicurata dal fascicolo del dibattimento, nel senso che noi ci siamo limitati a produrre questo fascicoletto, cosa ben diversa da alcuni colleghi che naturalmente hanno prodotto faldoni, non fascicoli, faldoni e faldoni, noi abbiamo prodotto questo misero

fascicoletto che è composto da 12 documenti, 11 dei quali tratti dal fascicolo delle indagini preliminari e uno solo di nostra provenienza, quell'unico documento tra l'altro già allegato alla memoria che Silvio Preve ha rassegnato in occasione del suo interrogatorio, allora, visto che i documenti erano pochi io speravo che magari questi documenti in qualche modo il Pubblico Ministero li esaminasse e ne traesse le debite conclusioni, invece nulla di tutto ciò è stato fatto e io ritengo che da questi documenti che illustrerò brevemente, emerga che a Silvio Preve non possa in alcun modo essere ricondotta quella posizione di garanzia che costituisce l'essenza dell'enunciato normativo del capoverso dell'articolo 40 del Codice Penale.

Sinteticamente, Silvio Preve, il 25 settembre del 1981 viene investito del servizio centrale di sorveglianza, dal quale dipendono gerarchicamente tutti i sorveglianti, quindi era il responsabile gerarchico. Devo dire, perché anche questa è una precisazione da fare, che questi sorveglianti non erano un plotone sotto le direttive del Maggiore Preve, erano soggetti che operavano nei diversi stabilimenti, in questi diversi stabilimenti c'era un dirigente, un direttore di stabilimento e un ulteriore figura dirigenziale che rivestiva l'incarico di responsabile per la sicurezza, per fare un esempio, a San Bernardo era il famoso Piero Mosca. Preve mantiene la responsabilità diretta di questo servizio fino al 31 dicembre del 1988, allorquando il servizio da lui diretto, servizio di

sorveglianza più precisamente, confluisce nell'azienda servizi centrali affidata al ragioniere Alzati con decorrenza 01 gennaio 1989, come risulta dal promemoria documento 7 che è allegato, con lo stesso documento infatti la sorveglianza centrale, cioè quella che prima di era di Preve, con lo stesso documento lei vedrà che la sorveglianza centrale viene affidata al signor Giuseppe Femia che lo dice "io ero dal 1989 ero al servizio sotto l'azienda servizi centrali". Questa riorganizzazione, in particolare l'affidamento a Femia della sorveglianza centrale, risulta poi confermata in un promemoria del 17 marzo 1989, dove si specifica, una cosa che ci interessa e che la sorveglianza centrale di Femia riporta gerarchicamente, mentre prima la sorveglianza rispondeva gerarchicamente a Preve, 17 marzo 1989, la sorveglianza centrale di Femia riporta gerarchicamente all'azienda servizi centrali tant'è che il capo relativo al signor Viniuta è addebitato anche al responsabile che era il ragioniere Alzati. Nel successivo documento del 12 luglio 1991 vengono individuate le competenze specifiche della direzione sicurezza industriale che nel frattempo era stata affidata a Preve, non glielo leggo, gliene leggo solo una, non leggo tutto il resto perché è tutto scritto, allora "la direzione sicurezza industriale rappresenta il riferimento funzionale per l'attività di sicurezza industriale di sorveglianza delle unità operative" e poi da ultimo si ribadisce che "la sorveglianza affidata a Giuseppe Femia, operante nell'ambito dell'azienda servizi centrali, riporta funzionalmente"

non gerarchicamente, l'avevano detto prima chi fosse referente gerarchico, riporta funzionalmente "la direzione sicurezza industriale". Questo quadro viene ulteriormente ribadito dal punto di vista procedurale, c'è una enorme procedura di gruppo, documento del 07 novembre 1989 che è quell'unico documento di nostra provenienza, si chiama "norme e procedura di gruppo, la sicurezza industriale del gruppo Olivetti" prodotto sin dall'interrogatorio di Preve in data 11 novembre 2014 e riprodotto al numero 12 delle produzioni documentali. Cosa si dice in questo documento numero 12? Al punto 2 che restano escluse, è un po' pleonastico, vorrei vedere, che restano escluse dall'oggetto, parliamo di sicurezza "restano escluse dall'oggetto della presente norma, le attività di sicurezza ambientale e sul lavoro regolamentate da normativa specifica" ovvio, non è proprio il campo di Preve. Punto 7.1 che "è compito della direzione sicurezza industriale e in riferimento funzionale per l'attività settoriale di sicurezza industriale di sorveglianza". Punto 7.4 che l'azienda, attenzione, che "l'azienda servizi centrali ha la responsabilità operativa e gestionale in materia di sorveglianza centrale" nel caso in cui ci fosse ancora da dirlo, e attenzione "supporto impiantistico e manutentivo" quindi il supporto impiantistico e manutentivo, come risulta da questo documento del 1989 era dell'azienda servizi centrali, i cunicoli più che impianti e manutenzioni di impianti non so di che cosa si possa parlare.

Ne consegue che nessun potere gerarchico competeva a Preve

nei confronti del personale addette o al servizio di sorveglianza dei diversi stabilimenti, sicché l'attribuire a Silvio Preve una posizione di garanzia nei confronti degli stessi, costituisce frutto di un grave errore da parte della Pubblica Accusa. Il riporto funzionale a Preve delle funzioni di sorveglianza affidate a Femia era finalizzato, è emerso e l'ha detto lui stesso, lo stesso Femia, a garantire lo stesso standard di sicurezza per la sorveglianza di tutti gli stabilimenti del gruppo, ovvero per individuare sfruttando proprio le competenze di Preve, le concrete modalità per fronteggiare specifiche esigenze di sicurezza pertinente al singolo stabilimento, una sorta di supervisione delle strategie relative alla sicurezza industriale della Olivetti. Questi elementi che già risultano documentalmente e a mio parere sarebbero più che sufficienti, sono state anche ribadite dai testimoni che però io non le leggo, le dico solo che si tratta della testimonianza Femia, della testimonianza Ariaudo, della testimonianza Sapone, quindi se così è, quel periodo che noi abbiamo ricompreso tra il gennaio del 1988 al 28 febbraio del 1993, se ricordo bene, dovrebbe essere ulteriormente ridotto a quello compreso dal 1988, testimonianza Nicoletto, al 31 dicembre del 1988, data in cui cessa la competenza e il potere gerarchico di Silvio Preve sul servizio di sorveglianza. L'organizzazione delle concrete modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza nel comparto di San Bernardo. Nel corso della sua requisitoria il Pubblico Ministero ha affermato che

"poiché Preve organizzava i turni del servizio di sorveglianza, egli ben conosceva che i lavoratori transitavano nei cunicoli" anche in relazione a questo profilo l'Accusa ha dimostrato di non tenere in alcun conto quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale. Per certi versi mi è sembrato, signor Presidente, che tutto quello che è successo, tutti i testi, le cose che i testi hanno detto nel corso dell'istruttoria, scivolasse come l'acqua sul Pubblico Ministero, cioè il Pubblico Ministero è partito con un convincimento che è il convincimento che aveva raggiunto al termine della fase delle indagini preliminari e ha seguito questa linea, anche se esistevano tutta una serie di documenti o di testimonianze pregnanti, decisive *tamquam non esset*. Allora, è emerso nella fase dibattimentale che non competeva a Preve l'individuazione delle modalità concrete dell'espletamento del servizio di sorveglianza nei singoli stabilimenti, che era un profilo, questo, che presupponeva la precisa conoscenza della geografia degli stabilimenti e la correlativa individuazione in concreto dei punti vulnerabili. Come ha spiegato nel suo interrogatorio, nel campo della sorveglianza il compito di Preve era quello di definire la consistenza dei turni, cioè quante persone mandiamo per ciascun turno, il numero dei sorveglianti necessari in relazione all'esigenza di sicurezza dei singoli stabilimenti, la previsione di ronde notturne o meno a seconda che ci fossero dei cunicoli, ci fossero delle esigenze, non poteva certamente occuparsi e mai si



occupò in concreto della frequenza delle ronde, né di quali cunicoli dovessero essere ispezionati, profili questi che avevano una natura eminentemente operativa e che era... ed erano ovviamente demandati a una concreta individuazione a livello di comprensorio e proprio perché questi aspetti venivano gestiti dal singolo... nel singolo stabilimento e in particolare dal capogruppo sorveglianza e forse neanche dallo stesso Femia, che Preve non conosceva i cunicoli di San Bernardo, che non ha mai materialmente visitato, come ci ha detto, non solo il teste Femia, ma lo stesso teste Ferraris. Cosa ci ha detto il teste Ferraris che è stato a San Bernardo, dal 1990 al 1998? Non so, forse il Pubblico Ministero o la parte civile gli ha chiesto "ma lei ha visto Preve?" "Come no, se l'ho visto" "ah, sì, l'ha visto? E quante volte l'ha visto?" "L'ho visto due - Tre volte" quindi vuol dire, non solo, ma poi anche ha detto "l'ho sempre visto in portineria" quindi dal 1990 al 1998 che sono nove anni, Preve è stato visto ben tre volte allo stabilimento di San Bernardo e combinazione, sempre in portineria, quindi abbiamo la prova da cui emerge che Preve non aveva nessuna cognizione di quali fossero in concreto i cunicoli, non solo le condizioni, ma non sapeva manco dove fossero e quali fossero. Non solo, ma oltre a non averli mai visionati questi cunicoli, Preve non era neanche tenuto a conoscere le modalità con cui si svolgeva il servizio di sorveglianza nei singoli stabilimenti, in quanto, come ho già detto, questo rientrava nelle competenze dei capigruppo e semmai di chi li gestiva in concreto,

cioè Giuseppe Femia, questa ricostruzione è confermata dagli stessi testi che sono già stati citati e in particolare dai testi Ariaudo e Zorio.

In sintesi, Ferraris "il capo turno in collaborazione con il capogruppo organizzava quello che si doveva fare, il capo turno con il capogruppo dello stabilimento decidevano come organizzare la ronda notturna, le modalità venivano stabilite verbalmente". Femia "Chiello era il responsabile operativo del comprensorio di San Bernardo, il servizio di vigilanza veniva organizzato dai singoli capigruppo, responsabili locali, io davo le linee strategiche, stabilivo quali dovevano le linee da coprire". Poi Ariaudo "negli stabilimenti la gestione faceva parte dell'organizzazione del lavoro del responsabile degli stabilimenti e il teste Zorio, Zorio è la segretaria di Preve all'epoca "il servizio di sorveglianza di diversi stabilimenti era organizzato dai capigruppo che dipendevano da un quadro, il signor Femia, sotto i capigruppo c'erano dei capi turno che gestivano delle squadre di sorveglianza in tre turni. Le modalità di svolgimento del servizio e i luoghi venivano individuati dal capogruppo" e su questo punto abbiamo chiuso e ci avviamo brevemente alla conclusione.

Allora, nonostante quello che fin qui è stato detto, dimostri inequivocabilmente che Preve mai aveva visionato i cunicoli e conseguentemente non poteva conoscere come gli stessi si presentassero, il Pubblico Ministero deduce la responsabilità di Preve sulla base della sua conoscenza in astratto del problema dell'amianto nei

cunicoli che vuole ricavare dalla lettura del verbale della riunione del Comitato aziendale ecologia del 30 ottobre 1991, a cui nonostante non se lo ricordi, però ha presenziato anche Preve. In quella riunione, dice il Pubblico Ministero si parla di amianto strutturale dei cunicoli e quindi, siccome Preve ha partecipato a quella riunione, avrebbe acquisito la conoscenza del problema dell'esposizione all'amianto dei sorveglianti e conseguentemente avrebbe dovuto attivarsi di conseguenza, in che modo? Interpellando il Sesi per fare monitoraggi, tra l'altro il Sesi aveva già delle competenze sue che esercitava con delle diverse modalità, comunque o addirittura lui avrebbe dovuto chiedere degli interventi di confinamento, quanto meno, almeno quello, avrebbe dovuto far dotare i sorveglianti di mascherine antipolvere, in occasione delle ronde notturne ai cunicoli.

Allora, prima di commentare questo specifico passo delle conclusioni del Pubblico Ministero, leggiamo il testo del verbale perché non è la prima volta, signor Presidente, che il Pubblico Ministero fa dire ai documenti delle cose che i documenti non dicono, allora io lo leggo, c'è scritto "per quanto riguarda i rischi legati all'amianto, questi non esistono per le lavorazioni" lo sappiamo, le lavorazioni nel 1991 non ci sono più, non si usa più l'amianto "mentre esistono a livello ambientale" (rivestimento soffitti) non ci interessa "e per le operazioni di manutenzione, coperture di amianto cemento" leggasi eternit "isolamento tubazioni" eccoci qui. "Il Comitato

conviene sull'opportunità necessità di utilizzare le occasioni di ristrutturazione dei reparti interessati per procedere alla bonifica ambientale". Allora, come emerge da questa semplice lettura testuale del documento, in tema di rischi legati all'amianto si affermano tre concetti, primo, che non esistono rischi per le lavorazioni, non ci piove, che esistono rischi a livello ambientale in relazione al rivestimento di soffitti, non ci interessa, ci interesserebbe per Pistelli, ma qui siamo già nel 1991, quindi non ci interessa neanche questo argomento, tre, che esistono rischi in relazione alle operazioni di manutenzione, che concernono le coperture di cemento armato, di cemento amianto, cioè l'eternit e le tubazioni perché lo sappiamo, le operazioni di manutenzione delle tubazioni erano a rischio perché il rivestimento interno dei tubi era in amianto, ma qui si parla di manutenzione signor Presidente, non si parla di una cosa diversa che quella costituisce essenza dell'addebito così come cristallizzato nel capo di imputazione, non si parla del rischio che nei cunicoli ci fossero dei rivestimenti il cui involucro era danneggiato, con la conseguente esposizione all'aria del rivestimento interno in amianto, si parla di manutenzione, cioè il rischio in cui potevano rincorrere coloro i quali effettuavano delle operazioni di manutenzione sulle tubazioni, cioè i manutentori, certo, vado a smontare la condotta, tolgo le coppelle, tolgo il gesso, si libera amianto, questo è quello che si dice in questo documento, quindi questo

documento nulla prova circa la conoscenza da parte di Silvio Preve della condizione dei cunicoli di San Bernardo. Non solo, ma l'affermazione di Preve circa la sua ignoranza in merito, risulta corroborata dalla testimonianza dei testi Ferraris e Femia, il primo, l'abbiamo già detto, dice "io non ho mai visto Preve se non tre volte in nove anni" il secondo invece dice "io non sono mai stato nei cunicoli" Femia "escludo che Previa li abbia visionati" non solo, ma lo stesso Femia che dice "io ero all'oscuro" dice che era di competenza sua, Femia riconosce la sua competenza in relazione alle eventuali problematiche relative all'esposizione dei dipendenti all'amianto strutturale, in particolare dice "io non sono mai stato informato del rischio amianto, non ho mai ricevuto indicazioni per fornire ai miei addetti dispositivi di protezione individuale che visto che ero responsabile del budget, avrei dovuto acquistare io, avevo le risorse" quindi semmai era Femia, il quale dice "io non l'ho fatto perché mancava il presupposto" cioè la conoscenza di questo tipo di rischio "se ci fosse stata la necessità ci sarei andato io, ignoravo la presenza di coibentazione di amianto nei cunicoli e neppure Preve perché in tal caso avrebbe dovuto coinvolgermi" non competeva a lui l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale che la Pubblica Accusa addebita a Preve, non solo ma a conferma della già descritta responsabilità operativa e gestionale in materia di supporto impiantistico e manutentivo dell'azienda servizi centrali, cioè era proprio dell'azienda servizi centrali la responsabilità

gestionale e operativa degli impianti e della manutenzione, quindi in mancanza di diversi elementi che smentiscano quanto affermato da Silvio Preve, circa la sua ignoranza delle problematiche relativi all'amianto nei cunicoli di San Bernardo, non è possibile sostenere il contrario e quindi affermare la sua responsabilità per la commissione dell'asserito reato. E vado a concludere.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale abbiamo udito da diversi testi escussi che a San Bernardo esisteva una figura di responsabile della sicurezza, ne abbiamo parlato prima, era il dirigente Piero Mosca, poi oltre a lui c'erano i direttori di stabilimenti che erano anch'essi dirigenti, per ciascuna delle diverse società operative in quel comprensorio. Tutte queste figure, oltre a essere formalmente inquadrare come dirigenti, certamente avevano delle competenze tecniche e sicuramente potevano essere ricondotte sotto il profilo sostanziale a quella figura di dirigente prevista e disciplinata dagli articoli 4 e del D.P.R. 547 e 4 del D.P.R. 303 all'epoca vigenti. Per dirla con le parole del Supremo Collegio, erano investiti effettivamente dei poteri di gestione dai quali discendeva la loro funzione di garanzia. Non solo, ma abbiamo poi ancora appreso che presso quel comprensorio era presente anche un servizio sanitario che più testimoni hanno identificato nella persona del Dottor Dell'Erba anch'esso, ci ha riferito il teste Carra, dirigente, i sorveglianti poi dipendevano gerarchicamente dall'azienda servizi centrali del ragioniere Alzati

come ci hanno riferito i testi e come risulta documentalmente dalla stessa imputazione.

Allora, signor Presidente viene spontaneo domandarsi che cosa c'entri in questa vicenda l'allora Maggiore dei Carabinieri Silvio Preve, esperto di sicurezza aziendale in tutte le sue implicazioni con un pedigree di primo ordine quale ex collaboratore del Generale Dalla Chiesa, ma assolutamente ignaro della materia della sicurezza sul lavoro, non c'è bisogno di scomodare la dotta memoria dei colleghi Fracchia e Achiluzzi per affermare che al suo inquadramento dirigenziale non corrispondeva quella qualifica di dirigente rilevante ai sensi dell'allora vigente normativa in materia di igiene sul lavoro. Ne consegue, signor Presidente, che condannare Silvio Preve per la morte del signor Viniuta, sarebbe come condannare il dirigente responsabile amministrativo da cui dipendeva la signora Perello per la malattia contratta da quest'ultimo. Io vorrei concludere citando gli importanti servizi resi da quel Silvio Preve che il Pubblico Ministero non reputa neppure degno delle attenuanti generiche che lei sa che si danno a chiunque, importanti servizi resi in anni difficili per la democrazia del nostro Paese, ma non lo faccio perché lo conosco e so che per il suo carattere schivo, ne sarebbe infastidito. Mi limito a concludere chiedendo che Silvio Preve sia assolto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso. Grazie per l'attenzione.

GIUDICE - La memoria?

AVV. DIFESA FIORE - Gliela mando.

GIUDICE - Allora, ci vediamo l'11 luglio (fuori microfono)  
(inc.).

*(Esito: Rinvio all'11/07/2016)*

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 291385

Il presente verbale è stato redatto a cura di:

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: SIG.NA V. LUCARIELLO

Il redattore: OPERATORE OFT

OPERATORE OFT

---